SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 135° — Numero 59

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 12 marzo 1994

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 1993.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Molochio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 23 giugno 1993, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Molochio (Reggio Calabria) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal dott. Mario Rosario Di Rubbo, dal dott. Giuseppe Priolo e dal dott. Giovanni Barilà;

Considerato che il dott. Mario Rosario Di Rubbo non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 19 novembre 1993;

Decreta:

Il dott. Giovanni Ferrari è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Molochio (Reggio Calabria), in sostituzione del dott Mario Rosario Di Rubbo.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1994
Registro n. 1 Interno, foglio n. 64

94A1616

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1994

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Nocera Inferiore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 14 aprile 1993, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Nocera Inferiore (Salerno) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal dott. Antonio Addonizio, dal rag. Italo Paolillo e dal dott. Pietro Donniacuo,

Considerato che il dott. Antonio Addonizio non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione,

Vista la proposta del Ministro dell'interno,

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 5 gennaio 1994,

Decreta:

L'ing. Bruno Mogavero è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Nocera Inferiore (Salerno), in sostituzione del dott. Antonio Addonizio.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1994
Registro n. 1 Interno, foglio n. 67

94A1617

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1994.

Proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Campobello di Mazara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 11 luglio 1992, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Campobello di Mazara (Trapani) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero finalizzata a rimuovere le sedimentazioni politico-amministrative di tipo illegale e conniventi con fattori malavitosi;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529;

Vista la proposta del Ministero dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 gennaio 1994, alla quale è stato debitamente invitato il presidente della regione siciliana;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Campobello di Mazara (Trapani), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1994
Registro n. 1 Interno, foglio n. 61

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Campobello di Mazara (Trapani) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 luglio 1992, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Dalle risultanze degli interventi di risanamento effettuati emerge, come evidenziato dal prefetto di Trapani con relazione in data 27 novembre 1993, che la radicata situazione di illegalità, che ha permeato per lunghi anni la gestione politico-amministrativa del comune di Campobello di Mazara, ed il degrado ambientale e culturale, che caratterizza il territorio e lo stesso tessuto sociale del Paese, sono di ostacolo all'azione di recupero dell'amministrazione della cosa pubblica ai criteri di legalità e di buon andamento, assolutamente disattesi dal disciolto consiglio comunale.

Nell'approssimarsi della conclusione della gestione commissariale, sono stati rilevati solo timidi segnali di risveglio della dialettica politico-sociale, in palese contrasto con la cultura di mafia, e una limitata base di consenso e partecipazione alla ripresa della vita amministrativa ed al suo ordinato svolgimento.

Invero, non risulta ancora del tutto inattivo il gruppo di potere, legato ad ambienti affaristici e malavitosi, che ha rappresentato il veicolo di infiltrazione nell'ente pubblico delle pressioni e dei condizionamenti esterni della criminalità organizzata, ed al cui disfacimento è subordinato il duraturo ristabilimento delle condizioni per una corretta amministrazione, rispettosa del principio di legalità e volta, esclusivamente, al perseguimento del pubblico bene.

Pur essendo numerosi e rilevanti i risultati ottenuti, l'azione di ostruzionismo esercitata dal predetto gruppo di potere ha rallentato la definizione di alcune iniziative avviate dalla gestione commissariale, strategiche per la ripresa della vita democratica dell'ente, ed ha ostacolato la formazione di sane forze politiche, capaci di proporsi alla guida della comunità, per la futura e corretta amministrazione del comune.

In particolare, è ancora in corso la progettazione del piano regolatore generale da parte dell'ufficio tecnico comunale, a seguito della revoca di tutti gli incarichi affidati a progettisti esterni secondo criteri di lottizzazione.

È imminente, invece, l'adozione dei piani di recupero delle zone abusivamente edificate, già approvati dalla Soprintendenza ai beni culturali e ambientali, mentre sono in corso di svolgimento le gare per l'affidamento di rilevanti lavori, quali il completamento della rete idrica, e di importanti servizi, quali la gestione del servizio idrico, fognario e del depuratore.

L'analisi degli approfonditi elementi di valutazione forniti dalla commissione straordinaria incaricata della gestione dell'ente mette in luce che le aspettative di legalità e trasparenza nella popolazione, nonché la volontà di rinnovamento e partecipazione non sono ancora consolidate nelle coscienze dei cittadini, per la latente, ma pur condizionante, azione di contrasto dei vecchi potentati politici.

La suesposta realtà locale richiede, per il conseguimento dell'obiettivo di riorganizzazione e risanamento dell'amministrazione di Campobello di Mazara, un maggior lasso di tempo per far emerge la parte sana della comunità, che sia in grado di esprimere, attraverso i propri organi rappresentativi, la propria libera determinazione ed il programma di rinnovamento.

Per le sueposte considerazioni si ritiene necessario un ulteriore intervento dello Stato per assicurare il buon andamento dell'amministrazione di Campobello di Mazara ed il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati, mediante l'applicazione dell'istituto della proroga della gestione commissariale, finalizzata ad attestare la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettività e la fattiva incidenza sulla tutela degli interessi primari.

Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'applicazione del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, vista la citata relazione del prefetto di Trapani, si formula rituale proposta per la proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Campobello di Mazara (Trapani) per il periodo di sei mesi.

Roma, 14 gennaio 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A1618

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1994.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Niscemi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 18 luglio 1992, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Niscemi (Caltanissetta) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal dott. Carmelo Spampinato, dal dottor Francesco Milazzo e dal dott. Carmelo Fontana;

Visto il proprio decreto, in data 26 ottobre 1992, con il quale il dott. Ernesto Bianca è stato nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune suddetto, in sostituzione del dottor Francesco Milazzo;

Visto il proprio decreto, in data 14 aprile 1993, con il quale il dott. Rosario Di Bartolo è stato nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del citato comune, in sostituzione del dottor Carmelo Spampinato;

Considerato che il dott. Ernesto Bianca non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 1994;

Decreta

Il dott. Italo Di Maria è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Niscemi (Caltanissetta), in sostituzione del dott. Ernesto Bianca.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1994

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
MANCINO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1994
Registro n. 1 Interno, foglio n. 92

94A1619

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1994

Determinazione numerica delle onorificenze dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana» che potranno essere complessivamente conferite nelle ricorrenze del 2 giugno e del 27 dicembre 1994.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione,

Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Sentito il consiglio dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta.

Art. 1.

Il numero massimo delle onorificenze dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana» che potranno essere complessivamente conferite nelle ricorrenze del 2 giugno e del 27 dicembre 1994 è determinato in 13.730 unità, così ripartito nelle cinque classi

cavaliere di gran croce	n.	40
grande ufficiale	»	270
commendatore	»	1.420
ufficiale	»	2 500
cavaliere	»	9.500

La ripartizione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i vari Ministeri, del numero di onorificenze stabilito dal presente decreto, sarà fissata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458.

Art. 2.

Non sono comprese nel numero di cui al precedente articolo, le concessioni previste dal secondo comma dell'art. 4 della legge 3 marzo 1951, n. 178.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1994

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
MANCINO, *Ministro dell'interno*

94A1620

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 gennaio 1994, n. 172.

Regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante: «Disciplina della riproduzione animale».

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30 «Disciplina della riproduzione animale» ed in particolare l'art. 8;

Visto l'art 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e province autonome di cui all'art. 12 della stessa legge 23 agosto 1988, n. 400, che nella riunione in data 8 luglio 1993 si è favorevolmente espressa,

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nella adunanza generale del 28 ottobre 1993;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma del citato art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, compiuta con nota n. 26070 del 7 dicembre 1993,

ADOTTA

il seguente regolamento:

Capo I

MONTA NATURALE PRIVATA E PUBBLICA PER LA RIPRODUZIONE ANIMALE

Art. 1.

Monta naturale privata: requisiti dei riproduttori maschi

1. Il riproduttore animale maschio, per essere adibito alla monta naturale privata, deve soddisfare le seguenti condizioni:

a) essere iscritto nella sezione «riproduttori maschi» del libro genealogico o del registro anagrafico delle razze di appartenenza o del registro dei suini riproduttori ibridi. L'iscrizione deve essere attestata dal certificato genealogico o anagrafico, rilasciato dall'associazione allevatori o dall'ente che tiene i suddetti libri o registri;

b) essere identificato in maniera inequivocabile tramite tatuaggio, marca auricolare o altro mezzo idoneo stabilito dalle norme del competente libro o registro.

2. In applicazione a quanto stabilito dall'art. 5, comma 2, lettere *a)* e *b)*, della legge 15 gennaio 1991, n. 30, i tori bufalini e gli stalloni non iscritti a libri genealogici o registri devono, prima del loro impiego per la fecondazione in monta naturale, essere identificati secondo le norme stabilite dalla regione che li ha autorizzati.

3. Per la specie equina la monta naturale privata è regolata dalle stesse norme che disciplinano la monta naturale pubblica di cui al successivo art. 2.

Art. 2.

Monta naturale pubblica: autorizzazioni

1. Chiunque intenda gestire una stazione di monta naturale pubblica deve munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dalla regione competente per territorio.

2. Le regioni dovranno prevedere le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione. Esse dovranno comunque contenere:

a) il nome, il cognome, i dati anagrafici, il codice fiscale o la partita I.V.A. e la residenza del richiedente se trattasi di persona giuridica devono essere indicate le generalità complete del legale rappresentante;

b) la località e l'ubicazione della stazione;

c) il codice attribuito alla stazione;

d) l'indicazione dei riproduttori maschi presenti (numero, specie e razza).

3. L'autorizzazione ha validità quinquennale, non è cedibile ed è rinnovabile. La regione può revocare l'autorizzazione qualora il gestore della stazione si renda inadempiente agli obblighi previsti dal successivo art. 6, oppure vengano meno una o più condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima.

4. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 30/1991, l'autorizzazione di cui al presente articolo per le stazioni di monta di cavalli trottatori e puro sangue inglese è rilasciata dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Art. 3.

Requisiti delle stazioni di monta pubblica

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni:

a) che la stazione di monta disponga di strutture e ricoveri adeguati per gli animali e di un conveniente luogo per l'accoppiamento con presenza di idonea attrezzatura per la monta;

b) che la stazione di monta sia costruita in modo da garantire le necessarie misure di igiene e sanità contro la diffusione delle malattie infettive e parassitarie;

c) che il gestore della stazione di monta sia in possesso almeno del diploma di istruzione secondaria di primo grado e dia affidamento di sufficiente capacità per l'esercizio della specifica attività;

d) che il personale impiegato sia qualificato per le specifiche mansioni cui deve essere adibito.

Art. 4.

Requisiti dei riproduttori maschi

1. Il riproduttore, per essere adibito alla monta naturale pubblica, deve soddisfare le seguenti condizioni:

a) essere iscritto nella sezione «riproduttori maschi» del libro genealogico o del registro anagrafico delle razze di appartenenza o del registro dei suini riproduttori ibridi. L'iscrizione deve essere attestata dal certificato genealogico o anagrafico, rilasciato dall'associazione allevatori o dall'ente che tiene i suddetti libri o registri;

b) essere identificato in maniera inequivocabile tramite tatuaggio, marca auricolare o altro mezzo idoneo stabilito dalle norme del competente libro o registro;

c) disporre, ove previsto nel relativo libro genealogico o registro, di un certificato di accertamento dell'ascendenza, mediante l'analisi del gruppo sanguigno o con altro metodo adeguato, rilasciato dall'associazione allevatori o dall'ente che tiene il medesimo libro o registro;

d) essere in possesso delle certificazioni sanitarie, rilasciate dalla U.S.L., che attestino i requisiti prescritti all'allegato 6.

Art. 5.

Riproduttori equini di interesse locale

1. L'allevatore o il gestore di una stazione di monta che intende avvalersi della deroga di cui all'art. 5, comma 2, lettera *b)*, della legge n. 30/1991 deve annualmente presentare alla regione dichiarazione del numero di stalloni non iscritti in un libro genealogico o registro

ufficiale, che intende impiegare per la monta naturale, specificandone la provenienza, ed allegando, qualora trattasi di animali provenienti dall'estero, copia del certificato genealogico o di origine rilasciato da un ente od organizzazione a ciò ufficialmente preposta. Gli stalloni, prima del loro impiego, devono essere identificati secondo le norme della regione che li ha autorizzati. La regione provvederà, tramite propri istituti od organizzazioni di allevatori, ad individuare e registrare detti stalloni. Per ogni stallone riconosciuto idoneo deve essere rilasciato dalla regione un attestato di approvazione alla fecondazione.

2. Nell'attestato di approvazione devono essere riportati, oltre ai dati segnaletici, il nome, la matricola, la data di nascita, eventuali ascendenti, il Paese di origine, la razza o tipo genetico, nonché la zona di impiego del riproduttore e le indicazioni della stazione di monta.

3. La regione provvede annualmente, prima dell'inizio di ciascuna campagna di fecondazione, alla formazione dell'elenco dei cavalli e degli asini stalloni autorizzati alla fecondazione, con l'indicazione, per ognuno di essi, della stazione di monta in cui è previsto l'impiego, del nome, della data di nascita, della razza o della produzione tipica, del mantello, dei segni particolari e della tariffa di accoppiamento

Art. 6.

Obblighi del gestore della stazione di monta pubblica

1. Il gestore della stazione di monta pubblica è tenuto:

a) a registrare tutti gli atti fecondativi sugli appositi moduli di avvenuto accoppiamento, forniti dalla regione, nei quali siano comunque indicati: la data di inseminazione, la razza o il tipo genetico e la matricola del riproduttore maschio, l'identificazione e la razza o il tipo genetico della fattrice coperta, nonché le generalità del proprietario della fattrice;

b) a disporre di un registro riportante specie, razza o tipo genetico e matricola dei riproduttori maschi presenti nella stazione;

c) a rilasciare al proprietario della fattrice copia del certificato di intervento fecondativo di cui all'allegato I;

d) a conservare i moduli per almeno tre anni;

e) ad uniformarsi alle prescrizioni emanate dalle competenti U.S.L. in materia di profilassi e di polizia sanitaria;

f) a denunciare, anche tramite il veterinario, la comparsa nei propri riproduttori di qualsiasi manifestazione sospetta o di qualsiasi malattia infettiva e/o diffusiva;

g) a conservare il certificato U.S.L. rilasciato in base a quanto previsto al precedente art. 4, lettera *d)*;

h) a rendere pubbliche le tariffe di monta per ciascun riproduttore impiegato nella stazione ed a comunicarle, nei termini stabiliti, alla regione competente;

i) a non mantenere nella stazione maschi interi in età da riproduzione non autorizzati o non aventi i requisiti prescritti per essere idonei alla riproduzione, anche se adibiti all'accertamento preliminare del calore nelle fattrici;

l) comunicare alla regione competente, nei termini stabiliti dalla stessa, l'elenco dei riproduttori iscritti ai libri genealogici o ai registri ed impiegati;

m) non ricoverare nelle stesse strutture di stabulazione, che devono essere nettamente separate le une dalle altre, animali di specie diverse; tuttavia possono essere ammessi gli altri animali domestici assolutamente necessari al normale funzionamento della stazione, sempreché essi non presentino alcun rischio di infezione per gli animali destinati alla fecondazione nella stazione. Ove la stazione sia ubicata in un allevamento con altri animali della stessa specie, i riproduttori maschi devono essere tenuti separati dal resto dell'allevamento.

Capo II

INSEMINAZIONE ARTIFICIALE

Art. 7.

Impianti per l'inseminazione artificiale

1. Gli impianti adibiti alla produzione e distribuzione di materiale seminale per l'inseminazione artificiale si distinguono in:

a) centri di produzione dello sperma: che provvedono alla raccolta, preparazione, controllo, confezione, conservazione e distribuzione ai recapiti del materiale seminale. Per il solo materiale seminale fresco e refrigerato, considerate le caratteristiche di conservazione, è ammessa la distribuzione diretta ai medici veterinari ed agli operatori pratici di inseminazione artificiale. I centri genetici per la valutazione dei riproduttori riconosciuti dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali sono equiparati, limitatamente all'esercizio dell'attività di valutazione genetica, ai centri di produzione dello sperma. Nei centri di produzione di materiale seminale equino è possibile provvedere, solo su richiesta regolarmente autorizzata, anche all'inseminazione delle fattrici con materiale seminale fresco ivi prodotto;

b) recapiti: che provvedono alla conservazione ed alla ridistribuzione del materiale seminale e degli embrioni congelati forniti, rispettivamente, dai centri di produzione dello sperma e dai centri di produzione degli embrioni, di cui al successivo art. 20, comma 2, con i quali sono collegati anche ai fini della responsabilità circa l'impiego del seme e degli embrioni.

Art. 8.

Centri di produzione, autorizzazioni

1. I centri di produzione dello sperma possono operare esclusivamente previa concessione di un'autorizzazione, rilasciata dalla regione competente per territorio. Le regioni prevedono le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione. Esse devono comunque contenere:

a) nome e cognome, dati anagrafici, partita I.V.A. e residenza del richiedente se trattasi di persona giuridica devono essere indicate le generalità complete del legale rappresentante;

b) nome e cognome, dati anagrafici, partita I.V.A. ed indirizzo del veterinario responsabile della gestione sanitaria del centro;

c) ubicazione e descrizione dei fabbricati ed impianti, corredati da un prospetto con la descrizione dei locali, delle attrezzature, con allegata pianta planimetrica e relativi estremi catastali;

d) elenco dei recapiti collegati;

e) indicazione dei riproduttori presenti (specie e razza);

f) organizzazione tecnica e commerciale per la produzione e la distribuzione del materiale seminale.

Le regioni provvedono ad attribuire a ciascun centro di produzione un numero di codice univoco a livello nazionale.

2. La regione può revocare l'autorizzazione qualora il centro si renda inadempiente agli obblighi previsti dal successivo art. 10, oppure vengano meno una o più condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima. Le regioni comunicano al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed al Ministero della sanità l'elenco dei centri autorizzati e di quelli revocati. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, annualmente, provvede a divulgare l'elenco dei centri di produzione dello sperma operanti, distinti per singola specie. Nel rilascio delle autorizzazioni viene data la preferenza alle organizzazioni di allevatori giuridicamente riconosciute.

3. Nell'autorizzazione viene fatto esplicito riferimento alla persona del titolare, al tipo di impianto, alla ubicazione del medesimo ed alle specie trattate.

4. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 30/1991, l'autorizzazione di cui ai precedenti commi per i centri di produzione di materiale seminale di cavalli trottatori e puro sangue inglese è rilasciata dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Art. 9.

Requisiti dei centri di produzione dello sperma

1. I centri di produzione dello sperma, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, dovranno:

a) essere posti, in permanenza, sotto la direzione sanitaria di un veterinario responsabile;

b) essere in possesso di un certificato della U.S.L. di competenza, dal quale risulti che sono garantite le necessarie misure di igiene e sanità;

c) disporre di:

1) adeguati locali o strutture di stabulazione degli animali, con possibilità di isolamento degli animali stessi;

2) un ambiente per il prelievo del materiale seminale, comprendente un locale separato per la pulizia, la disinfezione e la sterilizzazione delle attrezzature;

3) un locale per il trattamento e la confezione del materiale seminale;

4) un locale per la conservazione del materiale seminale;

5) servizi igienici per il personale ed un locale ad uso spogliatoio;

d) essere recintati in modo da prevenire qualsiasi contatto con animali che si trovano al di fuori del centro;

e) essere strutturati in modo che i locali di stabulazione siano materialmente separati dai locali di trattamento del materiale seminale e che entrambi siano separati dal locale di conservazione del materiale seminale;

f) disporre di una sorveglianza che impedisca l'accesso alle persone non autorizzate. Eventuali visite al centro dovranno avvenire nel rispetto delle condizioni stabilite dal veterinario responsabile della gestione sanitaria del centro medesimo;

g) disporre di personale tecnicamente competente, adeguatamente addestrato ai procedimenti di disinfezione ed alle tecniche igieniche per il controllo della propagazione delle malattie;

h) essere costruiti in modo che i locali di stabulazione degli animali e quelli di raccolta, di trattamento e di immagazzinamento dello sperma possano essere agevolmente puliti e disinfettati;

i) disporre di locali o ambienti di isolamento privi di comunicazione diretta con quelli destinati alla normale stabulazione dei riproduttori;

l) disporre, qualora si provveda, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *a)*, alla inseminazione di fattrici con materiale seminale equino fresco, di un locale situato in prossimità, ma non comunicante, con gli altri locali, destinato agli accertamenti relativi allo stato sanitario dell'apparato genitale delle fattrici ed, eventualmente, alla terapia, nonché di locali idonei alla inseminazione.

Art. 10.

Obblighi dei centri di produzione dello sperma

1. I centri di produzione dello sperma hanno l'obbligo di:

a) vietare il ricovero nella stessa struttura di stabulazione di animali di specie diverse; tuttavia, sono ammessi altri animali domestici assolutamente necessari al funzionamento normale del centro di produzione, sempreché essi non presentino alcun rischio di infezione per gli animali delle specie delle quali lo sperma deve essere raccolto, e soddisfino le condizioni stabilite dal veterinario responsabile della gestione sanitaria del centro. Qualora il centro sia stato autorizzato a produrre materiale seminale di specie diverse, le rispettive strutture di stabulazione e di prelievo del materiale seminale, nonché le relative attrezzature di raccolta e di trattamento, devono essere nettamente separate;

b) allevare esclusivamente riproduttori maschi autorizzati all'inseminazione artificiale, o giovani riproduttori ammessi ad una prova di valutazione genetica;

c) uniformarsi alle prescrizioni emanate dalle competenti autorità sanitarie, in materia di profilassi e polizia veterinaria;

d) denunciare la comparsa nei propri animali di qualsiasi malattia infettiva e/o diffusiva;

e) seguire le norme sanitarie in materia di prelievo, preparazione e conservazione del materiale seminale di cui all'allegato 8;

f) comunicare alla regione competente l'eventuale sostituzione del veterinario responsabile della direzione sanitaria dell'impianto;

g) rendere pubbliche le tariffe del materiale seminale di ciascun riproduttore e comunicarle tempestivamente alla regione competente;

h) annotare su apposito registro, per ciascuno dei riproduttori presenti: specie, razza, data di nascita, identificazione, malattie riscontrate, vaccinazioni praticate e controlli effettuati sul materiale seminale;

i) tenere un registro con l'indicazione giornaliera del materiale seminale prelevato da ciascun riproduttore, con l'indicazione delle dosi valide prodotte per ciascuna partita. Per il materiale seminale congelato deve essere indicato, inoltre, il numero identificativo di ciascuna partita;

l) tenere un registro cronologico di carico del materiale seminale prodotto e di scarico del materiale seminale in uscita, distinguendo il materiale seminale fresco da quello refrigerato e da quello congelato. Nello stesso registro deve essere registrato il carico e lo scarico del materiale seminale proveniente da altri centri di produzione;

m) distribuire il materiale seminale esclusivamente in fiale o altri contenitori sigillati e riportanti chiare ed inamovibili indicazioni sul centro di produzione dello sperma (numero di codice), data di raccolta dello sperma, specie, razza o tipo genetico, matricola del riproduttore;

n) rilasciare, per ciascuna partita di materiale seminale prodotto od importato, a richiesta degli acquirenti, un certificato attestante, oltre ai dati identificativi della partita medesima, le caratteristiche qualitative rilevate, secondo quanto previsto dal successivo art. 32, comma 1;

o) rilasciare, per ogni atto di vendita di materiale seminale congelato, un documento accompagnatorio contenente i dati identificativi della partita (specie, razza, matricola del riproduttore maschio e numero progressivo «entro data») cui il materiale seminale appartiene, secondo il modello di cui all'allegato 3. Il documento non e necessario qualora dette informazioni siano gia contenute nella bolla di accompagnamento;

p) sottostare a tutti gli obblighi e soddisfare tutti i requisiti previsti per i recapiti, nonché disporre della relativa autorizzazione, qualora distribuiscano direttamente materiale seminale.

Art. 11

Recapiti autorizzazioni

1. I recapiti possono operare esclusivamente previa concessione di una autorizzazione rilasciata dalla regione competente per territorio in funzione delle esigenze e delle caratteristiche zootecniche della regione medesima. Ad ogni recapito viene attribuito un numero di codice univoco a livello nazionale.

2. La regione può revocare l'autorizzazione qualora il gestore del recapito si renda inadempiente agli obblighi previsti dal successivo art. 13, oppure vengano meno una o più condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima. Le regioni comunicano al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed al Ministero della sanità l'elenco dei recapiti autorizzati e di quelli revocati. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, annualmente, provvede a divulgare l'elenco dei recapiti operanti. Nel rilascio delle autorizzazioni viene data la preferenza alle organizzazioni di allevatori giuridicamente riconosciute.

3. Le regioni prevedono le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione. Esse dovranno comunque contenere:

a) nome e cognome, dati anagrafici, partita I.V.A. e residenza del richiedente, se trattasi di persona giuridica devono essere indicate le generalità complete del legale rappresentante;

b) ubicazione e descrizione dei fabbricati e relativi estremi catastali;

c) elenco dei centri di produzione dello sperma dai quali proviene il materiale seminale distribuito;

d) indicazioni sulla organizzazione della distribuzione.

Art. 12.

Requisiti dei recapiti

1. I recapiti, al fine del rilascio dell'autorizzazione, dovranno:

a) essere diretti da un esperto zootecnico in possesso almeno di un diploma di scuola media superiore ad indirizzo agrario;

b) disporre di appositi locali dotati di aspiratore dei fumi di azoto, pareti lavabili e servizi igienici, nonché di contenitori idonei alla conservazione ed alla manipolazione del materiale seminale confezionato.

Art. 13.

Obblighi dei recapiti

1. I recapiti hanno l'obbligo di:

a) detenere e distribuire materiale seminale proveniente esclusivamente dai centri di produzione dello sperma con i quali sono collegati;

b) tenere un registro cronologico di carico per il materiale seminale disponibile, da cui risulti la relativa provenienza, e di scarico per quello distribuito, da cui risultino gli allevamenti di destinazione ed i nominativi degli operatori che l'hanno preso in consegna;

c) comunicare mensilmente all'associazione allevatori o ad altro ente che tiene il competente libro genealogico o il registro anagrafico, il numero di dosi, distinte per riproduttore distribuite ai vari allevamenti, identificati dal relativo codice;

d) rendere pubblico il prezzo a dose di materiale seminale per ciascun riproduttore e comunicarlo alla regione;

e) distribuire il materiale seminale destinato a ciascun allevamento direttamente a domicilio o tramite consegna a veterinari, tecnici abilitati alla inseminazione artificiale, allevatore interessato o suo dipendente delegato;

f) emettere la bolla di consegna direttamente a carico dell'allevamento, identificato dal relativo codice, oppure emettere la bolla di consegna in conto deposito qualora il materiale seminale venga consegnato ad un veterinario o ad un operatore pratico di inseminazione artificiale;

g) rilasciare, per ogni atto di vendita di materiale seminale congelato, un documento accompagnatorio contenente i dati identificativi della partita (specie, razza, matricola del riproduttore maschio e numero progressivo «entro data») cui il materiale seminale appartiene, secondo il modello di cui all'allegato 3. Il documento non è necessario qualora dette informazioni siano già contenute nella bolla di consegna;

h) divulgare e mettere a disposizione dei veterinari, dei tecnici e degli allevatori le pubblicazioni ufficiali aggiornate delle associazioni nazionali allevatori di specie e razza, relative alle valutazioni genetiche dei riproduttori italiani, nonché gli elenchi dei riproduttori esteri approvati per l'uso in Italia;

i) consentire il libero accesso nei locali del recapito al personale incaricato della vigilanza, il quale può effettuare le verifiche ed i controlli del materiale seminale a qualsiasi titolo commercializzato.

Art. 14.

Impiego dell'inseminazione artificiale nell'ambito aziendale: suini

1. Negli allevamenti suinicoli è consentito il prelievo e la preparazione di materiale seminale proveniente dai riproduttori maschi presenti in azienda per l'esclusiva inseminazione delle scrofe dell'azienda medesima.

2. Condizioni per l'impiego dell'inseminazione artificiale nell'ambito aziendale sono:

a) che l'azienda disponga di locali ed attrezzature adeguati per il prelievo, la preparazione e la conservazione del materiale seminale, fresco e/o refrigerato;

b) che i riproduttori maschi presenti nell'allevamento risultino idonei per la monta naturale;

c) che siano rispettate le prescrizioni emanate dalle competenti UU.SS.LL. in materia di profilassi e di polizia sanitaria;

d) che l'azienda disponga di personale idoneo per le specifiche mansioni.

3. L'azienda ha l'obbligo di comunicare tempestivamente alla regione competente lo svolgimento di detta attività. Le regioni, con riferimento alle dimensioni dell'allevamento, possono prevedere che la responsabilità sanitaria sia assicurata da un veterinario.

Art. 15.

Inseminazione artificiale: requisiti dei riproduttori maschi

1. Il riproduttore maschio, per essere adibito alla produzione di materiale seminale da utilizzare in inseminazione artificiale, deve soddisfare le seguenti condizioni:

a) essere iscritto nella sezione «riproduttori maschi» del libro genealogico o del registro anagrafico o del registro dei suini riproduttori ibridi delle razze di appartenenza. L'iscrizione deve essere attestata dal certificato genealogico o anagrafico, rilasciato dall'associazione degli allevatori o dell'ente che tiene i suddetti libri o registri;

b) aver superato con esito positivo le valutazioni genetiche, per l'ammissione alla inseminazione artificiale, programmate ed organizzate dalle associazioni degli allevatori o dall'ente competente che tiene il libro o registro; qualora trattasi di un giovane riproduttore: essere ammesso ad una prova di valutazione genetica. Per questi ultimi, l'utilizzazione del materiale seminale è consentita nei limiti quantitativi necessari per la realizzazione delle prove di valutazione genetica da parte dell'associazione degli allevatori o dell'ente competente;

c) essere identificato in maniera inequivocabile, tramite tatuaggio, marca auricolare o altro mezzo idoneo stabilito dalle norme del competente libro o registro;

d) disporre di un certificato di accertamento dell'ascendenza mediante l'analisi del gruppo sanguigno o con altro metodo adeguato, rilasciato dall'associazione degli allevatori o dall'ente competente che tiene il libro genealogico o il registro;

e) essere in possesso delle certificazioni sanitarie, rilasciate dalle UU.SS.LL., che attestino i requisiti prescritti dall'allegato 7;

f) essere sottoposto, almeno due volte l'anno, alle visite ed agli accertamenti del proprio stato sanitario effettuati a cura delle UU.SS.LL., che attestino l'assenza di malattie infettive e diffusive, a norma delle vigenti disposizioni di polizia veterinaria e delle ordinanze emanate dal Ministero della sanità;

g) essere risultato negativo, prima dell'ammissione al centro, alle prove stabilite dal Ministero della sanità ed effettuate durante l'isolamento di almeno trenta giorni in appositi locali adibiti a quarantena, oppure provenire da un centro genetico riconosciuto dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali o da altro centro di pari livello sanitario.

Art. 16.

Inseminazione artificiale: altri requisiti

1. La raccolta del materiale seminale deve essere effettuata esclusivamente all'interno degli appositi locali del centro di produzione dello sperma. Il riproduttore maschio, durante la permanenza nel centro di produzione dello sperma, non può essere adibito alla monta naturale.

2. I giovani riproduttori maschi in attesa dell'esito della valutazione genetica, possono uscire dal centro di produzione dello sperma, previa comunicazione alla U.S.L. competente; i medesimi riproduttori, prima di rientrare al centro, devono essere sottoposti nuovamente alle visite ed accertamenti del proprio stato sanitario, al fine di poter essere nuovamente adibiti alla inseminazione artificiale.

Art. 17.

Inseminazione artificiale per le razze autoctone e per i tipi etnici a limitata diffusione

1. Le regioni, sentito il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, possono autorizzare, su specifica richiesta dei centri di produzione dello sperma, la raccolta del materiale seminale di riproduttori maschi di razze autoctone e tipi etnici a limitata diffusione, iscritti nell'apposito registro anagrafico, direttamente nelle aziende che li ospitano. L'uso dell'inseminazione artificiale è coordinata dall'Associazione italiana allevatori, nel quadro dei programmi di recupero e potenziamento previsti ed approvati per tali razze e tipi etnici dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali o dalle regioni e province autonome.

Art. 18.

Pratica della inseminazione artificiale

1. I veterinari e gli operatori pratici che intendono esercitare l'inseminazione artificiale devono essere iscritti in appositi elenchi tenuti dalla competente regione, che attribuirà a ciascun iscritto uno specifico codice identificativo. Le regioni prevedono le modalità per la presentazione delle domande di iscrizione: esse dovranno comunque contenere le seguenti indicazioni:

a) ambito territoriale in cui si intende praticare l'inseminazione artificiale;

b) impianti a cui si ricorre per la fornitura del materiale seminale;

c) per i soli operatori pratici: dichiarazione relativa allo svolgimento dell'attività nel proprio o altrui allevamento:

d) per i veterinari: l'iscrizione all'Albo professionale.

Gli operatori pratici di inseminazione artificiale devono allegare alla domanda medesima copia autenticata dall'attestato di idoneità rilasciato ai sensi dell'art. 2 della legge n. 74 dell'11 marzo 1974, nonché delle convenzioni sottoscritte con i centri di produzione, o con i recapiti a questi ultimi collegati.

2. La regione può sospendere o revocare l'iscrizione nei suddetti elenchi qualora il veterinario o l'operatore pratico di inseminazione artificiale si renda inadempiente agli obblighi previsti dal presente regolamento, previo parere di una apposita commissione regionale.

3. I veterinari e gli operatori pratici di inseminazione artificiale hanno l'obbligo di:

a) rifornirsi di materiale seminale esclusivamente presso i recapiti autorizzati:

b) mantenere in buono stato di conservazione il materiale seminale;

c) utilizzare esclusivamente materiale seminale di riproduttori approvati per l'inseminazione artificiale;

d) certificare, su appositi moduli forniti dalle regioni, l'intervento di inseminazione artificiale, indicando la data, specie, razza o tipo genetico e matricola del riproduttore maschio, specie, razza o tipo genetico e matricola, se presente, della fattrice, nonché generalità del proprietario della fattrice, secondo il modello di cui all'allegato 1.

4. Ciascuna dose di materiale seminale deve essere usata per una sola fattrice. È vietata la suddivisione delle singole dosi onde impiegarle per più di una fecondazione.

5. L'inseminazione artificiale di fattrici equine con materiale seminale fresco prodotto nei centri autorizzati, oltre che presso i centri di produzione suddetti, potrà essere effettuata presso gli allevamenti della fattrici medesime.

6. L'inseminazione artificiale di fattrici equine con materiale seminale congelato sarà effettuata presso gli allevamenti delle fattrici medesime rispettando gli obblighi previsti per le altre specie.

Art. 19.

Materiale seminale nell'allevamento

1. L'allevatore può detenere nella propria azienda materiale seminale esclusivamente per l'inseminazione delle fattrici del proprio allevamento. Detto materiale seminale deve essere conservato in un locale separato da quelli che ospitano animali o prodotti zootecnici e deve essere accompagnato dal documento di cui all'art. 13, comma 1, lettera *g)*, di cui all'allegato 3.

2. L'allevatore può rifornirsi di materiale seminale congelato esclusivamente presso un recapito, o di materiale seminale fresco o refrigerato anche presso un centro di produzione.

3. Alla inseminazione artificiale deve comunque provvedere un veterinario o un operatore pratico, ai sensi del precedente art. 18.

Capo III

EMBRIONI

Art. 20.

Organizzazione per la raccolta e produzione di embrioni ed oociti

1. Le organizzazioni per la raccolta e produzione di embrioni ed oociti si distinguono in:

a) gruppi di raccolta: costituiti da uno o più tecnici o da un gruppo organizzato di tecnici che, sotto la direzione di un veterinario responsabile, provvedono alla raccolta, al trattamento ed alla conservazione degli embrioni di animali di interesse zootecnico, con esclusione degli embrioni concepiti tramite fecondazione *in vitro*; provvedono altresì al trasferimento di detti embrioni su fattrici riceventi;

b) centri di produzione: costituiti da strutture di laboratorio e da personale qualificato che provvedono al prelievo di oociti di animali di interesse zootecnico, alla loro fecondazione *in vitro*, alla coltura degli zigoti ottenuti, agli eventuali trattamenti, nonché al congelamento, conservazione e distribuzione degli oociti ed embrioni prodotti, anche tramite i recapiti di cui al precedente art. 7.

Art. 21.

Gruppi di raccolta: autorizzazioni

1. I gruppi di raccolta degli embrioni possono operare esclusivamente previa concessione di una autorizzazione rilasciata dalla regione competente per territorio. Le regioni prevedono le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione. Dette domande dovranno comunque contenere:

a) nome, cognome, dati anagrafici, partita I.V.A. e residenza del richiedente (se trattasi di persona giuridica devono essere indicate le generalità complete del legale rappresentante);

b) nome e cognome, dati anagrafici, partita I.V.A. ed indirizzo del veterinario responsabile della gestione sanitaria della raccolta, del trattamento e della conservazione degli embrioni;

c) indicazione delle specie trattate;

d) indicazione della attrezzature utilizzate;

e) ubicazione e descrizione dei locali del laboratorio stabile con il quale si è collegati ai sensi del successivo art. 23, comma 1, lettera *d)*.

Le regioni provvedono ad attribuire ad ogni gruppo di raccolta un numero di codice univoco a livello nazionale.

2. La regione può revocare l'autorizzazione qualora il gruppo di raccolta si renda inadempiente agli obblighi previsti dal successivo art. 25, oppure vengano meno una o più condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima. Le regioni comunicano al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed al Ministero della sanità l'elenco dei gruppi di raccolta autorizzati e di quelli revocati.

Art. 22.

Centri di produzione: autorizzazioni

1. I centri di produzione di embrioni possono operare esclusivamente previa concessione di una autorizzazione rilasciata dalla Regione competente per territorio. Le Regioni prevedono e modalità di presentazione delle domande di autorizzazione.

Dette domande dovranno comunque contenere:

a) nome, cognome, dati anagrafici, Partita I.V.A. e residenza del richiedente se trattasi di persona giuridica devono essere indicate le generalità complete del legale rappresentante;

b) nome e cognome, dati anagrafici, Partita I.V.A. ed indirizzo del veterinario responsabile della gestione sanitaria del Centro;

c) indicazione delle specie trattate;

d) organizzazione tecnica e commerciale;

e) modalità di certificazione degli embrioni prodotti;

f) ubicazione e descrizione dei fabbricati, degli impianti, locali ed attrezzature ed allegata pianta planimetrica.

Le Regioni provvedono ad attribuire ad ogni centro di produzione un numero di codice univoco a livello nazionale.

2. La regione può revocare l'autorizzazione qualora il centro di produzione si renda inadempiente agli obblighi previsti dal successivo art. 26, oppure vengano meno una o più condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima. Le regioni comunicano al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed al Ministero della sanità l'elenco dei centri di produzione autorizzati e di quelli revocati. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali provvede annualmente a divulgare l'elenco dei centri operanti, distinti per singola specie. Nel rilascio delle autorizzazioni viene data la preferenza alle organizzazioni di allevatori giuridicamente riconosciute.

Art. 23.

Requisiti dei gruppi di raccolta

1. I gruppi di raccolta degli embrioni, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, dovranno:

a) operare stabilmente sotto la direzione di un veterinario responsabile della gestione tecnico-sanitaria del prelievo, del trattamento e dell'immagazzinaggio degli embrioni;

b) disporre di strutture di laboratorio fisse o mobili che consentano l'esame, il trattamento ed il confezionamento degli embrioni e comprendano almeno un'area di lavoro, un microscopio ed un impianto criogenico;

c) disporre, ove usufruiscano di un laboratorio stabile:

1) in un locale destinato al trattamento degli embrioni, adiacente, ma fisicamente separato, dal luogo di accoglimento degli animali donatori;

2) di un locale o di un ambiente per la pulizia e la sterilizzazione degli strumenti e del materiale utilizzato per il prelievo degli embrioni;

d) disporre, ove usufruiscano di un laboratorio mobile, di una parte del veicolo appositamente attrezzata e composta di due aree distinte: una per l'esame ed il trattamento degli embrioni, l'altra per depositarvi le attrezzature ed i materiali che sono stati in contatto con gli animali donatori. Il laboratorio mobile deve sempre essere collegato con un laboratorio stabile, in modo che siano assicurate la sterilizzazione delle attrezzature e la fornitura dei liquidi e degli altri prodotti necessari per il prelievo ed il trattamento degli embrioni;

e) essere in possesso di un certificato della U.S.L. di competenza, dal quale risulti che sono garantite le necessarie misure di igiene e sanità, così come previsto dall'allegato *A* della direttiva n. 89/556/CEE (G.U.C.E. n. L302 del 19 ottobre 1989).

Art. 24.

Requisiti dei centri di produzione degli embrioni

1. I centri di produzione degli embrioni, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, dovranno:

a) operare stabilmente sotto la direzione di un veterinario responsabile della gestione tecnico-sanitaria del prelievo e del trattamento degli oociti, nonché del trattamento e della conservazione degli embrioni prodotti con fecondazione *in vitro;*

b) essere in possesso di un certificato della U.S.L. di competenza dal quale risulti che sono garantite le necessarie misure di igiene e sanità, così come previsto dall'allegato *A* della direttiva n. 89/556/CEE (G.U.C.E n. L302 del 19 ottobre 1989).

c) disporre di personale tecnicamente competente, adeguatamente addestrato ai procedimenti di disinfezione ed alle tecniche igieniche per il controllo della propagazione delle malattie;

d) disporre di locali per il trattamento degli embrioni privi di comunicazione diretta con quelli destinati alla eventuale stabulazione di animali;

e) essere costruiti in modo tale che i locali di trattamento ed immagazzinamento degli embrioni e di eventuale stabulazione di animali possono essere agevolmente puliti e disinfettati;

f) non utilizzare un laboratorio situato in zona dichiarata infetta dalle competenti autorità sanitarie;

g) disporre, ove usufruiscano di un laboratorio mobile, di una parte del veicolo appositamente attrezzata e composta di due aree distinte: una per l'esame ed il trattamento degli embrioni, l'altra per depositarvi le attrezzature ed i materiali che sono stati in contatto con gli animali donatori. Il laboratorio mobile deve sempre essere collegato con un laboratorio stabile, in modo che siano assicurate la sterilizzazione delle attrezzature e la fornitura dei liquidi e degli altri prodotti necessari per il prelievo ed il trattamento degli embrioni.

Art. 25.

Obblighi per i gruppi di raccolta di embrioni

1. I gruppi di raccolta di embrioni hanno l'obbligo di:

a) uniformarsi alle prescrizioni emanate dalle competenti autorità sanitarie in materia di profilassi e polizia veterinaria;

b) seguire le norme sanitarie in materia di raccolta, trattamento e immagazzinaggio degli embrioni di cui all'allegato 9;

c) comunicare alla regione competente l'eventuale sostituzione del veterinario responsabile della direzione sanitaria del gruppo;

d) tenere un registro con l'indicazione del proprietario delle donatrici, della identificazione delle donatrici medesime e del numero degli embrioni raccolti, impiantati e immagazzinati;

e) conservare gli embrioni esclusivamente in fiale o altri contenitori sigillati e riportanti chiare ed inamovibili indicazioni sul gruppo di raccolta (numero di codice) data di raccolta degli embrioni, specie, razza o tipo genetico, matricola dei donatori. In caso di più embrioni in un singolo contenitore, gli embrioni medesimi debbono provenire tutti dallo stesso intervento fecondativo;

f) rilasciare, per ogni atto di raccolta o di vendita di embrioni congelati, un documento accompagnatorio, secondo il modello di cui all'allegato 4, contenente i dati identificativi della partita (specie, razza, matricola del riproduttore maschio e numero progressivo entro data) del materiale seminale utilizzato. Il documento non è necessario qualora dette informazioni siano già contenute nella bolla di accompagnamento;

g) rilasciare, a richiesta degli acquirenti, per ciascun embrione o gruppo di embrioni di un medesimo contenitore, un certificato attestante, oltre i dati identificativi dell'embrione e degli embrioni medesimi, le caratteristiche qualitative rilevate secondo quanto previsto dal successivo art. 32, comma 2;

h) certificare, su appositi moduli forniti dalle regioni, l'intervento di trasferimento embrionale, indicando la data, specie, razza o tipo genetico e matricola dei donatori, specie, razza o tipo genetico e matricola, se presente, della ricevente, nonché generalità del proprietario della stessa, secondo il modello di cui all'allegato 2;

i) non operare in zona dichiarata infetta dalla competente autorità sanitaria;

l) provvedere alla sterilizzazione delle attrezzature che vengono a contatto con gli embrioni o con gli animali donatori durante la raccolta, nonché, prima dell'uso, dei contenitori per il magazzinaggio e il trasporto.

Art. 26.

Obblighi per i centri di produzione di embrioni

1. I centri di produzione di embrioni hanno l'obbligo di:

a) uniformarsi alle prescrizioni emanate dalle competenti autorità sanitarie in materia di profilassi e polizia veterinaria;

b) seguire le norme sanitarie in materia di raccolta, trattamento e immagazzinaggio degli ooociti e degli embrioni di cui all'allegato 9;

c) comunicare alla regione competente l'eventuale sostituzione del veterinario responsabile della direzione sanitaria del centro;

d) annotare, su apposito registro dei prelievi, per ciascuna donatrice di oociti: specie, razza, identificazione, se presente, stato sanitario riscontrato al momento del prelievo, se su animale vivo;

e) tenere un apposito registro di laboratorio con l'indicazione giornaliera delle fecondazioni *in vitro* effettuate, con l'indicazione degli embrioni prodotti, nonché del materiale seminale utilizzato;

f) tenere un registro di carico degli embrioni prodotti e di scarico degli embrioni in uscita;

g) rilasciare, per ogni atto di vendita di embrioni congelati, un documento accompagnatorio contenente i dati identificativi degli embrioni medesimi (specie, razza, e matricola della donatrice e del riproduttore maschio fecondante), secondo il modello di cui all'allegato 4. Il documento non è necessario qualora dette informazioni siano già contenute nella bolla di accompagnamento.

h) distribuire gli embrioni esclusivamente in fiale o altri contenitori sigillati e riportanti chiare ed inamovibili indicazioni sul centro di produzione di embrioni (numero di codice), data di raccolta degli embrioni, specie, razza o tipo genetico, matricola del padre e della madre, se nota. In caso di più embrioni in un singolo contenitore, gli embrioni medesimi debbono provenire tutti dallo stesso intervento fecondativo;

i) rilasciare, a richiesta degli acquirenti, per ciascun embrione o gruppo di embrioni di un medesimo contenitore, a richiesta degli acquirenti, un certificato attestante, oltre i dati identificativi dell'embrione o degli embrioni medesimi, le caratteristiche qualitative rilevate secondo quanto previsto dal successivo art. 32, comma 2;

l) sottostare a tutti gli obblighi e soddisfare tutti i requisiti previsti per i recapiti, nonché disporre della relativa autorizzazione, qualora distribuiscano direttamente embrioni;

m) provvedere alla sterilizzazione delle attrezzature per l'asportazione ed il trasporto delle ovaie. Dette attrezzature devono essere usate esclusivamente per tale scopo.

Art. 27.

Requisiti degli embrioni

1. Gli embrioni, esclusi quelli concepiti tramite fecondazione *in vitro*, devono:

a) provenire dalla fecondazione di un ovocita di femmina iscritta al libro genealogico, o registro anagrafico, con materiale seminale di un riproduttore autorizzato alla inseminazione artificiale; tale requisito non è richiesto per le razze autoctone ed i tipi etnici a limitata diffusione, presi in considerazione nel quadro degli specifici programmi di recupero e potenziamento previsti ed approvati dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali o dalle regioni e province autonome;

b) provenire da animali donatori che soddisfino i requisiti sanitari previsti all'allegato 10.

2. Gli oociti per la successiva fecondazione *in vitro* debbono:

a) provenire da femmina o gruppi di femmine iscritte nei libri genealogici o registri anagrafici, o da femmina non iscritta ai suddetti libri o registri, purché di razza chiaramente riconoscibile;

b) essere fecondati *in vitro* con materiale seminale di un riproduttore autorizzato alla inseminazione artificiale; tale requisito non è richiesto per le razze autoctone ed i tipi etnici a limitata diffusione, presi in considerazione nel quadro degli specifici programmi di recupero e potenziamento previsti ed approvati dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

c) essere raccolti da donatrici provenienti da allevamenti situati in zone non dichiarate infette dalle competenti autorità, e, comunque, da donatrici macellate per cause diverse da quelle di profilassi.

3. La certificazione dell'origine degli embrioni raccolti o prodotti provenienti da femmine iscritte nei libri genealogici o nei registri anagrafici è disciplinata dal competente libro o registro.

Capo IV

CERTIFICAZIONE, RACCOLTA, ELABORAZIONE DEI DATI DEGLI INTERVENTI FECONDATIVI

Art. 28.

Certificazione degli interventi fecondativi

1. Gli interventi fecondativi effettuati in stazioni di monta naturale pubblica o con inseminazione artificiale devono essere certificati attraverso la registrazione in appositi moduli, di cui all'allegato 1, uniformi per tutto il territorio nazionale, dei seguenti dati:

a) specie, razza, nome e matricola del riproduttore maschio; nel caso di utilizzo di materiale seminale: centro di produzione di provenienza;

b) razza, nome e matricola di libro genealogico o controllo funzionale o, se mancante, altro numero di identificazione della fattrice, azienda di provenienza e relativo codice;

c) data dell'intervento fecondativo;

d) come, cognome, partita I.V.A. e firma del responsabile della certificazione e relativo codice regionale identificativo dell'operatore di inseminazione artificiale.

2. Responsabile della certificazione e della registrazione dei dati è:

a) il veterinario o l'operatore pratico che ha eseguito l'intervento, nel caso dell'inseminazione artificiale;

b) il gestore della stazione, nel caso della monta naturale pubblica;

c) l'allevatore, solo nel caso della monta naturale privata e per le fattrici vendute gravide.

3. Tutti gli atti fecondativi effettuati in monta naturale privata saranno registrati su un apposito registro aziendale, che deve contenere il codice attribuito all'azienda, la data di monta e la matricola del riproduttore fecondatore. Ove venga praticata la monta brada, vanno riportate, al posto della data di monta, le date di entrata e di uscita del maschio e/o della fattrice dal gruppo di monta, nonché le matricole di tutti i maschi inclusi nel gruppo di monta medesimo. Per le fattrici vendute gravide l'allevatore rilascia un certificato di atto fecondativo. Per gli allevamenti iscritti o sottoposti ai controlli funzionali il registro o la documentazione corrispondente rilasciata dal libro genealogico o dal registro anagrafico può sostituire il registro aziendale.

Art. 29.

Modulistica

1. I moduli ed i registri di seguito elencati, i dati che vi debbono essere contenuti, nonché le modalità per il trasferimento dei dati medesimi su supporto meccanografico e successiva elaborazione devono essere conformi ai modelli riportati negli allegati 1, 2, 3, 4 e 5:

a) modulo di certificazione di avvenuto accoppiamento, di cui all'art. 6, comma 1, lettera *a)* o di intervento di inseminazione artificiale, di cui all'art. 18, comma 3, lettera *d)*;

b) modello di certificazione di impianto embrionale di cui all'art. 25, comma 1, lettera *b)*;

c) registro di carico e scarico per i centri di produzione dello sperma, di cui all'art. 10, comma 1, lettera *l)*;

d) registro di carico e scarico per i recapiti, di cui all'art. 13, comma 1, lettera *b)*;

e) registro di carico e scarico per i centri di produzione di embrioni ed oociti, di cui all'art. 25, comma 1, lettera *f)*.

2. Il modulo di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 1, rilasciato dagli assessorati regionali competenti per l'agricoltura, sono addebitati al richiedente al prezzo stabilito periodicamente dalla regione medesima, tenuto conto dei costi di stampa, predisposizione, distribuzione ed elaborazione.

3. L'allevatore della fattrice conserva l'apposita parte del modulo di registrazione dell'intervento fecondativo o di trasferimento di embrioni fino allo svezzamento o alla vendita del redo.

I restanti moduli e registri devono essere conservati per i due anni successivi a quello di riferimento.

Art. 30.

Flusso delle informazioni

1. Il responsabile della certificazione e della registrazione dei dati degli interventi fecondativi o del trasferimento di embrioni deve trasmettere la parte di modulo all'uopo predisposta all'associazione provinciale allevatori competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di compilazione.

2. Ciascuna associazione provinciale allevatori provvede: all'inserimento su supporto meccanografico dei dati degli interventi fecondativi o dei trasferimenti di embrioni, alla loro elaborazione distinta per allevamento, riproduttore, inseminatore o stazione di monta; alla trasmissione trimestrale dei dati elaborati alle regioni competenti per territorio, all'Associazione italiana allevatori, all'Associazione nazionale allevatori o ad altro ente che tiene il libro genealogico o registro anagrafico di specie o razza.

3. I dati aggregati a livello regionale saranno inviati ogni anno, entro i centoventi giorni successivi, al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali che provvederà, direttamente o tramite l'Associazione italiana allevatori, alle successive elaborazioni e divulgazioni.

4. I centri di produzione dello sperma, i recapiti, i centri di produzione di oociti ed embrioni devono trasmettere alle regioni competenti per territorio, relativamente a ciascun semestre dell'anno ed entro i trenta giorni successivi, i dati riassuntivi di cui ai registri richiamati alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del precedente art. 29, comma 1.

5. Ciascuna regione provvede alla aggregazione dei dati trasmessi dai centri e recapiti di cui al precedente comma 4 ed invia, entro i novanta giorni successivi, le elaborazioni relative a ciascun semestre al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, che curerà tramite l'Associazione italiana allevatori la successiva elaborazione e divulgazione.

Capo V

VIGILANZA E CONTROLLI

Art. 31.

Vigilanza

1. La vigilanza sulla regolare applicazione della legge n. 30/91 e del presente regolamento di esecuzione è affidata, secondo le rispettive competenze, al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, al Ministero della sanità, alle regioni, alle UU.SS.LL. competenti per territorio ed a chiunque spetti di farla osservare.

2. È fatto obbligo ai titolari di allevamenti, di stazioni private e pubbliche di fecondazione, di centri di produzione dello sperma, di recapiti e di centri di produzione di embrioni di:

a) consentire il libero accesso agli impianti e ai locali di allevamento al personale incaricato della vigilanza per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli;

b) presentare tutti i documenti e fornire le informazioni richieste dall'Autorità competente.

Art. 32.

Controlli di qualità

1. I centri di produzione dello sperma provvederanno ad effettuare analisi di qualità per ogni partita di materiale seminale prodotto od importato, con riferimento, almeno, ai parametri, dopo scongelamento, di: concentrazione totale, concentrazione di spermatozoi progressivamente mobili, motilità totale e percentuale e anomalie morfologiche totali e percentuali. Gli esiti di dette analisi devono essere mantenuti in appositi archivi per dieci anni.

2. I centri di produzione e i gruppi di raccolta di embrioni, limitatamente agli embrioni congelati ed immagazzinati, provvederanno a riportare sui registri relativi agli embrioni prodotti, lo stadio di sviluppo dell'embrione, la classe qualitativa, le informazioni sulla curva di congelamento e sul metodo di scongelamento.

3. Le regioni e il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali provvedono, tramite l'Istituto sperimentale «Lazzaro Spallanzani» alla effettuazione di analisi sulle partite di materiale seminale a qualsiasi titolo distribuito, al fine della verifica del rispetto dei requisiti di cui al precedente comma 1. Detto Istituto opera sulla base di direttive tecniche emanate, con apposito provvedimento, dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il Ministero della sanità.

Art. 33.

Controlli sanitari

1. Le UU.SS.LL. competenti per territorio, avvalendosi della collaborazione tecnico-scientifica degli istituti zooprofilattici, effettuano, almeno una volta all'anno, una visita alle stazioni di fecondazione pubblica ed ai recapiti ed almeno due volte all'anno una visita ai centri di produzione di materiale seminale, ai gruppi di raccolta di embrioni ed ai centri di produzione di embrioni, al fine di verificare il rispetto delle necessarie norme di igiene e sanità.

2. Su richiesta dei gestori delle stazioni di monta e dei centri di produzione di sperma, le UU.SS.LL. competenti per territorio devono procedere alla visita ed agli accertamenti dello stato sanitario dei riproduttori nelle stazioni e centri medesimi, per constatare l'assenza di malattie infettive e diffusive a norma delle vigenti disposizioni di polizia veterinaria e delle ordinanze emanate dal Ministero della sanità.

Art. 34.

Divieto di commercializzazione e obbligo di distruzione del materiale seminale difforme

1. È obbligatoria la distruzione ed è vietata la distribuzione e commercializzazione delle partite di materiale seminale, embrioni o altro materiale riproduttivo che:

a) a seguito delle analisi a campione eseguite dall'Istituto di cui al precedente art. 32 non risultino conformi a quanto dichiarato nella certificazione delle partite;

b) non abbiano i requisiti sanitari previsti dalle vigenti disposizioni di legge;

c) provengano da riproduttori privi dei requisiti genetici e/o sanitari previsti;

d) provengano da riproduttori maschi risultati negativi a seguito di prove di valutazione genetica o, comunque, radiati dalla corrispondente sezione del libro genealogico.

2. La distruzione delle dosi di materiale seminale deve avvenire alla presenza del rappresentante della regione competente per territorio e dell'associazione allevatori o di altro ente che tiene il libro genealogico o il registro anagrafico della razza o specie interessata.

3. I recapiti che intendono distruggere dosi di materiale seminale debbono obbligatoriamente farlo tramite restituzione al centro di produzione che le ha fornite. Gli allevatori che intendono distruggere del materiale seminale debbono rinviare le dosi al recapito fornitore. I centri di produzione e i recapiti collegati debbono apporre specifiche annotazioni di tale movimentazione e distruzione sui registri di carico e scarico.

Capo VI

IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE DI BESTIAME E MATERIALE DA RIPRODUZIONE

Art. 35.

Requisiti del bestiame e del materiale seminale e controlli

1. Il bestiame da riproduzione, nonché il materiale seminale, embrioni ed oociti, parimenti provenienti da bestiame da riproduzione, sono ammessi all'importazione solo se originari dei Paesi C.E.E. o dei Paesi terzi per i quali il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali abbia rilevato l'esistenza di una disciplina tecnica di selezione equivalente a quella nazionale.

2. I requisiti dei riproduttori e del loro materiale da riproduzione, oggetto di importazione o di esportazione, nonché i Paesi di origine, la documentazione zootecnica necessaria e le procedure richieste, sono quelli stabiliti dal decreto ministeriale n. 97 dell'11 gennaio 1988 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1988), modificato da ultimo con decreto ministeriale n. 17901 del 31 dicembre 1992 (*Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 18 gennaio 1993).

3. Il controllo zootecnico in frontiera presso i competenti uffici doganali è esercitato dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali che si avvale dei funzionari appositamente designati dalle regioni ed autorizzati con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

4. Le associazioni degli allevatori ed altri enti che tengono i libri genealogici, forniranno tempestivamente ai centri di produzione, ai recapiti, alle regioni e al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali l'elenco dei riproduttori esteri, per i quali la commissione tecnica centrale del libro genealogico ha riconosciuto validità genetica per il miglioramento delle razze in Italia.

Capo VII

NORME FINALI

Art. 36.

1. Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 30/91, le regioni e le province autonome provvederanno, entro sei mesi dalla emanazione del presente regolamento, all'eventuale adeguamento della propria normativa in materia.

Art. 37.

1. I successivi allegati:

1) certificato di intervento fecondativo;

2) certificato di impianto embrionale;

3) certificato di accompagnamento materiale seminale congelato;

4) certificato di accompagnamento embrioni congelati;

5) registro di carico e scarico;

6) requisiti sanitari dei riproduttori maschi adibiti alla monta naturale pubblica;

7) requisiti sanitari dei riproduttori destinati ad un centro di produzione dello sperma;

8) requisiti sanitari per la raccolta dello sperma;

9) requisiti sanitari per la raccolta e il trattamento degli embrioni;

10) requisiti sanitari degli animali donatori di embrioni,

fanno parte integrante del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 gennaio 1994

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
DIANA

Il Ministro della sanità
GARAVAGLIA

Visto, *il Guardasigilli* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1994
Registro n. 1 Agricoltura, foglio n. 29

ALLEGATO 1

CERTIFICATO INTERVENTO FECONDATIVO

Regione .... Cod. ISTAT

C.I.F. Certificato Intervento Fecondativo

CODICE A.N. ALLEVAMENTO

In mancanza cod. A.N. riportare nome ed indirizzo allevamento

SPECIE RAZZA MATRICOLA LG o in mancanza NOME FATTRICE

SPECIE RAZZA MATRICOLA LG DI RIPRODUTTORE MASCHIO

TIPO DI ACCOPPIAMENTO: NATURALE ☐ INSEM. ARTIFICIALE ☐ INSEM. ARTIF. CONG. ☐

CODICE FECONDATORE

COD. FISCALE/P. IVA

TIPO FECONDATORE: VETERINARIO ☐ OPER. PRATICO ☐

DATA RACCOLTA-N° ENTRO DATA (solo per insemin. artif.) AA MM GG N°

CODICE A.N. CENTRO DI RACCOLTA O STAZ. MONTA

DATA INTERVENTO

MONTA BRADA: DATA INGRESSO DATA USCITA

Copia per il fecondatore

3

FIRMA FECONDATORE

Regione .... Cod. ISTAT

C.I.F. Certificato Intervento Fecondativo

CODICE A.N. ALLEVAMENTO

In mancanza cod. A.N. riportare nome ed indirizzo allevamento

SPECIE RAZZA MATRICOLA LG o in mancanza NOME FATTRICE

SPECIE RAZZA MATRICOLA LG DI RIPRODUTTORE MASCHIO

TIPO DI ACCOPPIAMENTO: NATURALE ☐ INSEM. ARTIFICIALE ☐ INSEM. ARTIF. CONG. ☐

CODICE FECONDATORE

COD. FISCALE/P. IVA

TIPO FECONDATORE: VETERINARIO ☐ OPER. PRATICO ☐

DATA RACCOLTA N° ENTRO DATA (solo per insemin. artif.) AA MM GG N°

CODICE A.N. CENTRO DI RACCOLTA O STAZ. MONTA

DATA INTERVENTO

MONTA BRADA: DATA INGRESSO DATA USCITA

Copia per l'A.P.A.

2

FIRMA FECONDATORE

Regione .... Cod. ISTAT

C.I.F. Certificato Intervento Fecondativo

CODICE A.N. ALLEVAMENTO

In mancanza cod. A.N. riportare nome ed indirizzo allevamento

SPECIE RAZZA MATRICOLA LG o in mancanza NOME FATTRICE

SPECIE RAZZA MATRICOLA LG DI RIPRODUTTORE MASCHIO

TIPO DI ACCOPPIAMENTO: NATURALE ☐ INSEM. ARTIFICIALE ☐ INSEM. ARTIF. CONG. ☐

CODICE FECONDATORE

COD. FISCALE/P. IVA

TIPO FECONDATORE: VETERINARIO ☐ OPER. PRATICO ☐

DATA RACCOLTA-N° ENTRO DATA (solo per insemin. artif.) AA MM GG N°

CODICE A.N. CENTRO DI RACCOLTA O STAZ. MONTA

DATA INTERVENTO

MONTA BRADA: DATA INGRESSO DATA USCITA

Copia per l'allevatore

1

FIRMA FECONDATORE

Il modulo può essere modificato dalle Regioni ma i campi nonché il numero dei caratteri per campo va mantenuto.

ALLEGATO 2

CERTIFICATO IMPIANTO EMBRIONALE

Regione........ Cod. ISTAT

C.I.E. Certificato Impianto Embrionale

CODICE A.N. ALLEVAMENTO

(In mancanza cod. A.N. riportare nome ed indirizzo allevamento)

SPECIE RAZZA MATRICOLA I.G. o in mancanza NOME FATTRICE

SPECIE RAZZA MATRICOLA I.G. DELLA DONATRICE

SPECIE RAZZA MATRICOLA I.G. DI RIPRODUTTORE MASCHIO

CODICE VETERINARIO

COD. FISCALE / P. IVA

TIPO EMBRIONE: CONGELATO ☐ FRESCO ☐

TIPO EMBRIONE: DA ESPIANTO ☐ FECOND. IN VITRO ☐

DATA ESPIANTO (solo per embrioni espiantati) AA MM GG

DATA INTERVENTO

Copia per il fecondatore

3

FIRMA VETERINARIO

Regione Cod. ISTAT

C.I.E. Certificato Impianto Embrionale

CODICE A.N. ALLEVAMENTO

(In mancanza cod. A.N. riportare nome ed indirizzo allevamento)

SPECIE RAZZA MATRICOLA I.G. o in mancanza NOME FATTRICE

SPECIE RAZZA MATRICOLA I.G. DELLA DONATRICE

SPECIE RAZZA MATRICOLA I.G. DI RIPRODUTTORE MASCHIO

CODICE VETERINARIO

COD. FISCALE / P. IVA

TIPO EMBRIONE: CONGELATO ☐ FRESCO ☐

TIPO EMBRIONE: DA ESPIANTO ☐ FECOND. IN VITRO ☐

DATA ESPIANTO (solo per embrioni espiantati) AA MM GG

DATA INTERVENTO

Copia per l'A.P.A.

2

FIRMA VETERINARIO

Regione Cod. ISTAT

C.I.E. Certificato Impianto Embrionale

CODICE A.N. ALLEVAMENTO

(In mancanza cod. A.N. riportare nome ed indirizzo allevamento)

SPECIE RAZZA MATRICOLA I.G. o in mancanza NOME FATTRICE

SPECIE RAZZA MATRICOLA I.G. DELLA DONATRICE

SPECIE RAZZA MATRICOLA I.G. DI RIPRODUTTORE MASCHIO

CODICE VETERINARIO

COD. FISCALE / P. IVA

TIPO EMBRIONE: CONGELATO ☐ FRESCO ☐

TIPO EMBRIONE: DA ESPIANTO ☐ FECOND. IN VITRO ☐

DATA ESPIANTO (solo per embrioni espiantati) AA MM GG

DATA INTERVENTO

Copia per l'allevatore

1

FIRMA VETERINARIO

ALLEGATO 3

CERTIFICATO ACCOMPAGNAMENTO MATERIALE SEMINALE CONGELATO

Mittente
(rag.soc. e indirizzo.)

Codice fiscale o partita I.V.A.

Destinatario
(rag.soc. e indirizzo.)

Codice fiscale o partita I.V.A.

Codice A.N.
(se centro f.a)

Codice A.N.
(se allevatore)

CONTO VENDITA
se diversi da destinatario
rag.soc. e indirizzo

Codice fiscale o partita I.V.A.

OPER.PRATICO ☐

VETERINARIO ☐

Descrizione Articolo		Importato	Raccolta: data e progressivo dell'eiaculato	N° dosi
Specie e Razza	Matricola LG riproduttore maschio			
		☐	n°	
		☐	n°	
		☐	n°	
		☐	n°	
		☐	n°	
		☐	n°	
		☐	n°	
		☐	n°	
		☐	n°	
		☐	n°	
		☐	n°	
		☐	n°	
		☐	n°	

Data

Firma
(mittente)

Il modulo può essere modificato ma i campi nonché il numero dei caratteri per campo va mantenuto

ALLEGATO 4

CERTIFICATO ACCOMPAGNAMENTO EMBRIONI CONGELATI

Mittente (rag.soc. e indirizzo.)

Codice fiscale o partita I.V.A.

Destinatario (rag.soc. e indirizzo.)

Codice fiscale o partita I.V.A.

Codice A.N. (se centro f.a)

Codice A.N. (se allevatore)

CONTO VENDITA se diversi da destinatario rag.soc. e indirizzo.

Codice fiscale o partita I.V.A.

Descrizione Articole		Importato	Data espianto (embrioni espiantati)	N° Embrioni
Specie e Razza	Matricole LG riprodut. maschio 1ª riga riprodut. femmina 2ª riga			
		□		
		□		
		□		
		□		

Data

Firma *(mittente)*

Il modulo può essere modificato ma i campi nonché il numero dei caratteri per campo va mantenuto

ALLEGATO 5

REGISTRI DI CARICO E SCARICO

1. *Registri di carico e scarico tenuti dai centri di produzione dello sperma e dai recapiti.*

Il registro di carico e scarico deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

a) numero progressivo della registrazione;

b) data della registrazione;

c) destinatario o mittente;

d) specie e razza;

e) matricola del riproduttore maschio;

f) identificazione della partita;

g) numero delle dosi;

h) Paese di provenienza, se importato.

2. *Registri di carico e scarico tenuti dai gruppi di raccolta e o dai centri di produzione di embrioni congelati.*

Il registro di carico e scarico deve contenere le seguenti indicazioni:

a) numero progressivo;

b) data della registrazione;

c) destinatario o mittente;

d) specie o razza;

e) matricola del riproduttore maschio;

f) matricola del riproduttore femmina (se presente);

g) data dell'espianto;

h) numero di embrioni presenti.

ALLEGATO 6

REQUISITI SANITARI DEI RIPRODUTTORI MASCHI ADIBITI ALLA MONTA NATURALE PUBBLICA

1. *Bovini*

Un riproduttore maschio della specie bovina, per essere autorizzato alla monta naturale pubblica, deve:

a) provenire da allevamenti:

ufficialmente indenni da tubercolosi;

ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica;

ufficialmente indenni o indenni da brucellosi;

b) essere stato sottoposto, con esito negativo, ad accertamento diagnostico per:

I. tricomoniasi;

II. tubercolosi;

III. brucellosi;

IV. leucosi bovina enzootica;

c) essere stato sottoposto al test di sieroneutralizzazione o test Elisa per la ricerca della rinotracheite bovina, con esito negativo oppure positivo in seguito alla vaccinazione effettuata con vaccino vivo somministrato per via intranasale;

d) essere stato sottoposto, almeno una volta all'anno, oltre che agli esami di cui alla precedente lettera *b)*, alla prova di sieroneutralizzazione o test Elisa per la rinotracheite bovina, con esito negativo qualora si tratti di bovini non vaccinati, oppure positivo, ma in seguito a vaccinazione, sempreché precedentemente l'animale abbia risposto negativamente ad un test sierologico.

2. *Bufalini*

Un riproduttore maschio della specie bufalina, per essere autorizzato alla monta naturale pubblica, deve:

a) provenire da allevamenti:

ufficialmente indenni da tubercolosi;

ufficialmente indenni o indenni da brucellosi;

b) essere stato sottoposto, da non oltre trenta giorni, con esito negativo, ad accertamento diagnostico per:

I. tricomoniasi;

II. rinotracheite bovina;

III. brucellosi;

IV. tubercolosi;

V. leucosi bovina enzootica;

c) essere sottoposto, almeno una volta all'anno, agli esami di cui alla precedente lettera *b)*.

3. *Equini*

Un riproduttore maschio della specie equina, per essere autorizzato alla monta naturale pubblica, deve:

a) essere stato sottoposto, da non oltre trenta giorni, con esito negativo, salvo quanto diversamente stabilito da provvedimenti del Ministero della sanità in ordine a specifici piani di profilassi e o eradicazione, ad accertamento diagnostico per:

I. anemia infettiva;

II. arterite virale;

III. encefalite virale;

IV. morbo coitale maligno;

V. morva;

VI. metrite equina contagiosa;

VII. rinopolmonite infettiva;

b) essere sottoposto, almeno una volta all'anno, agli accertamenti diagnostici di cui alla precedente lettera *a)*.

4. *Ovini e caprini*

Un riproduttore maschio della specie ovina e caprina, per essere autorizzato alla monta naturale pubblica, deve:

a) provenire da allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi;

b) essere stato sottoposto, da non oltre trenta giorni, con esito negativo, ad accertamento diagnostico per:

I. agalassia contagiosa;

II. artrite-encefalite virale della capra;

III. brucellosi;

IV. scrapie, visna-maedi;

V. aborto enzootico;

c) essere sottoposto, almeno una volta all'anno, agli accertamenti diagnostici di cui alla precedente lettera *b)*.

5. *Suini*

Tutti i verri adibiti alla monta naturale pubblica, devono:

a) provenire da aziende:

ufficialmente indenni da peste suina classica, come definite nel decreto del Ministro della sanità del 18 ottobre 1991, n. 427 (*Gazzetta Ufficiale* n. 15 dell'8 gennaio 1992);

indenni da brucellosi;

nelle quali nessun animale vaccinato contro l'afta epizootica sia stato presente nei dodici mesi precedenti;

nelle quali nessuna manifestazione clinica sierologica o virologica della malattia di Aujeszky sia stata osservata nei dodici mesi precedenti;

che non formino oggetto di divieti, conformemente alle esigenze della direttiva 64/432/CEE, per quanto riguarda la peste suina africana, l'esantema vescicolare dei suini, la malattia di Teschen e l'afta epizootica.

Gli animali non possono essere stati presenti precedentemente in allevamenti di stato sanitario inferiore;

b) essere stati sottoposti, durante i trenta giorni precedenti, con risultati negativi, agli accertamenti diagnostici per:

I. brucellosi,

II. peste suina classica,

III. malattia di Aujeszky, se si tratta di animali vaccinati con vaccino allestito da virus intero si può applicare la deroga di cui all'allegato 7, paragrafo 5. Suini, lettera *g)*;

c) essere sottoposti, almeno una volta all'anno, agli accertamenti diagnostici di cui alla precedente lettera *b)*.

ALLEGATO 7

REQUISITI SANITARI DEI RIPRODUTTORI DESTINATI AD UN CENTRO DI PRODUZIONE DELLO SPERMA

1. *Bovini.*

Un bovino, per essere ammesso ad un centro di raccolta dello sperma, deve:

a) essere stato sottoposto ad un periodo di isolamento di almeno trenta giorni;

b) provenire da un centro genetico per la valutazione dei riproduttori o provenire direttamente da un allevamento riconosciuto dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali:

ufficialmente indenne da tubercolosi,

ufficialmente indenne o indenne da brucellosi,

ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica o essere nato da una vacca che sia stata sottoposta, con risultato negativo, ad un test sierologico per la ricerca della leucosi bovina enzootica al massimo trenta giorni prima dell'ammissione dell'animale al centro. Qualora questa esigenza non potesse essere soddisfatta, lo sperma non potrà essere ammesso al commercio prima che il donatore abbia raggiunto i due anni di età e sia stato esaminato con esito negativo;

c) essere stato sottoposto, prima del periodo di isolamento e da non oltre trenta giorni, con esito negativo, ad accertamenti diagnostici per:

I. tubercolosi,

II. brucellosi,

III. leucosi bovina enzootica,

IV. rinotracheite bovina,

V. diarrea virale dei bovini.

In deroga al comma precedente può essere consentita l'introduzione di bovini che abbiano dato esito positivo al test diagnostico per la rinotracheite bovina in seguito a vaccinazione.

Nel caso in cui nulla osti da parte dell'autorità competente affinché i controlli vengano eseguiti nel luogo di isolamento, il periodo di isolamento decorre a partire dalla data di comunicazione dei relativi esiti;

d) durante i trenta giorni di isolamento gli animali devono essere sottoposti, con esito negativo, ad accertamento diagnostico per:

I. brucellosi,

II. campilobatteriosi (mediante immunofluorescenza o prova colturale),

III. tricomoniasi,

IV. rinotracheite bovina.

Se qualcuna delle prove dovesse risultare positiva, l'animale deve essere immediatamente allontanato;

e) aver subito un trattamento contro la leptospirosi con due iniezioni di streptomicina (25 mg/kg p.v.) ad un intervallo di quattordici giorni;

f) non presentare sintomi clinici di malattia il giorno dell'ammissione e provenire da una stazione di isolamento che al giorno della consegna risponda ufficialmente alle condizioni seguenti:

essere situata al centro di una zona, del raggio di 10 Km, nella quale, per almeno trenta giorni, non si siano manifestati casi di afta epizootica,

essere indenne, almeno da tre mesi, da afta epizootica e brucellosi,

essere indenne, almeno da trenta giorni, da diarrea virale bovina, encefalite spongiforme bovina, febbre catarrale maligna, leucosi bovina enzootica, peste bovina, pleuropolmonite essudativa contagiosa, rinotracheite/vulvo vaginite infettiva, tubercolosi;

g) essere sottoposti, almeno una volta all'anno, agli accertamenti diagnostici di cui alle precedenti lettere *c)* e *d)*, ad eccezione dell'accertamento diagnostico per la diarrea virale dei bovini.

2. *Bufalini.*

Un bufalo, per essere ammesso ad un centro di raccolta dello sperma, deve:

a) essere stato sottoposto ad un periodo di isolamento di almeno trenta giorni;

b) provenire da un centro genetico per la valutazione dei riproduttori o provenire direttamente da un allevamento riconosciuto dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali:

ufficialmente indenne da tubercolosi,

ufficialmente indenne o indenne da brucellosi;

c) essere stato sottoposto, prima del periodo di isolamento e da non oltre trenta giorni, con esito negativo, agli accertamenti diagnostici per:

I. tubercolosi,

II. brucellosi,

III. leucosi bovina enzootica,

IV. rinotracheite bovina,

V. diarrea virale dei bovini.

Nel caso in cui nulla osti da parte dell'autorità competente affinché i controlli vengano eseguiti nel luogo di isolamento, il periodo di isolamento decorre a partire dalla data di comunicazione dei relativi esiti;

d) durante i trenta giorni di isolamento gli animali devono essere sottoposti, con esito negativo, ad accertamento diagnostico per:

I. brucellosi,

II. campilobatteriosi (mediante immunofluorescenza o prova colturale),

III. tricomoniasi,

IV. rinotracheite bovina.

Se qualcuna delle prove dovesse risultare positiva, l'animale deve essere immediatamente allontanato;

e) aver subito un trattamento contro la leptospirosi con due iniezioni di streptomicina (25 mg/kg p.v.) ad un intervallo di quattordici giorni;

f) non presentare sintomi clinici di malattia il giorno dell'ammissione e provenire da una stazione di isolamento che al giorno della consegna risponda ufficialmente alle condizioni seguenti:

essere situata al centro di una zona, del raggio di 10 km, nella quale, per almeno trenta giorni, non si siano manifestati casi di afta epizootica,

essere indenni, almeno da tre mesi, da afta epizootica e brucellosi,

essere indenni, almeno da trenta giorni, da blue tongue, clamidiosi, diarrea virale bovina, febbre della vallata del Rift, febbre Q, leptospirosi, leucosi bovina enzootica, peste bovina, piroplasmosi, pleuropolmonite essudativa contagiosa, rinotracheite vulvo vaginite virale, tricomoniasi, tubercolosi, vibriosi genitale;

g) essere sottoposti, almeno una volta all'anno, agli accertamenti diagnostici di cui alle precedenti lettere *c)* e *d)*, ad eccezione dell'accertamento diagnostico per la diarrea virale dei bovini.

3. *Equini.*

Un equino, per essere ammesso ad un centro di raccolta dello sperma, deve:

a) essere stato sottoposto, prima del periodo di isolamento di trenta giorni e da non oltre trenta giorni, con esito negativo, salvo quanto diversamente stabilito da provvedimenti del Ministero della sanità in ordine a specifici piani di profilassi e/o eradicazione, agli accertamenti diagnostici per:

I. anemia infettiva,

II. arterite virale,

III. encefalite virale,

IV. morbo coitale maligno,

V. morva,

VI. metrite equina contagiosa,

VII. rinopolmonite infettiva.

Nel caso in cui nulla osti da parte dell'autorità competente affinché i controlli vengano eseguiti nel luogo di isolamento, il periodo di isolamento decorre a partire dalla data di comunicazione dei relativi esiti.

Se qualcuna delle prove dovesse risultare positiva, l'animale deve essere immediatamente allontanato;

b) non presentare sintomi clinici di malattia il giorno dell'ammissione e provenire da una stazione di isolamento che al giorno della consegna sia rimasta indenne, almeno da trenta giorni, da anemia infettiva, arterite virale, encefaliti virali, metrite contagiosa, morbo coitale maligno, morva, peste equina, rinopolmonite infettiva, salmonellosi *(S. abortus equi)*;

c) essere sottoposti, almeno una volta all'anno, agli accertamenti diagnostici di cui alla precedente lettera *a)*.

4. *Ovini e caprini*

Un ovino o un caprino, per essere ammesso ad un centro di raccolta dello sperma, deve:

a) essere stato sottoposto ad un periodo di isolamento di almeno trenta giorni;

b) provenire da un allevamento ufficialmente indenne da brucellosi;

c) essere stato sottoposto, prima del periodo di isolamento di trenta giorni e da non oltre trenta giorni, con esito negativo, agli accertamenti diagnostici per:

I. agalassia contagiosa,

II. artrite-encefalite virale della capra,

III. brucellosi,

IV. scrapie, visna-maedi,

V. aborto enzootico.

Nel caso in cui nulla osti da parte dell'autorità competente affinché i controlli vengano eseguiti nel luogo di isolamento, il periodo di isolamento decorre a partire dalla data di comunicazione dei relativi esiti.

Se qualcuna delle prove dovesse risultare positiva, l'animale deve essere immediatamente allontanato:

d) non presentare sintomi clinici di malattia il giorno dell'ammissione e provenire da una stazione di isolamento che al giorno della consegna risponda ufficialmente alle condizioni seguenti:

essere situata al centro di una zona, del raggio di 10 km, nella quale, per almeno trenta giorni, non si siano manifestati casi di afta epizootica,

essere indenni, almeno da tre mesi, da afta epizootica e brucellosi,

essere indenni, almeno da trenta giorni, da aborto enzootico, adenomatosi polmonare, agalassia contagiosa, artrite encefalite virale della capra, blue tongue, peste dei piccoli ruminanti, scrapie, vaiolo, visna-maedi;

e) essere sottoposti, almeno una volta all'anno, agli accertamenti diagnostici di cui alla precedente lettera *c)*.

5. *Suini.*

Tutti i verri ammessi in un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, devono:

a) essere stati sottoposti ad un periodo di isolamento di almeno trenta giorni in installazioni rispondenti ai requisiti di cui alla successiva lettera *f)* e riconosciute dalle autorità dello Stato membro ed in cui si trovano solamente verri che sono almeno dello stesso stato sanitario;

b) essere stati scelti, prima dell'isolamento di cui sopra, da aziende:

ufficialmente indenni da peste suina classica, come definite nel decreto del Ministro della sanità del 18 ottobre 1991, n. 427,

indenni da brucellosi,

nelle quali nessun animale vaccinato contro l'afta epizootica sia stato presente nei dodici mesi precedenti,

nelle quali nessuna manifestazione clinica sierologica o virologica della malattia di Aujeszky sia stata osservata nei dodici mesi precedenti,

che non formino oggetto di divieti, conformemente alle esigenze della direttiva 64/432/CEE, per quanto riguarda la peste suina africana, l'esantema vescicolare dei suini, la malattia di Teschen e l'afta epizootica.

Gli animali non possono essere stati presenti precedentemente in allevamenti di stato sanitario inferiore;

c) essere stati sottoposti, prima dell'isolamento di cui alla lettera *a)* e durante i trenta giorni precedenti, con risultati negativi, agli accertamenti diagnostici per:

I. brucellosi,

II. peste suina classica.

Nel caso in cui nulla osti da parte dell'autorità competente affinché i controlli vengano eseguiti nel luogo di isolamento, il periodo di isolamento decorre a partire dalla data di comunicazione dei relativi esiti;

d) essere stati sottoposti, durante gli ultimi quindici giorni del periodo di isolamento, agli accertamenti diagnostici, con esito negativo, per:

I. brucellosi,

II. peste suina classica,

III. afta epizootica,

IV. malattia di Aujeszky.

Fatte salve le disposizioni applicabili in caso di peste suina e afta epizootica, se qualcuna delle prove di cui sopra risulti positiva, l'animale deve essere immediatamente allontanato dai locali di isolamento. Nel caso di isolamento in gruppo, l'autorità competente prende le misure necessarie per permettere che gli animali restanti siano ammessi al centro di raccolta secondo le procedure previste dal presente regolamento.

Gli animali possono essere ammessi al centro di raccolta solo dopo esplicito permesso del veterinario responsabile del centro. Tutti i movimenti in entrata ed in uscita devono essere registrati;

e) aver subito un trattamento contro la leptospirosi con due iniezioni di streptomicina (25 mg/kg p.v.) ad un intervallo di quattordici giorni;

f) essere esenti da sintomi clinici di malattia il giorno dell'ammissione e provenire da una stazione di isolamento che, al giorno della consegna, risponda ai seguenti requisiti:

essere situata al centro di una zona, del raggio di 10 km, nella quale per almeno trenta giorni non si siano manifestati casi di afta epizootica e di peste suina,

essere indenni, almeno da tre mesi, da afta epizootica e brucellosi,

essere indenni, almeno da trenta giorni, dalla malattia di Aujeszky, nonché da malattia vescicolare dei suini, morbo di Teschen, peste suina africana, peste suina classica;

g) essere sottoposti, con esito negativo, alle seguenti prove:

I., nel caso di suini non vaccinati, prova di sieroneutralizzazione o test Elisa con impiego di tutti gli antigeni virali, nel caso di suini vaccinati con vaccino privato di glicoproteina I, test Elisa per gli antigeni

GI per quanto riguarda la malattia di Aujeszky. In deroga, per un periodo non superiore a mesi trentasei a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si può ritenere requisito valido un esito positivo alla prova di sieroneutralizzazione o test Elisa con impiego di tutti gli antigeni virali a condizione che:

gli aminali siano vaccinati con vaccino allestito da virus intero regolarmente registrato e venga acquisita la dichiarazione del veterinario che ha effettuato la vaccinazione riportante la data degli interventi e i dati relativi al vaccino impiegato,

sulla base di sopralluogo ufficiale del servizio veterinario della unità sanitaria locale sia possibile escludere la presenza di sintomi clinici della malattia di Aujeszky e/o gli eventuali casi sospetti siano stati sottoposti con esito negativo ad esami virologici;

II. prova di fissazione del complemento secondo la procedura dell'allegato *C* della direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la brucellosi;

III. test Elisa o prova di sieroneutralizzazione per la ricerca della peste suina classica.

Tutti i verri presenti da più di dodici mesi nel centro di raccolta devono essere sottoposti alle prove di cui ai punti I. e II. al più tardi diciotto mesi dopo la loro ammissione.

Fatte salve le disposizioni applicabili in caso di peste suina e afta epizootica, se qualcuna delle prove di cui sopra risulti positiva, l'animale deve essere isolato ed il suo sperma raccolto dopo la data dell'ultima prova negativa non può essere commercializzato.

Lo sperma raccolto da tutti gli altri animali del centro dalla data della prova positiva è immagazzinato separatamente e non può essere commercializzato sinché non sia stato ripristinato lo stato sanitario del centro.

ALLEGATO 8

REQUISITI SANITARI PER LA RACCOLTA DELLO SPERMA

1. Lo sperma deve provenire da animali che:

a) non mostrino segni di malattia il giorno della raccolta;

b) non siano stati vaccinati contro l'afta epizootica;

c) immediatamente prima della raccolta abbiano soggiornato presso un centro riconosciuto di raccolta dello sperma per un periodo continuo di almeno trenta giorni;

d) non vengano ammessi alla monta naturale;

e) si trovino presso centri di produzione dello sperma che siano rimasti indenni da afta epizootica da tre mesi almeno prima della raccolta fino a trenta giorni dopo la raccolta e che siano situati al centro di una zona del raggio di 10 km nella quale per almeno trenta giorni non si siano verificati casi di afta epizootica;

f) abbiano soggiornato presso centri di produzione dello sperma che siano rimasti indenni, nel periodo compreso fra trenta giorni prima della raccolta e trenta giorni dopo la raccolta, dalle seguenti malattie:

bovini: afta epizootica, brucellosi, diarrea virale bovina, encefalite spongiforma bovina, febbre catarrale maligna, leucosi bovina enzootica, peste bovina, pleuropolmonite essudativa contagiosa, rinotracheite/vulvo vaginite infettiva, tubercolosi;

suini: afta epizootica, brucellosi, malattia vescicolare dei suini, morbo di Teschen, peste suina africana, peste suina classica;

bufali: afta epizootica, blue tongue, brucellosi, clamidiosi, diarrea virale bovina, febbre della vallata del Rift, febbre Q, leptospirosi, leucosi bovina enzootica, peste bovina, piroplasmosi, pleuropolmonite essudativa contagiosa, rinotracheite/vulvo vaginite virale, tricomoniasi, tubercolosi, vibriosi genitale;

equini: anemia infettiva, arterite virale, encefaliti virali, metrite contagiosa, morbo coitale maligno, morva, peste equina, rinopolmonite infettiva, salmonellosi *(S. abortus equi);*

ovini e caprini: aborto enzootico, adenomatosi polmonare, afta epizootica, agalassia contagiosa, artrite encefalite virale della capra, blue tongue, brucellosi, peste dei piccoli ruminanti, scrapie, vaiolo, visna-maedi.

2. Gli antibiotici sottoelencati possono essere aggiunti alle seguenti concentrazioni nello sperma diluito definitivo:

non meno di:

500 U.I. per ml di streptomicina;

500 U.I. per ml di penicillina;

150 μ per ml di lincomicina;

300 μ per ml di spectinomicina.

È possibile anche usare una concentrazione diversa di antibiotici con effetto equivalente contro campilobatteri, leptospire e micoplasmi.

Subito dopo l'aggiunta degli antibiotici lo sperma diluito deve essere tenuto ad una temperatura di almeno 5 °C per non meno di 45 minuti.

3. Lo sperma destinato agli scambi intracomunitari deve:

a) essere immagazzinato nelle condizioni previste dal presente regolamento per un periodo minimo di trenta giorni, prima della spedizione;

b) essere trasportato in recipienti puliti, disinfettati e sterilizzati prima dell'impiego ed opportunamente sigillati e numerati, prima della loro uscita dal locale di immagazzinamento riconosciuto.

ALLEGATO 9

REQUISITI SANITARI PER LA RACCOLTA ED IL TRATTAMENTO DEGLI EMBRIONI

1. I prodotti di origine animale utilizzati nella raccolta ed il trattamento degli embrioni e nel mezzo di trasporto devono provenire da fonti che non comportano rischi per la salute degli animali o subiscono, prima dell'uso, un trattamento tale da prevenire eventuali rischi, ed inoltre:

a) l'agente criogeno non è stato impiegato in precedenza per altri prodotti di origine animale;

b) ogni embrione viene lavato almeno dieci volte in uno speciale bagno per embrioni che deve essere rinnovato ogni volta e che, salvo decisione contraria in applicazione della lettera *f)*, deve contenere tripsina, conformemente alle procedure internazionalmente riconosciute. Ogni bagno deve avere un grado di diluizione cento volte superiore al bagno precedente e ad ogni passaggio deve essere utilizzata una micropipetta sterile;

c) dopo l'ultimo lavaggio ogni embrione deve essere sottoposto ad esame microscopico su tutta la superficie in modo da constatare se la zona pellucida è intatta e priva di qualsiasi sostanza aderente;

d) ogni partita di embrioni che ha superato con successo l'esame di cui alla lettera *c)* è collocata in un recipiente sterile munito di un contrassegno conformemente all'art. 26, lettera *h)*, che viene immediatamente sigillato;

e) ove occorra, ogni embrione è quanto prima congelato e immagazzinato in un locale sottoposto al controllo del veterinario del gruppo e soggetto ad ispezione regolare da parte del veterinario ufficiale;

f) conformemente a quanto previsto dalle norme comunitarie sarà elaborato un protocollo relativo ai liquidi di lavaggio e di sciacquo autorizzati, alle tecniche di lavaggio e, se necessario, ai trattamenti enzimatici, nonché al mezzo di conservazione autorizzato per il trasporto. Fino all'adozione di un protocollo relativo ai trattamenti enzimatici, le norme nazionali relative all'impiego di tripsina rimangono applicabili, nel rispetto delle disposizioni generali del trattato;

g) ogni gruppo di raccolta di embrioni deve sottoporre ad analisi ufficiali per la ricerca di infezioni batteriche e virali campioni di sciacquo di liquidi di lavaggio, di embrioni disgregati e di ovuli non fecondati, prelevati nel corso delle sue attività. La procedura relativa alla campionatura ed all'esecuzione delle analisi, nonché le norme che devono venir rispettate, sono stabilite con decreto del Ministro della sanità. Il non rispetto di dette norme comporta la revoca dell'autorizzazione regionale.

ALLEGATO 10

REQUISITI SANITARI DEGLI ANIMALI DONATORI DI EMBRIONI

1. Ai fini della raccolta di embrioni gli animali donatori devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) essere rimasti nel territorio dello Stato o nel territorio della Comunità o del Paese terzo di raccolta nei sei mesi precedenti la raccolta in un allevamento che soddisfi alle condizioni stabilite al presente regolamento nel caso di animali destinati alla produzione di sperma per la specie bovina e obbligatorio che:

provengano da un allevamento ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica o che non abbia presentato negli ultimi tre anni, alcun segno clinico riferibile a leucosi bovina enzootica;

non abbiano presentato nell'anno precedente alcun segno clinico riferibile a rinotracheite infettiva vulvo vaginite pustolosa bovina;

b) nei sei mesi precedenti la raccolta degli embrioni gli animali donatori abbiano soggiornato in periodi successivi in non più di due diverse mandrie di stato sanitario inferiore.

Il giorno in cui vengono prelevati gli embrioni occorre che gli animali donatori siano detenuti in una azienda che non sia oggetto di misure di interdizione o quarantena e che non presenti segni clinici di malattia.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo vigente dell'art. 8 della legge del 15 gennaio 1991, n. 30 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 29 gennaio 1991) recante «Disciplina della riproduzione animale» è il seguente:

«Art. 8. — Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede ad emanare, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, apposito regolamento di esecuzione, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di:

a) istituzione ed esercizio delle stazioni di monta naturale e degli impianti per l'inseminazione artificiale, nonché di requisiti sanitari che devono possedere i riproduttori per essere ammessi ad operare nelle stesse stazioni ed impianti;

b) requisiti sanitari per prelievo, conservazione, impiego e distribuzione del materiale di riproduzione e di ovuli ed embrioni;

c) certificazione degli interventi fecondativi e raccolta-elaborazione dei dati riguardanti la riproduzione animale;

d) requisiti e controlli tecnico-sanitari per l'importazione ed esportazione dei riproduttori, del relativo materiale di riproduzione, nonché di ovuli ed embrioni».

— Il testo vigente dell'art. 17, comma 3, della legge del 23 agosto 1988, n. 400 (in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988) recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Nota all'art. 1:

— Il testo vigente dell'art. 5, comma 2, della legge 15 gennaio 1991, n. 30, è il seguente:

«2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, in presenza di specifiche esigenze zootecniche locali, le regioni e le province autonome possono, sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, autorizzare:

a) l'impiego di soggetti maschi della specie bufalina nonché, limitatamente al periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di soggetti maschi della specie suina non iscritti ai rispettivi libri genealogici per la fecondazione in monta naturale esclusivamente di fattrici allevate nella stessa azienda del riproduttore maschio;

b) l'impiego per la riproduzione in monta naturale di cavalli ed asini stalloni, con esclusione di cavalli da corsa e per sport equestri, che rispondano per razza e produzione tipica alle esigenze ed all'indirizzo zootecnico locale e per i quali non siano stati istituiti il libro genealogico od il registro anagrafico».

Nota all'art. 2:

— Il testo vigente dell'art. 3, comma 3, della legge 15 gennaio 1991, n. 30, è il seguente:

«3. I libri genealogici dei cavalli di razza puro sangue inglese e trottatore sono istituiti e tenuti dagli enti ippici di diritto pubblico, che formulano i piani tecnici per lo sviluppo dell'allevamento delle razze medesime e la selezione delle stesse in armonia con le direttive dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE). Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, fermi gli accordi internazionali in materia, sono stabiliti i requisiti genealogici, morfologici ed attitudinali, nonché le modalità per l'inserimento dei cavalli delle suddette razze in un apposito repertorio degli stalloni idonei sia alla monta naturale che all'inseminazione artificiale».

Nota all'art. 5:

Per la legge n. 30/1991 vedere nota all'art. 1.

Nota all'art. 8:

Per la legge n. 30/1991 vedere nota all'art. 2.

Nota all'art. 18:

— Il testo vigente dell'art. 2 della legge 11 marzo 1974, n. 74 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 26 marzo 1974) recante «Modifiche e integrazioni della legge 25 luglio 1952, n. 1009, e del relativo regolamento sulla fecondazione artificiale degli animali» è il seguente:

«Art. 2. — Gli enti locali e gli enti di sviluppo, nonché i consorzi, le cooperative, gli istituti e le organizzazioni che esplicano attività in campo zootecnico con particolare riguardo al settore della fecondazione animale, qualora intendano organizzare corsi della durata di tre mesi per operatori pratici nel campo della fecondazione artificiale presso centri di fecondazione, facoltà universitarie, istituti zooprofilattici e zootecnici specializzati, debbono essere autorizzati dal Ministero della sanità che approva i programmi dei corsi stessi.

Gli allievi che hanno frequentato uno dei corsi autorizzati ai sensi del precedente comma conseguiranno l'idoneità dopo aver superato una prova tecnico-pratica, a giudizio di una commissione presieduta dal veterinario provinciale e composta dall'ispettore agrario, da un rappresentante dell'ordine dei veterinari della provincia sede di esame, da un rappresentante dell'associazione allevatori e da un rappresentante dell'ente che organizza il corso.

Fa parte della commissione suddetta anche un veterinario direttore o responsabile di un impianto di fecondazione artificiale.

La commissione prevista dai precedenti commi è nominata dalla giunta regionale o, rispettivamente, dalla giunta delle province autonome di Trento e Bolzano».

Nota all'art. 23:

— La direttiva n. 89/556/CEE del 25 settembre 1989 (in G.U.C.E. n. L 302 del 19 ottobre 1989) stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da Paesi terzi di embrioni di animali domestici di specie bovina.

Nota all'art. 24:

— Per la direttiva n. 89/556/CEE vedere nota all'art. 23.

Note all'art. 35:

— Il decreto ministeriale n. 97 dell'11 gennaio 1988 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1988) reca: «Norme per l'importazione e l'esportazione del bestiame da riproduzione di razza pura nonché del materiale seminale ed ovuli fecondati provenienti parimenti da bestiame da riproduzione di razza pura».

— Il decreto ministeriale del 31 dicembre 1992 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 18 gennaio 1993) reca ultime modifiche al decreto ministeriale n. 97 dell'11 gennaio 1988.

Nota all'art. 36:

— Il testo vigente dell'art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, è il seguente:

«Art. 1. - 1. In attuazione delle direttive comunitarie, la presente legge individua, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 della Costituzione, i principi fondamentali relativi al settore della riproduzione animale, ferme restando le funzioni trasferite alle regioni in materia.

2. Nei limiti in cui attuino la normativa comunitaria, le disposizioni della presente legge costituiscono altresì, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica».

Nota all'allegato 6:

— Il decreto del Ministro della sanità del 18 ottobre 1991, n. 427 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 15 dell'8 gennaio 1992), reca: «Regolamento per la profilassi della peste suina classica».

— La direttiva del Consiglio del 26 giugno 1964, n. 64/432/CEE (in G.U.C.E. n. 121 del 29 luglio 1964) è relativa a: «Problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie ovina e suina».

Nota all'allegato 7:

— Per il D.M. n. 427/1991 vedere nota all'allegato 6.

94G0195

DECRETO 24 febbraio 1994.

Sostituzione del commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Rovigo.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 1 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1235, che conferisce ai Consorzi agrari provinciali la natura di società cooperative a r.l., assoggettandoli, per quanto non regolato dal decreto stesso, alle norme di cui agli articoli 2514 e seguenti del titolo VI, libro V, del codice civile;

Visto l'art. 35 del citato decreto legislativo che attribuisce al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la vigilanza ed il controllo sui Consorzi agrari provinciali menzionati;

Considerato che, a seguito della legge 4 dicembre 1993, n. 491, la citata attività di vigilanza compete al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste n. 25470 del 19 settembre 1991, con il quale il Consorzio agrario provinciale di Rovigo è stato posto in liquidazione coatta amministrativa ed il rag. Dino Dalmonte è stato nominato commissario liquidatore dal Consorzio stesso;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione dell'attuale commissario;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Franco Rizzi è nominato commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Rovigo, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Rovigo, via Porta a Mare n. 49, in sostituzione del rag. Dino Dalmonte.

Art. 2.

La liquidazione proseguirà secondo le ordinarie norme in vigore, con autorizzazione al commissario liquidatore di continuare, ai sensi dell'art. 206 della legge 16 marzo 1942, n. 267, l'esercizio dell'impresa (esercizio provvisorio).

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato per l'iscrizione, a cura del liquidatore, al registro delle imprese territorialmente competente.

Roma, 24 febbraio 1994

Il Ministro: DIANA

94A1623

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 10 marzo 1994.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso la corte di appello di Milano.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della corte di appello di Milano in data 15 febbraio 1994, pervenuta il 21 febbraio 1994, con la quale si comunica che il giorno 2 aprile 1993 vi è stata una astensione dal lavoro del personale delle poste di Varese;

Ritenuto, che a causa della astensione dal lavoro degli ufficiali delle poste di Varese, l'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso la corte di appello di Milano non ha potuto funzionare regolarmente nel giorno sopraindicato;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza dell'irregolare funzionamento dell'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso la corte di appello di Milano il giorno 2 aprile 1993, a causa

dell'astensione dal lavoro del personale delle poste di Varese, i termini di decadenza per il compimento di atti, limitatamente a quelli affidati agli ufficiali delle poste di Varese, presso il detto ufficio o a mezzo del personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Roma, 10 marzo 1994

Il Ministro CONSO

94A1700

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 febbraio 1994

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di novembre 1993 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze,

Sentito l'Ufficio italiano dei cambi,

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n 6 del 10 gennaio 1994, con il quale è stato accertato il cambio mensile delle valute estere per il mese di novembre 1993, indicando nell'art. 1 i valori massimi dei cambi giornalieri registrati nel mese, anziché la media mensile come previsto dall'art. 2 della legge 12 agosto 1993, n 312,

Considerata la necessità di sostituire il citato decreto ministeriale 23 dicembre 1993,

Decreta:

Art 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917, che vi fanno riferimento, la media mensile delle quotazioni delle valute estere rilevate ai sensi dell'art 2 della legge 12 agosto 1993, n. 312, è la seguente

Dollaro USA	Lit	1 668,174
Marco tedesco	»	980,620
Franco francese	»	282,342
Fiorino olandese	»	873,823
Franco belga	»	46,080
Lira sterlina	»	2.469,979
Lira irlandese	»	2.342,865
Corona danese	»	246,536
Dracma greca	Lit	6,845
ECU	»	1.881,284
Dollaro canadese	»	1.266,852
Yen giapponese	»	15.473
Franco svizzero	»	1.113,829
Scellino austriaco	»	139.442
Corona norvegese	»	225,681
Corona svedese	»	201.745
Marco finlandese	»	287,415
Escudo portoghese	»	9,590
Peseta spagnola	»	12,145
Dollaro australiano	»	1.108,610

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere diverse da quelle di cui all'art. 1 calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati settimanalmente con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia, è accertato, per il mese di novembre 1993, come segue

Afganistan.		
Afgani	Lit.	1,078
Albania		
Lek	»	15,095
Algeria		
Dinaro algerino	»	69,310
Angola.		
Kwanza	»	0,249
Antille olandesi:		
A/Guilder	»	915,200
Arabia Saudita:		
Riyal Saudita	»	444,811
Argentina:		
Peso Argentina	»	1.663,650
Aruba		
Fiorino Aruba	»	927.689
Bahamas:		
Dollaro Bahama	»	1.662.910
Bahrain:		
Dinaro Bahrain	»	4.402,945
Bangla Desh:		
Taka	»	42.280
Barbados		
Dollaro Barbados	»	825,621
Belize		
Dollaro Belize	»	830,305
Bermude:		
Dollaro Bermude	»	1.662.910
Bhutan:		
Rupia Bhutan	»	52,931

Birmania:		
Kyat	Lit.	260,473
Bolivia:		
Boliviano	»	377,565
Botswana:		
Pula	»	656,442
Brasile:		
Cruzeiro	»	8,634
Brunei:		
Dollaro Brunei	»	1.042,933
Bulgaria:		
Lev	»	62,322
Burundi:		
Franco Burundi	»	6,479
C.S.I.:		
Rublo Russia (M)	»	1,384
C.S.I.:		
Rublo Russia (U)	»	2.868,222
Cambogia:		
Riel Kampuchea	»	0,474
Capoverde:		
Escudo Capoverde	»	22,379
Caraibi:		
Dollaro Caraibi	»	615,033
Cayman Isole:		
Dollaro Cayman	»	1.953,734
Cile:		
Peso cileno	»	4,023
Cina:		
Renmimbi	»	286,664
Cipro:		
Lira cipriota	»	3.238,338
Colombia:		
Peso colombiano	»	2,040
Comore Isole:		
Franco C.F.A.	»	5,646
Comun. Finanz. Africana:		
Franco C.F.A.	»	5,646
Corea del Nord:		
Won Nord	»	772,365
Corea del Sud:		
Won Sud	»	2,058
Costa Rica:		
Colon Costarica	»	11,182
Croazia:		
Dinaro Croazia	»	0,255
Cuba:		
Peso cubano	»	2 192,586
Dominicana:		
Peso dominicano	»	130,834
Ecuador:		
Sucre	»	0,871
Egitto:		
Lira egiziana	»	492,556
El Salvador:		
Colon salvadoregno	Lit.	190,605
Emirati Arabi Uniti:		
Dirham Emirati Arabi	»	452,407
Estonia:		
Corona Estonia	»	123,577
Etiopia:		
Birr	»	336,828
Falkland Is.:		
Sterline Falkland	»	2.468,164
Fiji Is:		
Dollari Fiji	»	1.075,670
Filippine:		
Peso filippino	»	58,445
Gambia:		
Dalasi	»	194.954
Ghana:		
Cedi	»	2,322
Giamaica:		
Dollaro giamaicano	»	60,163
Gibilterra:		
Sterline Gibilterra	»	2.468,164
Gibuti:		
Franco Gibouti	»	9,425
Giordania:		
Dinaro giordano	»	2.373,149
Guatemala:		
Quetzal	»	284,072
Guinea Bissau:		
Peso Guinea Bissau	»	0,332
Guinea Conakry:		
Franco Conakry	»	2,044
Guyana:		
Dollaro Guyana	»	13,178
Haiti:		
Gourde	»	138,379
Honduras:		
Lempira	»	238,653
Hong Kong:		
Dollaro Hong Kong	»	215,062
India:		
Rupia indiana	»	52,931
Indonesia:		
Rupia indonesiana	»	0,792
Iran:		
Rial iraniano	»	0,990
Iraq:		
Dinaro iracheno	»	5.311,375
Islanda:		
Corona islandese	»	23,243
Israele:		
Shekel	»	564,532
Jugoslavia:		
New Dinaro jugoslavo	»	0,959

Kenia:		
Scellino keniota	Lit.	24,066
Kuwait:		
Dinaro Kuwait	»	5,565,360
Laos:		
New Kip	»	2,306
Lesotho:		
Maluti	»	494,098
Lettonia Latvia:		
Nuovo Lat	»	2.734,743
Libano:		
Lira libanese	»	0,965
Liberia:		
Liberian Dollaro	»	1.662,910
Libia:		
Dinaro libico	»	5.523,815
Lituania:		
Lita Lituania	»	420,632
Macao:		
Pataca	»	208,129
Madagascar:		
Franco Rep. Malgascia	»	0,869
Malawi:		
Kwacha	»	374.600
Malaysia:		
Ringgit	»	650,778
Maldive:		
Rufiyaa	»	138,668
Malta:		
Lira maltese	»	4.240,102
Marocco:		
Dirham Marocco	»	173,892
Mauritania:		
Ouguiya	»	14,364
Mauritius:		
Rupia Mauritius	»	90,690
Messico:		
Peso Messico	»	525,143
Mongolia:		
Tugrik	»	4,151
Mozambico:		
Metical	»	0,329
Nepal:		
Rupia nepalese	»	35,734
Nicaragua:		
Cordoba Oro	»	265,561
Nigeria:		
Naira	»	75,759
Nuova Zelanda:		
Dollaro neozelandese	»	904,926
Oman:		
Rial Oman	»	4.314,739
Pakistan:		
Rupia pakistana	»	55,312
Panama:		
Balboa	»	1.662,910
Papua Nuova Guinea:		
Kina	Lit.	1.676,122
Paraguay:		
Guarani	»	0,923
Perù:		
New Sol	»	768,306
Polinesia Francese:		
Franco C.F.P.	»	15,814
Polonia:		
Zloty	»	0,080
Qatar:		
Riyal Qatar	»	455,937
Repubblica Ceca:		
Corona Ceca	»	56,182
Repubblica Slovacca:		
Corona Slovacca	»	50,667
Romania:		
Leu	»	1,555
Rwanda:		
Franco Ruanda	»	11,398
Salomone Isole:		
Dollaro Salomone	»	521,113
Sant. Elena:		
Lira S. Elena	»	2.468,164
Sao Tomé:		
Dobra	»	6,918
Seychelles:		
Rupia Seychelles	»	319,467
Sierra Leone:		
Leone	»	3,019
Singapore:		
Dollaro Singapore	»	1.042,150
Siria:		
Lira siriana	»	79,074
Slovenia:		
Tallero Slovenia	»	13,381
Somalia:		
Scellino somalo	»	0,633
Sri Lanka:		
Rupia Sri Lanka	»	33,921
Sud Africa:		
Rand	»	494,098
Sudan:		
Dinaro sudanese	»	127,735
Surinam:		
Fiorino Surinam	»	930,315
Swaziland:		
Lilangeni	»	494,098
Taiwan:		
Dollaro Taiwan	»	61,844
Tanzania:		
Scellino Tanzania	»	3,739
Thailandia:		
Baht	»	65,964

Tonga Isola:		
Pa Anga	Lit.	1.101,821
Trinidad e Tobago:		
Dollaro Trinidad e T.	»	300,827
Tunisia:		
Dinaro tunisino	»	1.613,579
Turchia:		
Lira turca	»	0,122
Ucraina:		
Karbovanet Ucraina	»	0,060
Uganda:		
New Scellino	»	1,446
Ungheria:		
Forint ungherese	»	16,701
Uruguay:		
Peso uruguaiano	»	384,461
Vanuatu:		
Vatu	»	13,512
Venezuela:		
Bolivar	»	16,325
Vietnam:		
Dong	»	0,153
Western Samoa:		
Taia	»	638,462
Yemen Merid.:		
Dinaro Yemen	»	3.603,566
Yemen Sett.:		
Rial	»	100,642
Zaire:		
Zaire	»	355,515
Zambia:		
Kwacha	»	4,418
Zimbabwe:		
Dollaro Zimbabwe	»	248,075

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 1994

Il Ministro: GALLO

94A1622

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 21 febbraio 1994.

Elenco dei prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare per i quali viene confermata l'autorizzazione alla commercializzazione ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, di attuazione della direttiva n. 89/398/CEE concernente i prodotti destinati ad una alimentazione particolare;

Visto in particolare l'art. 16, che, al comma 1, prescrive l'obbligo da parte delle imprese titolari di provvedimenti di autorizzazione di alimenti per la prima infanzia o di prodotti dietetici di trasmettere al Ministero della sanità l'elenco dei prodotti per i quali chiedono il mantenimento dell'autorizzazione in quanto appartenenti ad uno dei gruppi indicati nell'allegato 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111;

Viste le domande trasmesse dalle imprese titolari dei provvedimenti di autorizzazione degli alimenti per la prima infanzia e dei prodotti dietetici;

Visti i pareri della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 11 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, emessi in data:

7 marzo 1984, come modificato da ultimo in data 11 gennaio 1994, in materia di prodotti dietetici sostitutivi di un pasto o dell'intera razione alimentare giornaliera;

18 dicembre 1985 in materia di alimenti senza glutine;

14 settembre 1992, come modificato da ultimo in data 11 gennaio 1994, in materia di alimenti adattati ad un intenso sforzo muscolare soprattutto per gli sportivi;

3 novembre 1993, come integrato da ultimo in data 11 gennaio 1994, in materia di alimenti destinati ai fini medici speciali;

3 novembre 1993 in materia di alimenti destinati ad individui affetti da turbe del metabolismo glucidico (diabete);

Decreta:

Art. 1.

1. È confermata l'autorizzazione per i prodotti elencati nell'allegato al presente decreto, fatta salva la successiva attività di revisione ai fini dell'adeguamento dei prodotti stessi alle più recenti acquisizioni di carattere nutrizionale.

Art. 2.

1. Ai prodotti dietetici e per la prima infanzia già autorizzati dal Ministro della sanità e non inclusi nell'elenco di cui all'art. 1 si applica quanto previsto ai commi 5, 6 e 7 dell'art. 16 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 1994

Il Ministro: GARAVAGLIA

ALLEGATO AL DECRETO MINISTERIALE RECANTE L'ELENCO DEI PRODOTTI ALIMENTARI DESTINATI AD UNA ALIMENTAZIONE PARTICOLARE PER I QUALI VIENE CONFERMATA L'AUTORIZZAZIONE ALLA COMMERCIALIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART 16, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 1 92, N 111

A) FORMULE PER LATTANTI

	Impresa	Denominazione prodotto	Autorizzazione
	—	—	—
1	ABBOTT S p A	SIMILAC ISOMIL LIQUIDO CONCENTRATO	7005BIS/2607A DEL 01/12/71
2	ABBOTT S p A	SIMILAC MULTIGEN	700 6/3828 DEL 13/02/78
3	BONOMELLI S r l	GALLIEVA 1	706/6264 DEL 26/04/91
4	BONOMELLI S r l	VEGELACT	706/5574 DEL 23/01/88
5	DICOFARM S p A	FORMULAT 1	706/6736 DEL 27/11/90
6	DIELE PRODOTTI DIETETICI S r l.	DIELAT 1	706/5660 DEL 01/06/88
7	DIELE PRODOTTI DIETETICI S r l	DIELAT 1 LIQUIDO	706/5991 DEL 08/05/90
8	DIELE PRODOTTI DIETETICI S r l	MILUPA APTAMIL	706/5471 DEL 17/03/87
9	DIELE PRODOTTI DIETETICI S r l	MILUPA APTAMIL 1	706/5058 DEL 20/12/84
10	DIELE PRODOTTI DIETETICI S r l	MILUPA APTAMIL 1 LIQUIDO	706/5109 DEL 07/03/85
11	DIELE PRODOTTI DIETETICI S r l	MILUPA APTAMIL LIQUIDO	706/5472 DEL 17/03/87
12	DIELE PRODOTTI DIETETICI S r l	MILUPA MILUMIL 1	706/5805 DEL 17/02/89
13	DIELE PRODOTTI DIETETICI S r l	MILUPA MILUMIL 1 LIQUIDO	706/5877 DEL 24/07/89
14	DIELE PRODOTTI DIETETICI S r l	MILUPA NEKTARMIL	706/4106 DEL 14/09/79
15	DIELE PRODOTTI DIETETICI S r l	MILUPA NEKTARMIL LIQUIDO	700 6/4258 DEL 21/02/80
16	DIELE PRODOTTI DIETETICI S r l	MILUPA SOM	706/5458 DEL 05/02/87
17	HUMANA ITALIA S p A	BABY FIT	706/3406 DEL 14/07/75
18	HUMANA ITALIA S p A	HUMANA 1 LIQUIDO	706/6044 DEL 02/08/90
19	HUMANA ITALIA S p A	HUMANA 1 POLVERE	706/6011 DEL 09/05/90
20	HUMANA ITALIA S p A	HUMANA 2 POLVERE	706/5996 DEL 08/05/90
21	HUMANA ITALIA S p A	HUMANA SL SINELAC	706/6013 DEL 10/05/90
22	MEDIFOOD S r l	PREMIUM	706/5125 DEL 27/03/85
23	MEDIFOOD S r l	PREMIUM BABYMILK LIQUIDO PRONTO PER L'USO	706/5585 DEL 05/02/88
24	NESTLÈ S p A	ALSOY	706/5559 DEL 08/01/88
25	NESTLÈ S p A	LATTE GUIGOZ	706/5280 DEL 20/03/86
26	NESTLE S p A	NAN	706/5575 DEL 27/01/88
27	NESTLÈ S p A	NAN LIQUIDO PRONTO PER L USO	706/5910 DEL 30/11/89
28	NESTLE S p A	NATIVA 1 LIQUIDO PRONTO PER L'USO	706/5923 DEL 13/12/89
29	NESTLE S p A	NIDAL	706/4687 DEL 02/09/82
30	NESTLE S p A	NIDINA 1	706/6395 DEL 29/10/91
31	NESTLE S p A	NIDINA LIQUIDO PRONTO PER L'USO	706/5336 DEL 31/07/86
32	NESTLE S p A	PELARGON	706/4518 DEL 02/12/81
33	NUTRICIA S p A	NEO SOJAL 1	706/6445 DEL 13/12/91
34	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	DIETERBA ADDILAT	700 5BIS/2552 DEL 03/06/69
35	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	DIETERBA ADDILAT LIQUIDO	700 5BIS/2773 DEL 05/05/71
36	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	DIETERBA AUXOLAC	700 6/3765 DEL 20/12/77
37	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	DIETERBA AUXOLAC LIQUIDO PRONTO PER L'USO	706/4896 DEL 25/01/84
38	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	DIETERBA DODELAC LIQUIDO PRONTO PER L'USO	706/4881 DEL 12/01/84
39	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	DIETERBA EULAC LIQUIDO PRONTO PER L'USO	706/4554 DEL 12/02/82
40	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	DIETERBA EULAC 1 LATTE IN POLVERE ADATTATO	706/5008 DEL 01/08/84
41	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	DIETERBA MULTILAC	706/5106 DEL 07/03/85
42	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	DIETERBA PRIMI GIORNI LIQUIDO	706/6080 DEL 18/10/90
43	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	DODELAC	706/3664 DEL 11/06/77
44	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	EULAC LATTE IN POLVERE ADATTATO	706/3957 DEL 28/11/78
45	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	NIPIOL ADDILAT	700 5BIS/2552 DEL 03/06/69
46	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	NIPIOL ADDILAT LIQUIDO	700 5BIS/2773 DEL 05/05/71
47	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	NIPIOL PRIMI GIORNI LIQUIDO	706/6080 DEL 18/10/90
48	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	NIPIOLAT	706/4538 DEL 04/01/82
49	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	PLASMON ADDILAT	700 5BIS/2552 DEL 03/06/69
50	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	PLASMON ADDILAT LIQUIDO	700 5BIS/2773 DEL 05/05/71
51	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	PLASMON PRIMI GIORNI LIQUIDO	706/6080 DEL 18/10/90
52	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	VIVENA LATTE LIQUIDO DA USARSI IN BIBERON	706/5179 DEL 25/07/85
53	STAR-STABILIMENTO ALIMENTARE S p A	PANTOLAC AZZURRO	700 6/3869 DEL 11/05/78
54	WANDER S p A	ELACTO	706/3556 DEL 13/01/77
55	WYETH S p A	S - 26 LIQUIDO	706/5422 DEL 14/01/87
56	WYETH S p A	S - 26 POLVERE	706/5510 DEL 02/06/77
57*	WYETH S p A	VISOY LIQUIDO	706/5604 DEL 25/02/88
58	WYETH S p A	VISOY POLVERE	706/5605 DEL 27/02/88

B) FORMULE DI PROSEGUIMENTO ED ALTRI ALIMENTI PER LO SVEZZAMENTO

Impresa	Denominazione prodotto	Autorizzazione
59 BONOMELLI S r l	GALLIEVA 2	706/6382 DEL 29/10/91
60 BONOMELLI S r l	NURSILAT 2	706/5657 DEL 01/06/88
61 C P C ITALIA S p A	GERBER BISCOTTI	706/5897 DEL 24/10/89
62 C P C ITALIA S p A	GERBER PASTINA	700 6/3803 DEL 03/02/78
63 DIELE PRODOTTI DIETETICI S r l	DIELAT 2	706/5659 DEL 01/06/88
64 DIELE PRODOTTI DIETETICI S r l	MILUPA APTAMIL 2	706/5844 DEL 22/05/88
65 DIELE PRODOTTI DIETETICI S r l	MILUPA APTAMIL PIU CON FRUTTA MISTA	706/5941 DEL 21/02/90
66 DIELE PRODOTTI DIETETICI S r l	MILUPA BABYDÌ PAPPA DI LATTE E RISO	706/5332 DEL 31/07/86
67 DIELE PRODOTTI DIETETICI S r l	MILUPA BABYDÌ PAPPA DI LATTE E RISO CON MAIS E TAPIOCA	706/5333 DEL 31/07/86
68 DIELE PRODOTTI DIETETICI S r l	MILUPA BISCOTTO GRANULATO	706/5111 DEL 07/03/85
69 DIELE PRODOTTI DIETETICI S r l	MILUPA BISCOTTO JUNIOR	700 6/4009 DEL 03/03/79
70 DIELE PRODOTTI DIETETICI S r l	MILUPA CREMA DI AVENA	700 6/4107 DEL 14/09/79
71 DIELE PRODOTTI DIETETICI S r l	MILUPA CREMA DI CEREALI CON FRUTTA MISTA	706/6049 DEL 11/08/90
72 DIELE PRODOTTI DIETETICI S r l	MILUPA CREMA DI FRUMENTO	700 6/4122 DEL 24/09/79
73 DIELE PRODOTTI DIETETICI S r l	MILUPA CREMA DI RISO, MAIS, TAPIOCA	706/5251 DEL 19/02/86
74 DIELE PRODOTTI DIETETICI S r l	MILUPA CREMA DI RISO MILURIS	700 6/3768 DEL 20/12/77
75 DIELE PRODOTTI DIETETICI S r l	MILUPA CREMA D'ORZO	706/6050 DEL 11/08/90
76 DIELE PRODOTTI DIETETICI S r l	MILUPA CREMA MULTICEREALI	700 6/4175 DEL 16/11/79
77 DIELE PRODOTTI DIETETICI S r l	MILUPA LA FARINA LATTEA	700 6/3923 DEL 19/07/78
78 DIELE PRODOTTI DIETETICI S r l	MILUPA MILFARIN FARINA LATTEA PRONTA AL RISO	706/4368 DEL 28/11/80
79 DIELE PRODOTTI DIETETICI S r l	MILUPA MILFARIN FARINA LATTEA PRONTA CON 7 CEREALI	706/3990 DEL 14/02/79
80 DIELE PRODOTTI DIETETICI S r l.	MILUPA MILFARIN FARINA LATTEA PRONTA CON BISCOTTI E MIELE	706/3806 DEL 03/02/78
81 DIELE PRODOTTI DIETETICI S r l	MILUPA MILFRUTTA FARINA LATTEA PRONTA CON BANANA	706/4367 DEL 28/11/80
82 DIELE PRODOTTI DIETETICI S r l	MILUPA MILFRUTTA FARINA LATTEA PRONTA CON FETTE BISCOTTATE, FRUTTA MISTA	706/4556 DEL 23/02/82
83 DIELE PRODOTTI DIETETICI S.r.l.	MILUPA MILFRUTTA FARINA LATTEA PRONTA CON FRUTTA MISTA	706/5026 DEL 27/09/84
84 DIELE PRODOTTI DIETETICI S r l.	MILUPA MILFRUTTA FARINA LATTEA PRONTA CON MELA	706/4365 DEL 28/11/80
85 DIELE PRODOTTI DIETETICI S.r l.	MILUPA MILFRUTTA FARINA LATTEA PRONTA CON PERA	706/4366 DEL 28/11/80
86 DIELE PRODOTTI DIETETICI S r l	MILUPA MILFRUTTA FARINA LATTEA PRONTA CON PESCA E ALBICOCCA	700 6/3942 DEL 22/09/78
87 DIELE PRODOTTI DIETETICI S r l	MILUPA MILUMIL 2	706/4707 DEL 06/12/82
88 DIELE PRODOTTI DIETETICI S r l.	MILUPA MILUMIL 2 LIQUIDO	706/6105 DEL 27/11/90
89 DIELE PRODOTTI DIETETICI S r l	MILUPA MILUMILPIU CON BISCOTTO	706/5549 DEL 03/12/87
90 DIELE PRODOTTI DIETETICI S r l.	MILUPA MILUMILPIU LATTE DI PROSEGUIMENTO CON RISO	706/5550 DEL 03/12/87
91 DIELE PRODOTTI DIETETICI S.r.l.	MILUPA MINESTRINA DI RISO CON VERDURE	706/6048 DEL 11/08/90
92 DIELE PRODOTTI DIETETICI S r l	MILUPA PAPPA DI VERDURE PASTO PRONTO CON CAROTE E POMODORO	706/4399 DEL 05/01/81
93 DIELE PRODOTTI DIETETICI S r l	MILUPA PAPPA DI VERDURE PASTO PRONTO DI VERDURE MISTE	706/4398 DEL 05/01/81
94 DIELE PRODOTTI DIETETICI S r l	MILUPA PAPPA PRONTA FARINA LATTEA CON ANANAS	700 6/3941 DEL 22/09/78
95 DIELE PRODOTTI DIETETICI S r l	MILUPA PAPPA PRONTA FARINA LATTEA CON ARANCIA	700 6/3896 DEL 05/07/78
96 DIELE PRODOTTI DIETETICI S r l	MILUPA PAPPA PRONTA FARINA LATTEA CON AVENA INTEGRALE	706/4544 DEL 04/01/82
97 DIELE PRODOTTI DIETETICI S r l	MILUPA PAPPA PRONTA FARINA LATTEA CON NOCCIOLA E CIOCCOLATO	706/4543 DEL 04/01/82
98 DIELE PRODOTTI DIETETICI S r l.	MILUPA SEMOLINO MILUVIT	700 6/3575 DEL 28/01/77
99 DIELE PRODOTTI DIETETICI S r l	MILUPA SOM PAPPA SENZA LATTE	706/5353 DEL 09/10/86
100 DIETITAL S r l	CREMA DI RISO DEMA	7005BIS/2469 DEL 17/02/69
101 DIETITAL S r l	CREMA FOSFATA DEMA PRECOTTA	7005BIS/2642 DEL 30/01/70
102 DIETITAL S r l	FARINA BISCOTTATA DEMA	7005BIS/2468 DEL 17/02/69
103 DIETITAL S r l.	SEMOLINO DI GRANO DEMA	7005BIS/2470 DEL 17/02/69
104 DIETITAL S r l	SEMOLINO DI RISO DEMA	7005BIS/2471 DEL 17/02/69
105 HUMANA ITALIA S p A	BABY QUARK PAPPA CON BANANE	700 5/3297 DEL 09/05/74
106 HUMANA ITALIA S p A	BABY QUARK PAPPA CON MELE	700 5/3298 DEL 09/05/74
107 HUMANA ITALIA S p A	FARINA LATTEA BANANE E BISCOTTI	7005BIS/3075 DEL 28/12/72
108 HUMANA ITALIA S p A	FARINA LATTEA CACAO E NOCCIOLE	706/3855 DEL 19/04/78
109 HUMANA ITALIA S p A	FARINA LATTEA CON ARANCE	706/4496 DEL 10/11/81
110 HUMANA ITALIA S p A	HUMANA 3 POLVERE	706/5995 DEL 08/05/90
111 LO BELLO FOSFOVIT S r l	BISCOTTO FOSFOVIT	700 5/3233 DEL 15/12/73
112 LO BELLO FOSFOVIT S r l	PAPPA FOSFOVIT FARINA LATTEA DIASTASATA A BASE DI ARANCIA	706/4483 DEL 11/07/81
113 LO BELLO FOSFOVIT S r l	PAPPA FOSFOVIT FARINA LATTEA DIASTASATA E BISCOTTATA CON BANANA	706/4482 DEL 11/07/81
114 LO BELLO FOSFOVIT S r l	PAPPA FOSFOVIT FARINA LATTEA DIASTASATA E BISCOTTATA CON FRUTTA MISTA	706/3412 DEL 29/07/75

Impresa	Denominazione prodotto	Autorizzazione
115 LO BELLO FOSFOVIT S r l	PAPPA FOSFOVIT FARINA LATTEA DIASTASATA E BISCOTTATA CON MELA	706/4489 DEL 03/10/81
116 MEDIFOOD S r l	PREMIUM 2	706/5629 DEL 31/03/88
117 MILUPA S p.A	MILUPA FIOR DI PASTA	706/5942 DEL 21/02/90
118 NESTLE S p A	BEBA	706/5163 DEL 04/07/85
119 NESTLE S p A	BISCOTTI NESTLÈ	706/5677 DEL 24/06/88
120 NESTLÈ S p A	BISCOTTINI DA BIBERON NESTLÈ	706/5680 DEL 24/06/88
121 NESTLÈ S p A	BISCOTTINO GRANULATO DA BIBERON NESTLE	706/6019 DEL 31/05/90
122 NESTLE S p A	FLORIGOZ CREMA DI RISO CON CAROTE	706/5335 DEL 31/07/86
123 NESTLE S p A	FLORIGOZ FARINA DI SOIA E RISO IPERPROTEICA	700 6/3165/E DEL 17/12/75
124 NESTLE S p A	FLORIGOZ FARINA LATTEA AL RISO CON MELE E BANANE	706/4450 DEL 23/04/81
125 NESTLÈ S p A	FLORIGOZ PRIMA FARINA	706/5686 DEL 11/07/88
126 NESTLÈ S p A	FLORIGOZ SEMOLINO ISTANTANEO	706/4307 DEL 19/06/80
127 NESTLÈ S p A	NESTLÈ FIOCCHI DI GRANO INTEGRALE CON ORZO E AVENA	706/6238 DEL 06/04/91
128 NESTLÈ S p A	NESTUM CREMA DI CEREALI AL RISO E MAIS CON TAPIOCA	706/5528 DEL 14/11/87
129 NESTLE S p A	SELAC FARINA LATTEA	706/6487 DEL 24/01/92
130 NESTLE S p A	SELAC FARINA LATTEA AL RISO VITAMINIZZATA	706/6486 DEL 24/01/92
131 NESTLE S p A	SELAC PAPPA LATTEA CON BANANE	706/6489 DEL 24/01/92
132 NESTLE S p A	SELAC PAPPA LATTEA CON FRUTTA MISTA	706/6488 DEL 24/01/92
133 NESTLÈ S p A	SELAC PAPPA LATTEA CON MELE	706/6485 DEL 24/01/92
134 NUTRICIA S p A	NEO SOJAL 2	706/6446 DEL 13/12/91
135 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	BISCOTTI PLASMON	706/4911 DEL 09/02/84
136 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	BISCOTTINI BIBERON FORMA GRANULARE	706/3985 DEL 08/02/79
137 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	BISCOTTINI NIPIOL	706/5358 DEL 09/10/86
138 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	BISCOTTINI NIPIOL GIOCOSI	706/4886 DEL 03/08/82
139 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	BISCOTTINI PRIMIMESI PLASMON AL MAIS E RISO	706/4340 DEL 12/09/80
140 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	CINQUE PIU UNO FIOCCO CEREALI CREMA DI CEREALI PRECOTTA NIPIOL	700 6/4243 DEL 31/01/80
141 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	CREMA DI RISO NIPIOL	7005BIS2057A DEL 03/06/69
142 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	CREMA DI RISO PLASMON	706/6472 DEL 24/01/92
143 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	CREMA DI RISO PRECOTTA NIPIOL	700 6/3554 DEL 13/06/77
144 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	CREMA IPOLIPIDICA VITAMINIZZATA	7005BIS/2804 DEL 31/05/71
145 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	DIETERBA BABYFIOC CREMA DI CEREALI MISTI CON VERDURE	706/5748 DEL 12/11/88
146 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	DIETERBA BABYFIOC CREMA DI CEREALI MISTI PRONTI SENZA COTTURA	706/5603 DEL 25/02/88
147 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	DIETERBA BABYFIOC CREMA DI FRUMENTO CON VERDURE PRONTA SENZA COTTURA	706/5744 DEL 12/11/88
148 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	DIETERBA BABYFIOC CREMA DI MAIS E TAPIOCA CON VERDURE PRONTA S/COTTURA	706/5656 DEL 01/06/88
149 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	DIETERBA BABYFIOC CREMA DI MAIS E TAPIOCA PRONTA SENZA COTTURA	706/4912 DEL 09/02/84
150 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	DIETERBA BABYFIOC CREMA DI RISO CAROTE PARMIGIANO	706/5617 DEL 30/03/88
151 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	DIETERBA BABYFIOC CREMA DI RISO CON VERDURE PRONTA SENZA COTTURA	706/5655 DEL 01/06/88
152 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	DIETERBA BABYFIOC CREMA DI RISO E FRUTTA MISTA PRONTA SENZA COTTURA	706/4895 DEL 25/01/84
153 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	DIETERBA BABYFIOC CREMA DI RISO MELA BANANA PRONTA SENZA COTTURA	706/4842 DEL 01/08/83
154 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	DIETERBA BABYFIOC CREMA DI RISO POMODORO PARMIGIANO PRONTA SENZA COTTURA	706/4793 DEL 09/05/83
155 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	DIETERBA BABYFIOC CREMA DI RISO PRONTA SENZA COTTURA	706/4843 DEL 01/08/83
156 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	DIETERBA BABYFIOC CREMA D ORZO	706/6480 DEL 24/01/92
157 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	DIETERBA BABYFIOC SEMOLINO DI GRANO DURO PRONTO SENZA COTTURA	706/5602 DEL 25/02/88
158 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	DIETERBA CREMA DI CEREALI MISTI	700 6/4184 DEL 03/12/79
159 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	DIETERBA EULAC 2 LATTE IN POLVERE DI PROSEGUIMENTO	706/5679 DEL 24/06/88
160 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	DIETERBA FARINA LATTEA CON CEREALI	706/4692 DEL 02/09/82
161 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	DIETERBA FARINA LATTEA ISTANTANEA CON RISO E MIELE	700 6/3730 DEL 17/10/77
162 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	DIETERBA GERMIL	700 5BIS/2003 DEL 30/12/63
163 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	DIETERBA PAPPA AL RISO	700 6/3740 DEL 02/11/77
164 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	DIETERBA PAPPA CON ANANAS	700 6/3741 DEL 02/11/77

Impresa	Denominazione prodotto	Autorizzazione
165 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A.	DIETERBA PAPPA CON BANANE	706/3739 DEL 02/11/77
166 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	DIETERBA PAPPA CON BISCOTTI	706/5438 DEL 23/01/87
167 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p.A	DIETERBA PAPPA CON FRUTTA MISTA	706/5439 DEL 23/01/87
168 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	DIETERBA PAPPA CON MELA	706/5440 DEL 23/01/87
169 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	DIETERBA PAPPA DI FRUMENTO E LATTE CON MELE	706/6366 DEL 16/10/91
170 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	DIETERBA PAPPA DI FRUMENTO E LATTE CON PERE	706/5609 DEL 24/03/88
171 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p.A	DIETERBA PAPPA DI LATTE E FRUMENTO CON BISCOTTI	706/6367 DEL 16/10/91
172 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	DIETERBA PAPPA DI LATTE E FRUMENTO CON FRUTTA MISTA	706/6368 DEL 16/10/91
173 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	DIETERBA PAPPA FARINA LATTEA ISTANTANEA CON ALBICOCCHE	700 6/4060 DEL 13/06/79
174 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	DIETERBA PASTINA AI 3 CEREALI	706/5153 DEL 13/06/85
175 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p.A	DIETERBA PRIMO BISCOTTO SENZA GLUTINE	700 6/4139 DEL 15/10/79
176 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	DIETERBA PRIMO BISCOTTO SENZA GLUTINE GRANULATO	700 6/4084 DEL 13/07/79
177 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	DIETERBA SEMOLINO DI GRANO	700 6/4216 DEL 20/12/79
178 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	DIETERBA VIVENA 2	706/6288 DEL 24/05/91
179 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	DIETERBA VIVENA 2 LIQUIDO	706/6081 DEL 18/10/90
180 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	FARINA LATTEA ERBA	706/5108 DEL 07/03/85
181 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	FARINA LATTEA ERBA ISTANTANEA	706/5343 DEL 31/07/86
182 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	FIOCCORISO NIPIOL	706/5063 DEL 20/10/84
183 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	FIOCCOSEMOLINO-SEMOLINO DI GRANO PRECOTTO NIPIOL	700 6/3825 DEL 03/02/78
184 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	LATTE DAVID PLASMON	706/5127 DEL 27/03/85
185 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	LINEA PRIMIMESI BISCOTTINI PLASMON SENZA GLUTINE	706/5725 DEL 07/10/88
186 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	LINEA PRIMIMESI PASTINA PLASMON	706/5674 DEL 22/06/88
187*PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	MINESTRINA DIETETICA ERBA ROSSA	706/4321 DEL 19/06/80
188 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	MINESTRINA DIETETICA ERBA VERDE	706/4320 DEL 19/06/80
189 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	MONTEFIORE BISCOTTO DIETETICO	706/6158 DEL 21/01/91
190 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p.A.	NIPIOL BISCOTTINI BIBERON	706/5865 DEL 20/07/89
191 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A.	NIPIOL BISCOTTINI GRANULATI SENZA GLUTINE	706/5408 DEL 09/12/86
192 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p.A.	NIPIOL BISCOTTINI SENZA GLUTINE	706/5283 DEL 20/03/86
193 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	NIPIOL FARINA LATTEA CON CEREALI	706/4692 DEL 02/09/82
194 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A.	NIPIOL FARINA LATTEA ISTANTANEA CON RISO E MIELE	700 6/3730 DEL 17/10/77
195 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	NIPIOL GERMIL	700 5BIS/2003 DEL 30/12/63
196 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A.	NIPIOL PASTINA AI CEREALI	706/6053 DEL 11/08/90
197 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A.	NIPIOL TRANSILAT LIQUIDO	706/6081 DEL 18/10/90
198 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p.A.	PAPPA DI VERDURE CON CEREALI NIPIOL	7005BIS/2962 DEL 10/05/72
199 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A.	PASTA PER BAMBINI NIPIOL	706/5626 DEL 31/03/88
200 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	PASTINA AL MANZO	700 6/3632 DEL 26/04/77
201 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	PASTINA AL POMODORO	700 6/3635 DEL 26/04/77
202 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	PASTINA ALLE VERDURE	700 6/3633 DEL 26/04/77
203 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	PASTINA CON CRUSCHELLO PLASMON	706/4650 DEL 01/06/82
204 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	PASTINA JUNIOR PLASMON	706/5633 DEL 14/04/88
205 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	PASTINA PER L'INFANZIA NIPIOL	706/5421 DEL 17/12/86
206 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A.	PASTINA PLAMON	706/5399 DEL 21/11/86
207 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	PASTINA PRIMA INFANZIA NIPIOL	700 6/2995/A DEL 29/07/75
208 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A.	PASTINA PRIMIMESI PLASMON AL MAIS E RISO	706/4443 DEL 18/04/81
209 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	PLASMON FARINA LATTEA CON CEREALI	706/4692 DEL 02/09/82
210 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A.	PLASMON FARINA LATTEA ISTANTANEA CON RISO E MIELE	700 6/3730 DEL 17/10/77
211 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A.	PLASMON GERMIL	700 5BIS/2003 DEL 30/12/63
212 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	PLASMON TRANSILAT LIQUIDO	706/6081 DEL 18/10/90
213 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A.	PRIMA PAPPA FARINA LATTEA ISTANTANEA AL RISO SENZA GLUTINE DIETERBA	706/5434 DEL 14/01/87
214 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	PRIMA PAPPA FARINA LATTEA ISTANTANEA CON RISO E MELE S/GLUTINE DIETERBA	706/5433 DEL 14/01/87
215 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	PRIMAPAPPA FARINA LATTEA ISTANTANEA CON RISO E BANANE S/GLUTINE DIETERBA	706/5432 DEL 14/01/87
216 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	PRIMAPAPPA FARINA LATTEA ISTANT CON RISO FRUTTA MISTA S/GLUTINE DIETERBA	706/5435 DEL 14/01/87
217 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	PRIMO BISCOTTO DIETERBA	706/4777 DEL 29/03/83
218 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	SEMOLINO DI GRANO DURO NIPIOL	706/5136 DEL 27/03/85
219 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	SEMOLINO DI RISO NIPIOL	7005BIS2089A DEL 03/06/69

Impresa	Denominazione prodotto	Autorizzazione
220 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p.A.	SEMOLINO DI RISO PLASMON	706/6376 DEL 29/10/91
221 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p.A.	SEMOLINO PLASMON DI SEMOLA DI GRANO DURO	706/6377 DEL 29/10/91
222 STAR-STABILIMENTO ALIMENTARE S.p.A.	ALIMENTO MELLIN	700.6/4056 DEL 02/06/79
223 STAR-STABILIMENTO ALIMENTARE S.p.A.	BISCOTTINI MELLIN	700.6/4641 DEL 01/06/82
224 STAR-STABILIMENTO ALIMENTARE S.p.A.	BISCOTTO DI RISO GRANULATO	700.6/4690 DEL 02/09/82
225 STAR-STABILIMENTO ALIMENTARE S.p.A.	DECORISO	700.6/4827 DEL 08/07/83
226 STAR-STABILIMENTO ALIMENTARE S.p.A.	MELLIN 2	700.6/4756 UNC-21/11/85
227 STAR-STABILIMENTO ALIMENTARE S.p.A.	PAPPA CEREALI CON VERDURE	700.6/5312 DEL 02/05/86
228 STAR-STABILIMENTO ALIMENTARE S.p.A.	PROGRESSI MELLIN BISCOTTI	700.6/5319 DEL 26/06/86
229 STAR-STABILIMENTO ALIMENTARE S.p.A.	PROGRESSI MELLIN BISCOTTI CON BANANE	700.6/5533 DEL 23/11/87
230 STAR-STABILIMENTO ALIMENTARE S.p.A.	PROGRESSI MELLIN BISCOTTI CON MELE	700.6/5532 DEL 23/11/87
231 WYETH S.p.A.	BONAMIL POLVERE	706/5351 DEL 09/10/86

C) ALTRI ALIMENTI PER LA PRIMA INFANZIA

Impresa	Denominazione prodotto	Autorizzazione
232 C.P.C. ITALIA S.p.A.	GERBER OMOGENEIZZATO ALBICOCCHE-MELE	700.6/4036 DEL 21/04/79
233 C.P.C. ITALIA S.p.A.	GERBER OMOGENEIZZATO BANANE-ANANAS	706/6001 DEL 08/05/90
234 C.P.C. ITALIA S.p.A.	GERBER OMOGENEIZZATO BANANE-MELE	700.6/4035 DEL 21/04/79
235 C.P.C. ITALIA S.p.A.	GERBER OMOGENEIZZATO CAROTE	706/6002 DEL 08/05/90
236 C.P.C. ITALIA S.p.A.	GERBER OMOGENEIZZATO FRUTTA MISTA	700.6/3993 DEL 14/02/79
237 C.P.C. ITALIA S.p.A.	GERBER OMOGENEIZZATO LINEA JUNIOR MANZO-PROSCIUTTO-VERDURE	700.6/4291 DEL 11/06/80
238 C.P.C. ITALIA S.p.A.	GERBER OMOGENEIZZATO LINEA JUNIOR POLLO-VERDURE	700.6/4621 DEL 22/03/80
239 C.P.C. ITALIA S.p.A.	GERBER OMOGENEIZZATO LINEA JUNIOR VITELLO-PROSCIUTTO-VERDURE	700.6/4293 DEL 11/06/80
240 C.P.C. ITALIA S.p.A.	GERBER OMOGENEIZZATO MANZO	700.6/3967 DEL 21/12/78
241 C.P.C. ITALIA S.p.A.	GERBER OMOGENEIZZATO MANZO-ORTAGGI	706/6003 DEL 08/05/90
242 C.P.C. ITALIA S.p.A.	GERBER OMOGENEIZZATO MANZO-PROSCIUTTO	700.6/3970 DEL 21/12/78
243 C.P.C. ITALIA S.p.A.	GERBER OMOGENEIZZATO MELE	700.6/3995 DEL 14/02/79
244 C.P.C. ITALIA S.p.A.	GERBER OMOGENEIZZATO ORTAGGI MISTI	706/6016 DEL 31/05/90
245 C.P.C. ITALIA S.p.A.	GERBER OMOGENEIZZATO PERE	700.6/3994 DEL 14/02/79
246 C.P.C. ITALIA S.p.A.	GERBER OMOGENEIZZATO POLLO	700.6/3966 DEL 21/12/78
247 C.P.C. ITALIA S.p.A.	GERBER OMOGENEIZZATO POLLO-ORTAGGI	706/6000 DEL 08/05/90
248 C.P.C. ITALIA S.p.A.	GERBER OMOGENEIZZATO POLLO-VITELLO	700.6/3965 DEL 21/12/78
249 C.P.C. ITALIA S.p.A.	GERBER OMOGENEIZZATO PRUGNE	700.6/3991 DEL 14/02/79
250 C.P.C. ITALIA S.p.A.	GERBER OMOGENEIZZATO VITELLO	700.6/3964 DEL 21/12/78
251 C.P.C. ITALIA S.p.A.	GERBER OMOGENEIZZATO VITELLO-ORTAGGI	706/6004 DEL 08/05/90
252 DIELE PRODOTTI DIETETICI S.r.l.	MILUPA LIO MANZO OMOGENEIZZATO LIOFILIZZATO MAGRO	706/6034 DEL 12/07/90
253 DIELE PRODOTTI DIETETICI S.r.l.	MILUPA LIO POLLO OMOGENEIZZATO LIOFILIZZATO MAGRO	706/6033 DEL 12/07/90
254 DIELE PRODOTTI DIETETICI S.r.l.	MILUPA LIO VITELLO OMOGENEIZZATO LIOFILIZZATO MAGRO	706/6031 DEL 12/07/90
255 DIELE PRODOTTI DIETETICI S.r.l.	MILUPA LIO VITELLO-POLLO OMOGENEIZZATO LIOFILIZZATO MAGRO	706/6032 DEL 12/07/90
256 NESTLÉ S.p.A.	BABEX MANZO	706/6323 DEL 05/06/91
257 NESTLÉ S.p.A.	BABEX POLLO	706/6324 DEL 05/06/91
258 NESTLÉ S.p.A.	BABEX POLLO E VITELLO	706/6321 DEL 05/06/91
259 NESTLÉ S.p.A.	BABEX VITELLO	706/6322 DEL 05/06/91
260 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p.A.	BEBYFRUTT NETTARE DI ALBICOCCA	706/4813 DEL 22/06/83
261 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p.A.	BEBYFRUTT NETTARE DI ARANCIO	700 5/3194 DEL 20/09/73
262 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p.A.	BEBYFRUTT NETTARE DI MELA	706/4811 DEL 22/06/83
263 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p.A.	BEBYFRUTT NETTARE DI MELA CON LIMONE	706/5878 DEL 24/07/89
264 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p.A.	BEBYFRUTT NETTARE DI PERA	706/4812 DEL 22/06/83
265 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p.A.	BEBYFRUTT NETTARE DI PESCA	706/4810 DEL 22/06/83
266 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p.A.	BISCOCREM MELA NIPIOL	7005BIS/2898 DEL 10/03/72
267 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p.A.	BISCOCREM PERA NIPIOL	7005BIS/2899 DEL 10/03/72
268 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p.A.	BUMBA NIPIOL NETTARE DI AGRUMI MISTI	706/4506 DEL 12/11/81
269 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p.A.	BUMBA NIPIOL NETTARE DI ALBICOCCA	706/5872 DEL 20/07/89
270 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p.A.	BUMBA NIPIOL NETTARE DI ANANAS E MELA CON VITAMINE	7005BIS/2930 DEL 15/04/72

Impresa	Denominazione prodotto	Autorizzazione
271 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	BUMBA NIPIOL NETTARE DI ANANAS E MELA CON VITAMINE	7005BIS/2930 DEL 15/04/72
272 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	BUMBA NIPIOL NETTARE DI ARANCIA	706/4507 DEL 12/11/81
273 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	BUMBA NIPIOL NETTARE DI ARANCIA E ALBICOCCA	706/4541 DEL 04/01/82
274 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	BUMBA NIPIOL NETTARE DI MELA	706/5870 DEL 20/07/89
275 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A.	BUMBA NIPIOL NETTARE DI MELA E ANANAS	700.6/3474 DEL 26/05/76
276 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A.	BUMBA NIPIOL NETTARE DI MELA E BANANA	706/5688 DEL 11/07/88
277 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	BUMBA NIPIOL NETTARE DI MELA E CAROTA	706/5869 DEL 20/07/89
278 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p A	BUMBA NIPIOL NETTARE DI MELA E LIMONE	706/4540 DEL 04/01/82
279 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A.	BUMBA NIPIOL NETTARE DI PERA	706/5871 DEL 20/07/89
280 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p.A.	BUMBA NIPIOL NETTARE DI PESCA	706/5874 DEL 20/07/89
281 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p.A.	BUMBA NIPIOL NETTARE DI PRUGNA	706/4539 DEL 04/01/82
282 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A.	BUMBA NIPIOL POMPELMO	7005BIS/2787 DEL 31/05/71
283 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A.	BUMBA NIPIOL SUCCO E POLPA DI AGRUMI MISTI CON VITAMINE	700 5/2910 DEL 15/03/72
284 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p A.	BUMBA NIPIOL SUCCO E POLPA DI ALBICOCCHE CON VITAMINE	7005BIS/2912 DEL 15/03/72
285 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	BUMBA NIPIOL SUCCO E POLPA DI ANANAS E MELA CON VITAMINE	700.5/2911 DEL 15/03/72
286 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	BUMBA NIPIOL SUCCO E POLPA DI ARANCIA	700 6/2917/A DEL 02/07/76
287 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	DIETERBA LIOFILIZZATI OMOGENEIZZATO LIOFILIZZATO DI CAROTE	700 6/3750 DEL 02/11/77
288 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	DIETERBA LIOFILIZZATI OMOGENEIZZATO LIOFILIZZATO DI MANZO	706/4533 DEL 15/12/81
289 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A.	DIETERBA LIOFILIZZATI OMOGENEIZZATO LIOFILIZZATO DI POLLO	706/4532 DEL 15/12/81
290 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A.	DIETERBA LIOFILIZZATI OMOGENEIZZATO LIOFILIZZATO DI VITELLO	706/4531 DEL 15/12/81
291 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	DIETERBA LIOFILIZZATI OMOGENEIZZATO LIOFILIZZATO DI VITELLO POLLO	706/4534 DEL 15/12/81
292 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A.	DIETERBA OMOGENEIZZATO AGNELLO	706/6042 DEL 02/08/90
293 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	DIETERBA OMOGENEIZZATO ALBICOCCA BANANA SENZA ZUCCHERO AGGIUNTO	706/4622 DEL 24/04/82
294 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p.A	DIETERBA OMOGENEIZZATO ALBICOCCA-MELA	706/5542 DEL 26/11/87
295 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p.A.	DIETERBA OMOGENEIZZATO CAROTE	706/6317 DEL 05/06/91
296 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p.A.	DIETERBA OMOGENEIZZATO CAROTE PATATE E FAGIOLINI	706/6313 DEL 05/06/91
297 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p.A.	DIETERBA OMOGENEIZZATO CINQUE VERDURE	706/6314 DEL 05/06/91
298 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	DIETERBA OMOGENEIZZATO CONIGLIO	706/6058 DEL 11/08/90
299 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p.A.	DIETERBA OMOGENEIZZATO FRUTTA MISTA	706/6159 DEL 21/01/91
300 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p A.	DIETERBA OMOGENEIZZATO FRUTTA MISTA SENZA ZUCCHERO AGGIUNTO	706/4624 DEL 24/04/82
301 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	DIETERBA OMOGENEIZZATO LIOFILIZZATO AGNELLO	706/5755 DEL 23/11/88
302 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p.A.	DIETERBA OMOGENEIZZATO MANZO	706/5745 DEL 12/11/88
303 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	DIETERBA OMOGENEIZZATO MANZO	706/6452 DEL 13/12/91
304 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	DIETERBA OMOGENEIZZATO MANZO FEGATO SPINACI	706/5918 DEL 13/12/89
305 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A.	DIETERBA OMOGENEIZZATO MANZO PROSCIUTTO	706/5544 DEL 26/11/87
306 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	DIETERBA OMOGENEIZZATO MANZO-CERVELLO	706/4584 DEL 25/02/82
307 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	DIETERBA OMOGENEIZZATO MANZO-POLLO	706/4708 DEL 09/12/82
308 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A.	DIETERBA OMOGENEIZZATO MELA CON PRIMO BISCOTTO SENZA GLUTINE	706/4654 DEL 05/07/82
309 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A.	DIETERBA OMOGENEIZZATO MELE	706/4925 DEL 16/02/84
310 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A.	DIETERBA OMOGENEIZZATO MELE ALBICOCCHE	706/3940 DEL 20/09/78
311 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A.	DIETERBA OMOGENEIZZATO MELE E BANANE	706/5543 DEL 26/11/87
312 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A.	DIETERBA OMOGENEIZZATO MELE SENZA ZUCCHERO AGGIUNTO	706/4620 DEL 24/04/82
313 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	DIETERBA OMOGENEIZZATO ORTAGGI E LEGUMI	706/6315 DEL 05/06/91
314 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A.	DIETERBA OMOGENEIZZATO ORTAGGI MISTI	706/6313 DEL 05/06/91
315 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	DIETERBA OMOGENEIZZATO PERA	706/4924 DEL 16/02/84
316 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	DIETERBA OMOGENEIZZATO PERA CON CREMA	706/4653 DEL 05/07/82
317 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A.	DIETERBA OMOGENEIZZATO PERE SENZA ZUCCHERO AGGIUNTO	706/4621 DEL 24/04/82
318 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A.	DIETERBA OMOGENEIZZATO PESCA-PERA SENZA ZUCCHERO AGGIUNTO	706/4623 DEL 24/04/82
319 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	DIETERBA OMOGENEIZZATO POLLO	706/5747 DEL 12/11/88
320 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A.	DIETERBA OMOGENEIZZATO POLLO	706/6455 DEL 13/12/91
321 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	DIETERBA OMOGENEIZZATO PROSCIUTTO VITELLO	706/4758 DEL 29/03/83
322 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	DIETERBA OMOGENEIZZATO PRUGNE	706/4923 DEL 16/02/84
323 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A.	DIETERBA OMOGENEIZZATO VITELLO	706/5746 DEL 12/11/88
324 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	DIETERBA OMOGENEIZZATO VITELLO	706/6453 DEL 13/12/91
325 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A.	DIETERBA OMOGENEIZZATO VITELLO POLLO	706/5758 DEL 23/11/88

	Impresa	Denominazione prodotto	Autorizzazione
326	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	DIETERBA OMOGENEIZZATO VITELLO-CERVELLO	706/5344 DEL 31/07/86
327	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	DIETERBA OMOGENEIZZATO VITELLO-POLLO	706/6451 DEL 13/12/91
328	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	DIETERBA PRIMO PASTO PRECOTTO DI MANZO-ORTAGGI E RISO	706/5407 DEL 26/11/86
329	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	DIETERBA PRIMO PASTO PRECOTTO DI POLLO-ORTAGGI E RISO	706/5406 DEL 26/11/86
330	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	DIETERBA PRIMO PASTO PRECOTTO DI VITELLO ORTAGGI RISO	706/5568 DEL 22/01/88
331	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	DIETERBA PRIMO PASTO PRECOTTO DI VITELLO POLLO ORTAGGI RISO	706/5567 DEL 22/01/88
332	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	GRANULOINTEGRATO OMOG DI PROSCIUTTO VITELLO VERDURE CON INTEGR PLASMON	706/4590 DEL 17/03/82
333	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	GRANULOINTEGRATO PLASMON OMOGENEIZZATO DI PROSCIUTTO-MANZO	706/4712 DEL 09/12/82
334	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	GRANULOINTEGRATO PLASMON OMOGENEIZZATO DI VITELLO-TACCHINO	700 6/3780 DEL 20/12/77
335	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	GRANULOINTEGRATO PLASMON OMOG PROSCIUTTO VITELLO CON PROT DELLA SOLA CARNE	706/5136 DEL 24/04/85
336	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	I FRULLATI SUCCO DI POLPA DI ALBICOCCA MELA	700 6/3557 DEL 15/01/77
337	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	I FRULLATI SUCCO E POLPA DI MELA	700 6/3557 DEL 15/01/77
338	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	I FRULLATI SUCCO E POLPA DI PERA	700 6/3557 DEL 15/01/77
339	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	I FRULLATI SUCCO E POLPA DI PESCA	706/3557 DEL 15/01/77
340	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	LE MERENDINE DEI PICCOLI OMOGENEIZZATO PLASMON PESCA	706/4807 DEL 16/06/83
341	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	LE MERENDINE DEI PICCOLI-OMOG AL PLASMON MELA CON CREMA AL CARAMELLO	706/4315 DEL 19/06/80
342	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	LE MERENDINE DEI PICCOLI-OMOG PLASMON ANANAS CON BISCOTTI E MIELE	706/4806 DEL 16/06/83
343	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	LE MERENDINE DEI PICCOLI-OMOG PLASMON BANANA ANANAS CON MIELE	706/4314 DEL 19/06/80
344	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	LE MERENDINE DEI PICCOLI-OMOG PLASMON BANANA MELA CON BISCOTTI E MIELE	706/4316 DEL 19/06/80
345	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	LE MERENDINE DEI PICCOLI-OMOG PLASMON PERA CON CREMA AL CACAO	706/4318 DEL 19/06/80
346	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	LINEA PRIMI MESI PLASMON FORMAGGINO DIETETICO IPOLIPIDICO	706/4273 DEL 02/04/80
347	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	LINEA PRIMIMESI OMOGENEIZZATO PLASMON MANZO	706/5325 DEL 02/07/86
348	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	LINEA PRIMIMESI OMOGENEIZZATO PLASMON POLLO	706/5324 DEL 02/07/86
349	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	LINEA PRIMIMESI OMOGENEIZZATO PLASMON VITELLO	706/5323 DEL 02/07/86
350	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	LINEA PRIMIMESI OMOGENEIZZATO PLASMON VITELLO-POLLO	706/5326 DEL 02/07/86
351	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	LINEA PRIMIMESI PLASMON FORMAGGINO A RIDOTTO CONTENUTO DI GRASSI	706/5474/NC DEL 07/08/92
352	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	LINEA PRIMIMESI PLASMON OMOGENEIZZATO DI MANZO	706/6345 DEL 18/07/91
353	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	LINEA PRIMIMESI PLASMON OMOGENEIZZATO DI MANZO-CAROTE	706/4713 DEL 09/12/82
354	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	LINEA PRIMIMESI PLASMON OMOGENEIZZATO DI MANZO-POLLO	706/4714 DEL 09/12/82
355	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	LINEA PRIMIMESI PLASMON OMOGENEIZZATO DI POLLO	706/6342 DEL 18/07/91
356	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	LINEA PRIMIMESI PLASMON OMOGENEIZZATO DI POLLO-VERDURE	700 6/3736 DEL 02/11/87
357	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	LINEA PRIMIMESI PLASMON OMOGENEIZZATO DI VITELLO	706/6344 DEL 18/07/91
358	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	LINEA PRIMIMESI PLASMON OMOGENEIZZATO VITELLO CAROTE	700 6/3737 DEL 02/11/77
359	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	LINEA PRIMIMESI PLASMON OMOGENEIZZATO VITELLO-POLLO	706/6343 DEL 18/07/91
360	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	LINEA PRIMIMESI PLASMON SUCCO 100% DI FRUTTA MISTA	706/6508 DEL 15/02/92
361	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	LINEA PRIMIMESI PLASMON SUCCO 100% DI MELA	706/6510 DEL 15/02/92
362	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	LINEA PRIMIMESI PLASMON SUCCO 100% DI MELA-ALBICOCCA	706/6511 DEL 15/02/92
363	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	LINEA PRIMIMESI PLASMON SUCCO 100% DI MELA-BANANA	706/6512 DEL 15/02/92
364	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	LINEA PRIMIMESI PLASMON SUCCO 100% DI PERA	706/6509 DEL 15/02/92
365	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	LIOFILIZZATO DI MANZO	706/5396 DEL 07/11/86
366	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	LIOFILIZZATO DI POLLO	706/5394 DEL 07/11/86
367	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	LIOFILIZZATO DI VITELLO	706/5397 DEL 07/11/86
368	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	LIOFILIZZATO VITELLO POLLO	706/5395 DEL 07/11/86
369	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	MINESTRINA CON VERDURE E CAROTE NIPIOL	700 5/3305 DEL 25/05/75
370	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	MINESTRINA CON VITELLO POLLO VERDURE NIPIOL	700 5/3306 DEL 25/03/74
371	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	NIPIOL BABY FORMAGGINO	706/5855 DEL 21/06/89
372	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	NIPIOL FILETTO DI TROTA CON VERDURE-OMOGENEIZZATO	706/5694 DEL 23/07/88
373	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	NIPIOL FORMAGGINO A RIDOTTO CONTENUTO DI GRASSI	706/5474 DEL 17/03/87
374	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	NIPIOL OMOGENEIZZATO CARCIOFI E PATATE	706/6059 DEL 11/08/90
375	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	NIPIOL OMOGENEIZZATO CAROTE	706/5785 DEL 02/02/89

	Impresa	Denominazione prodotto	Autorizzazione
376	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p.A.	NIPIOL OMOGENEIZZATO DOLCE FRUTTA MISTA CON BISCOTTINI	706/6024 DEL 31/05/90
377	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p.A.	NIPIOL OMOGENEIZZATO DOLCE MELA CON BISCOTTINI	706/6022 DEL 31/05/90
378	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p.A.	NIPIOL OMOGENEIZZATO DOLCE MELA-ALBICOCCA CON BISCOTTINI	706/6318 DEL 05/06/91
379	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p.A.	NIPIOL OMOGENEIZZATO DOLCE PERA CON BISCOTTINI	706/6023 DEL 31/05/90
380	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p.A.	NIPIOL OMOGENEIZZATO FAGIOLINI	706/6060 DEL 11/08/90
381	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p.A.	NIPIOL OMOGENEIZZATO MANZO	706/6275 DEL 07/05/91
382	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p.A.	NIPIOL OMOGENEIZZATO PATATA E CAROTA	706/5784 DEL 02/02/89
383	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p.A.	NIPIOL OMOGENEIZZATO VERDURE E LEGUMI	706/5915 DEL 13/12/89
384	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p.A.	NIPIOL OMOGENEIZZATO VERDURE MISTE	706/5914 DEL 13/12/89
385	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p.A.	NIPIOL OMOGENEIZZATO VERDURE MISTE CON CAROTE	706/5916 DEL 13/12/89
386	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p.A.	NIPIOL OMOGENEIZZATO VITELLO	706/6274 DEL 07/05/91
387	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p.A.	NIPIOL OMOGENEIZZATO VITELLO-POLLO	706/6273 DEL 07/05/91
388	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p.A.	NIPIOL PAPPA RICCA-MINESTRINA CON MANZO E VERDURE	7005BIS/3133 DEL 15/05/73
389	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p.A.	NIPIOL PAPPA RICCA-MINESTRINA CON POLLO E VERDURE	7005BIS/3134 DEL 15/05/73
390	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p.A.	NIPIOL POLLO OMOGENEIZZATO	706/6276 DEL 07/05/91
391	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p.A.	OMOGENEIZZATO AL PLASMON BABY PLASMON MELE E CAROTE	7005BIS/2614 DEL 01/12/69
392	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p.A.	OMOGENEIZZATO AL PLASMON BABY PLASMON PERE E BISCOTTI AL PLASMON	7005BIS2617A DEL 28/12/72
393	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p.A.	OMOGENEIZZATO AL PLASMON JUNIOR PLASMON POLLO	7005BIS2711A DEL 25/03/72
394	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p.A.	OMOGENEIZZATO AL PLASMON JUNIOR PLASMON VITELLO POLLO	7005BIS2710A DEL 25/03/72
395	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p.A.	OMOGENEIZZATO AL PLASMON MANZO FEGATO	7005BIS/2983 DEL 30/07/72
396	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p.A.	OMOGENEIZZATO AL PLASMON POLLO CERVELLO	7005BIS/3262 DEL 12/02/74
397	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p.A.	OMOGENEIZZATO AL PLASMON VITELLO CERVELLO	7005BIS/2985 DEL 30/07/72
398	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p.A.	OMOGENEIZZATO DI POLLO NIPIOL	706/5270 DEL 07/03/86
399	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p.A.	OMOGENEIZZATO DOLCE MELA-BANANA CON BISCOTTINI	700.6/3396 DEL 16/04/75
400	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p.A.	OMOGENEIZZATO DOLCE PERA-BANANA CON BISCOTTINI	700.6/3398 DEL 16/04/75
401	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p.A.	OMOGENEIZZATO MANZO NIPIOL	706/5271 DEL 07/03/86
402	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p.A.	OMOGENEIZZATO NIPIOL ALBICOCCA	706/4847 DEL 12/09/83
403	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p.A.	OMOGENEIZZATO NIPIOL ALBICOCCA E MELA	706/5898 DEL 24/10/89
404	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p.A.	OMOGENEIZZATO NIPIOL FRUTTA MISTA	706/5547 DEL 26/11/87
405	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p.A.	OMOGENEIZZATO NIPIOL MANZO CON FORMAGGIO	706/4575 DEL 23/02/82
406	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p.A.	OMOGENEIZZATO NIPIOL MELA	706/5546 DEL 26/11/87
407	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p.A.	OMOGENEIZZATO NIPIOL MELA LIMONE	706/5960 DEL 22/03/90
408	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p.A.	OMOGENEIZZATO NIPIOL PERA	706/5545 DEL 26/11/87
409	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p.A.	OMOGENEIZZATO NIPIOL POLLO CON ORTAGGI	706/4576 DEL 23/02/82
410	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p.A.	OMOGENEIZZATO NIPIOL PROSCIUTTO	7005BIS/3062 DEL 28/12/72
411	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p.A.	OMOGENEIZZATO NIPIOL SOGLIOLA VERDURE	700.6/3827 DEL 03/02/78
412	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p.A.	OMOGENEIZZATO NIPIOL TACCHINO	706/4579 DEL 23/02/82
413	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p.A.	OMOGENEIZZATO NIPIOL TACCHINO CON ORTAGGI	706/4577 DEL 23/02/82
414	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p.A.	OMOGENEIZZATO NIPIOL TACCHINO CON POMODORO	706/4578 DEL 23/02/82
415	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p.A.	OMOGENEIZZATO NIPIOL VITELLO E CAROTE CON UOVO	700.6/3826 DEL 03/02/78
416	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p.A.	OMOGENEIZZATO NIPIOL VITELLO E TACCHINO	700.6/3668DEL 11/06/77
417	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p.A.	OMOGENEIZZATO NIPIOL VITELLONE	706/4693 DEL 02/09/82
418	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p.A.	OMOGENEIZZATO PLASMON ALBICOCCA E MELA	706/5062 DEL 20/12/84
419	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p.A.	OMOGENEIZZATO PLASMON ALBICOCCHE	700.6/4168 DEL 16/11/79
420	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p.A.	OMOGENEIZZATO PLASMON ANANAS CON CREMA ALL'UOVO	700.6/3760 DEL 20/12/77
421	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p.A.	OMOGENEIZZATO PLASMON CAROTE	706/6309 DEL 05/06/91
422	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p.A.	OMOGENEIZZATO PLASMON DI MANZO E POLLO	706/6501 DEL 03/02/92
423	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p.A.	OMOGENEIZZATO PLASMON FAGIOLINI	706/6308 DEL 05/06/91
424	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p.A.	OMOGENEIZZATO PLASMON MANZO	706/6064 DEL 11/08/90
425	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p.A.	OMOGENEIZZATO PLASMON MANZO CON LE PROTEINE DELLA SOLA CARNE	706/4907 DEL 02/02/84
426	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p.A.	OMOGENEIZZATO PLASMON MANZO PROSCIUTTO	706/6262 DEL 24/04/91
427	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p.A.	OMOGENEIZZATO PLASMON MANZO PROSCIUTTO CON LE PROTEINE DELLA SOLA CARNE	706/5089 DEL 07/02/85
428	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p.A.	OMOGENEIZZATO PLASMON MANZO TIPO RINFORZATO	700.6/3603 DEL 09/03/77
429	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p.A.	OMOGENEIZZATO PLASMON MANZO-CERVELLO	706/4709 DEL 09/12/82
430	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p.A.	OMOGENEIZZATO PLASMON MANZO-POLLO CON LE PROTEINE DELLA SOLA CARNE	706/4906 DEL 02/02/84

Impresa	Denominazione prodotto	Autorizzazione
431 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	OMOGENEIZZATO PLASMON MANZO-TACCHINO	706/6473 DEL 24/01/92
432 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	OMOGENEIZZATO PLASMON MANZO-TACCHINO CON LE PROTEINE DELLA SOLA CARNE	706/5980 DEL 07/04/90
433 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	OMOGENEIZZATO PLASMON MELA	706/4801 DEL 06/06/83
434 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	OMOGENEIZZATO PLASMON MELA CON LIMONE	706/5515 DEL 02/07/87
435 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	OMOGENEIZZATO PLASMON MELA E ARANCIA	700 6/4174 DEL 16/11/79
436 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	OMOGENEIZZATO PLASMON PATATE E CAROTE	706/6312 DEL 05/06/91
437 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	OMOGENEIZZATO PLASMON PERA	706/4800 DEL 06/06/83
438 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	OMOGENEIZZATO PLASMON PESCA	700 6/4170 DEL 16/11/79
439 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	OMOGENEIZZATO PLASMON POLLO	706/6063 DEL 11/08/90
440 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	OMOGENEIZZATO PLASMON POLLO CON LE PROTEINE DELLA SOLA CARNE	706/4909 DEL 02/02/84
441 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	OMOGENEIZZATO PLASMON POLLO TIPO RINFORZATO	700 6/3601 DEL 09/03/77
442 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	OMOGENEIZZATO PLASMON POLLO-CERVELLO CON PROTEINE DELLA SOLA CARNE	706/5098 DEL 21/02/85
443 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	OMOGENEIZZATO PLASMON PROSCIUTTO MANZO	706/4715 DEL 29/12/82
444 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	OMOGENEIZZATO PLASMON PROSCIUTTO-VITELLO CON PROTEINE DELLA SOLA CARNE	706/5087 DEL 07/02/85
445 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	OMOGENEIZZATO PLASMON PRUGNE	700 6/4171 DEL 16/11/79
446 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	OMOGENEIZZATO PLASMON QUATTRO FRUTTI	706/5516 DEL 02/07/87
447 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	OMOGENEIZZATO PLASMON VERDURE E LEGUMI	706/6311 DEL 05/06/91
448 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	OMOGENEIZZATO PLASMON VERDURE MISTE	706/6310 DEL 05/06/91
449 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	OMOGENEIZZATO PLASMON VITELLO	706/6065 DEL 11/08/90
450 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	OMOGENEIZZATO PLASMON VITELLO CON LE PROTEINE DELLA SOLA CARNE	706/4908 DEL 02/02/84
451 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	OMOGENEIZZATO PLASMON VITELLO POLLO TIPO RINFORZATO	700 6/3604 DEL 09/03/77
452 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	OMOGENEIZZATO PLASMON VITELLO-PROSCIUTTO	706/6263 DEL 24/04/91
453 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	OMOGENEIZZATO PLASMON VITELLO TACCHINO	706/6479 DEL 24/01/92
454 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	OMOGENEIZZATO PLASMON VITELLO TIPO RINFORZATO	700 6/3202 DEL 09/03/77
455 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	OMOGENEIZZATO PLASMON VITELLO CERVELLO	706/5088 DEL 07/02/85
456 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	OMOGENEIZZATO PLASMON VITELLO-POLLO	706/6066 DEL 11/08/90
457 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	OMOGENEIZZATO PLASMON VITELLO-POLLO CON LE PROTEINE DELLA SOLA CARNE	706/4905 DEL 02/02/84
458 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	OMOGENEIZZATO PLASMON VITELLO-TACCHINO CON LE PROTEINE DELLA SOLA CARNE	706/6191 DEL 15/02/91
459 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	OMOGENEIZZATO VITELLO NIPIOL	706/5272 DEL 07/03/86
460 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	OMOGENEIZZATO VITELLO-POLLO NIPIOL	706/5273 DEL 07/03/86
461 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	PLASMON BABY FORMAGGINO	706/5855 DEL 21/06/89
462 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	PROSEGUIMENTO PLASMON OMOGENEIZZATO DI MANZO	706/6307 DEL 05/06/91
463 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	PROSEGUIMENTO PLASMON OMOGENEIZZATO DI PROSCIUTTO-VITEL-LO VERDURE	706/5191 DEL 17/10/85
464 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	PROSEGUIMENTO PLASMON OMOGENEIZZATO DI VITELLO	706/6246 DEL 08/04/91
465 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	PROSEGUIMENTO PLASMON OMOGENEIZZATO POLLO VERDURE	706/5137 DEL 24/04/85
466 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	PROSEGUIMENTO PLASMON OMOG DI MANZO CON LE PROTEINE DELLA SOLA CARNE	706/5130 DEL 27/03/85
467 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	PROSEGUIMENTO PLASMON OMOG DI VITELLO CON LE PROTEINE DELLA SOLA CARNE	706/5139 DEL 24/04/85
468 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	SUCCO PRIMIMESI PLASMON MELA CENTRIFUGATA	706/4882 DEL 12/01/82
469 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	SUCCO PRIMIMESI PLASMON PERA CENTRIFUGATA	706/4897 DEL 25/01/84
470 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	TUTTOFRUTTO NIPIOL SUCCO E POLPA DI ALBICOCCA E MELA	7005BIS/3243 DEL 30/01/74
471 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	TUTTOFRUTTO NIPIOL SUCCO E POLPA DI MELA E CAROTA	7005BIS/2916 DEL 15/03/72
472 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	TUTTOFRUTTO NIPIOL SUCCO E POLPA DI MELA E LIMONE	7005BIS/3120 DEL 27/04/73
473 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	TUTTOFRUTTO NIPIOL SUCCO E POLPA DI MELE	7005BIS/2913 DEL 15/03/72
474 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	TUTTOFRUTTO NIPIOL SUCCO E POLPA DI PERE	7005BIS/2915 DEL 15/03/72
475 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	TUTTOFRUTTO NIPIOL SUCCO E POLPA DI PESCA	7005BIS/2909 DEL 15/03/72
476 STAR STABILIMENTO ALIMENTARE S p A	LIOMELLIN LIOFILIZZATO CARNE CAVALLO CON SPINACI	700 6/4000 DEL 20/02/79
477 STAR-STABILIMENTO ALIMENTARE S p A	LIOMELLIN OMOGENEIZZATO LIOFILIZZATO AGNELLO	700 6/5355 DEL 09/10/86
478 STAR-STABILIMENTO ALIMENTARE S p A	LIOMELLIN OMOGENEIZZATO LIOFILIZZATO CAROTE	700 6/3974 DEL 12/01/79
479 STAR-STABILIMENTO ALIMENTARE S p A	LIOMELLIN OMOGENEIZZATO LIOFILIZZATO CONIGLIO	700 6/6256 DEL 24/04/91
480 STAR-STABILIMENTO ALIMENTARE S p A	LIOMELLIN OMOGENEIZZATO LIOFILIZZATO MANZO	700 6/5639 DEL 01/06/88
481 STAR-STABILIMENTO ALIMENTARE S p A	LIOMELLIN OMOGENEIZZATO LIOFILIZZATO MANZO E POLLO	700 6/5642 DEL 01/06/88

Impresa	Denominazione prodotto	Autorizzazione
482 STAR-STABILIMENTO ALIMENTARE S.p.A.	LIOMELLIN OMOGENEIZZATO LIOFILIZZATO NASELLO	700.6/5551 DEL 03/12/87
483 STAR-STABILIMENTO ALIMENTARE S.p.A.	LIOMELLIN OMOGENEIZZATO LIOFILIZZATO POLLO	700.6/5640 DEL 01/06/88
484 STAR-STABILIMENTO ALIMENTARE S.p.A.	LIOMELLIN OMOGENEIZZATO LIOFILIZZATO POLLO E VITELLO	700.6/5643 DEL 01/06/88
485 STAR-STABILIMENTO ALIMENTARE S.p.A.	LIOMELLIN OMOGENEIZZATO LIOFILIZZATO TACCHINO	700.6/5644 DEL 01/06/88
486 STAR-STABILIMENTO ALIMENTARE S.p.A.	LIOMELLIN OMOGENEIZZATO LIOFILIZZATO VITELLO	700.6/5641 DEL 01/06/88
487 STAR-STABILIMENTO ALIMENTARE S.p.A.	PROGRESSI MELLIN LINEA PRANZETTI MINESTRINA CON CARNE DI MANZO	700.6/5921 DEL 13/12/89
488 STAR-STABILIMENTO ALIMENTARE S.p.A.	PROGRESSI MELLIN LINEA PRANZETTI MINESTRINA CON CARNE DI POLLO	700.6/5919 DEL 13/12/89
489 STAR-STABILIMENTO ALIMENTARE S.p.A.	PROGRESSI MELLIN LINEA PRANZETTI MINESTRINA CON CARNE DI VITELLO	700.6/5920 DEL 13/12/89

D) ALIMENTI CON VALORE ENERGETICO SCARSO O RIDOTTO DESTINATI AL CONTROLLO DEL PESO

Impresa	Denominazione prodotto	Autorizzazione
490 ALSO S.p.A.	ENERDIETA	706/6280 DEL 07/05/91
491 ALSO S.p.A.	ENERMIX MINERALI E VITAMINE BUSTE GUSTO CAFFE	706/5024 DEL 27/09/84
492 ALSO S.p.A.	ENERMIX MINERALI E VITAMINE BUSTE GUSTO FRUTTI DI BOSCO	706/5022 DEL 27/09/84
493 ALSO S.p.A.	ENERMIX MINERALI E VITAMINE BUSTE GUSTO MELA	706/5023 DEL 27/09/84
494 ALSO S.p.A.	ENERVIT SOLIDO	706/5090 DEL 07/02/85
495 ALSO S.p.A.	ENERVIT SOLIDO RICOPERTO CON CIOCCOLATO	706/5581 DEL 05/02/88
496 AVANTGARDE S.p.A.	LINEA VIT	706/5159 DEL 04/07/85
497 BRISTOL ITALIANA S.p.A.	SHAPE MEAD JOHNSON BISCOTTI GUSTO CACAO	706/5289 DEL 08/04/86
498 BRISTOL ITALIANA S.p.A.	SHAPE MEAD JOHNSON BISCOTTI GUSTO LIMONE	706/5290 DEL 08/04/86
499 BRISTOL ITALIANA S.p.A.	SHAPE MEAD JOHNSON GUSTO CACAO	706/5295 DEL 15/04/86
500 BRISTOL ITALIANA S.p.A.	SHAPE MEAD JOHNSON GUSTO CAFFE	706/5294 DEL 08/04/86
501 BRISTOL ITALIANA S.p.A.	SHAPE MEAD JOHNSON GUSTO LAMPONE	706/5291 DEL 08/04/86
502 BRISTOL ITALIANA S.p.A.	SHAPE MEAD JOHNSON GUSTO NOCCIOLA	706/5292 DEL 08/04/86
503 BRISTOL ITALIANA S.p.A.	SHAPE MEAD JOHNSON GUSTO VANIGLIA	706/5293 DEL 08/04/86
504 COMPAFIN S.r.l.	DOLDIETA DESSERT GUSTO CACAO	706/5300 DEL 09/05/86
505 COMPAFIN S.r.l.	DOLDIETA DESSERT GUSTO FRAGOLA	706/5302 DEL 09/05/86
506 COMPAFIN S.r.l.	DOLDIETA DESSERT GUSTO VANIGLIA	706/5301 DEL 09/05/86
507 COMPAFIN S.r.l.	DOLDIETA GRANULARE GUSTO CACAO	706/5304 DEL 09/05/86
508 COMPAFIN S.r.l.	DOLDIETA GRANULARE GUSTO FRAGOLA	706/5303 DEL 09/05/86
509 COMPAFIN S.r.l.	DOLDIETA GRANULARE GUSTO VANIGLIA	706/5305 DEL 09/05/86
510 DIELE PRODOTTI DIETETICI S.r.l.	FORSANA PASTO DIETA BANANA	706/4637 DEL 01/06/82
511 DIELE PRODOTTI DIETETICI S.r.l.	FORSANA PASTO DIETA CACAO	706/4639 DEL 01/06/82
512 DIELE PRODOTTI DIETETICI S.r.l.	FORSANA PASTO DIETA CAFFE	706/4636 DEL 01/06/82
513 DIELE PRODOTTI DIETETICI S.r.l.	FORSANA PASTO DIETA CREMA AI FUNGHI	706/5123 DEL 27/03/85
514 DIELE PRODOTTI DIETETICI S.r.l.	FORSANA PASTO DIETA CREMA AI PISELLI	706/5121 DEL 27/03/85
515 DIELE PRODOTTI DIETETICI S.r.l.	FORSANA PASTO DIETA CREMA AI PORRI	706/5120 DEL 27/03/85
516 DIELE PRODOTTI DIETETICI S.r.l.	FORSANA PASTO DIETA CREMA AL POMODORO	706/5122 DEL 27/03/85
517 DIELE PRODOTTI DIETETICI S.r.l.	FORSANA PASTO DIETA CREMA AL SEDANO	706/5124 DEL 27/03/85
518 DIELE PRODOTTI DIETETICI S.r.l.	FORSANA PASTO DIETA NOCCIOLA	706/4638 DEL 01/06/82
519 DIELE PRODOTTI DIETETICI S.r.l.	FORSANA PASTO DIETA VANIGLIA	706/4659 DEL 05/07/82
520 FASSI SPORT S.p.A.	FASSI FORMULA XR7 GRANULARE	706/5442 DEL 28/01/87
521 GAZZONI 1907 S.r.l.	LINEOR BISCOTTI PASTI SOSTITUTIVI	706/6413 DEL 08/11/91
522 GAZZONI 1907 S.r.l.	LINEOR CACAO PASTI SOSTITUTIVI	706/5945 DEL 23/02/90
523 GAZZONI 1907 S.r.l.	LINEOR CANNOLO PASTI SOSTITUTIVI	706/6547 DEL 27/02/92
524 GAZZONI 1907 S.r.l.	LINEOR FRITTATA PASTI SOSTITUTIVI	706/5953 DEL 08/03/90
525 GAZZONI 1907 S.r.l.	LINEOR VERDURE PASTI SOSTITUTIVI	706/6232 DEL 19/03/91
526 GIPHARMEX S.p.A.	EUBIOS BANANA	706/4871 DEL 11/11/83
527 GIPHARMEX S.p.A.	EUBIOS CACAO	706/4750 DEL 09/03/83
528 GIPHARMEX S.p.A.	EUBIOS CAFFE	706/4919 DEL 09/02/84
529 GIPHARMEX S.p.A.	EUBIOS LAMPONE	706/4917 DEL 09/02/84
530 GIPHARMEX S.p.A.	EUBIOS MELA	706/4870 DEL 11/11/83
531 GIPHARMEX S.p.A.	EUBIOS PESCA ALBICOCCA	706/4872 DEL 11/11/83
532 GIPHARMEX S.p.A.	EUBIOS PRONTO BANANA	706/4939 DEL 23/03/84

Impresa	Denominazione prodotto	Autorizzazione
533 GIPHARMEX S.p.A.	EUBIOS PRONTO CACAO	706/4940 DEL 23/03/84
534 GIPHARMEX S.p.A.	EUBIOS PRONTO CAFFÈ	706/4941 DEL 23/03/84
535 GIPHARMEX S.p.A.	EUBIOS VANIGLIA	706/4751 DEL 09/03/83
536 GOLDEN PRODUCTS S.r.l.	GOLDEN NUTRISHAKE GUSTO CACAO	706/5854 DEL 21/06/89
537 GOLDEN PRODUCTS S.r.l.	GOLDEN NUTRISHAKE GUSTO FRAGOLA	706/5853 DEL 21/06/89
538 GOLDEN PRODUCTS S.r.l.	GOLDEN NUTRISHAKE GUSTO VANIGLIA	706/5852 DEL 21/06/89
539 I.B.I.S. S.r.l. SOCIETÀ FARMACEUTICA	DYN	706/5398 DEL 07/11/86
540 MIDY S.p.A.	NUTROCLIN VLC GUSTO ALBICOCCA	706/4958 DEL 17/05/84
541 MIDY S.p.A.	NUTROCLIN VLC GUSTO CACAO	706/4959 DEL 17/05/84
542 MIDY S.p.A.	NUTROCLIN VLC GUSTO CAFFÈ	706/4956 DEL 08/11/84
543 MIDY S.p.A.	NUTROCLIN VLC GUSTO FRAGOLA	706/4960 DEL 17/05/84
544 MIDY S.p.A.	NUTROCLIN VLC GUSTO VANIGLIA	706/4957 DEL 17/05/84
545 MIDY S.p.A.	NUTROCLIN VLC GUSTO VERDURE	706/4955 DEL 17/05/84
546 MIDY S.p.A.	VITALTRIM 150 GUSTO AGRUMI	706/5860 DEL 20/07/89
547 MIDY S.p.A.	VITALTRIM 150 GUSTO FRAGOLA	706/5862 DEL 20/07/89
548 MIDY S.p.A.	VITALTRIM 150 GUSTO FRUTTI TROPICALI	706/5863 DEL 20/07/89
549 MIDY S.p.A.	VITALTRIM 150 GUSTO LAMPONE	706/5859 DEL 20/07/89
550 MIDY S.p.A.	VITALTRIM 150 GUSTO PESCA	706/5861 DEL 20/07/89
551 MIDY S.p.A.	VITALTRIM GUSTO AGRUMI	706/5579 DEL 27/01/88
552 MIDY S.p.A.	VITALTRIM GUSTO ALBICOCCA	706/5578 DEL 27/01/88
553 MIDY S.p.A.	VITALTRIM GUSTO ARANCIA	706/5577 DEL 27/01/88
554 MIDY S.p.A.	VITALTRIM GUSTO FRAGOLA	706/5576 DEL 27/01/88
555 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p.A.	PROFILO PREPARATO SOSTITUTIVO DEL PASTO A BASSO CONTENUTO DI CALORIE	706/5192 DEL 17/10/85
556 RADIUMFARMA S.r.l.	DIETAPROGRAM GUSTO CIOCCOLATO	706/5411 DEL 09/12/86
557 RADIUMFARMA S.r.l.	DIETAPROGRAM GUSTO FRUTTA	706/5412 DEL 09/12/86
558 ROCHE S.p.A.	DYNAMIC	706/5094 DEL 15/02/85
559 SCHIAPPARELLI SALUTE S.p.A.	IN FORMA FRUTTA ESOTICA	706/5222 DEL 21/11/85
560 SCHIAPPARELLI SALUTE S.p.A.	IN FORMA KIWI	706/5223 DEL 21/11/85
561 SCHIAPPARELLI SALUTE S.p.A.	IN FORMA MARACUJA	706/5224 DEL 21/11/85
562 WANDER S.p.A.	MINVITIN	400.4/1840 DEL 01/08/61

F. ALIMENTI DESTINATI A FINI MEDICI SPECIALI

Impresa	Denominazione prodotto	Autorizzazione
563 ABBOTT S.p.A.	ALIMENTUM	706/6305 DEL 05/06/91
564 ABBOTT S.p.A.	ENSURE LIQUIDO PRONTO PER L'USO CACAO	706/5200 DEL 07/11/85
565 ABBOTT S.p.A.	ENSURE POLVERE GUSTO VANIGLIA	706/5724 DEL 07/10/88
566 ABBOTT S.p.A.	GLUCERNA LIQUIDO	706/6450 DEL 13/12/91
567 ABBOTT S.p.A.	PEDIASURE	706/6361 DEL 18/09/91
568 ABBOTT S.p.A.	POLYCOSE LIQUIDO	706/5926 DEL 13/12/89
569 ABBOTT S.p.A.	POLYCOSE POLVERE	706/5248 DEL 25/01/86
570 ABBOTT S.p.A.	PROMOD	706/6181 DEL 15/02/91
571 ABBOTT S.p.A.	PULMOCARE ALLA FRAGOLA	706/6462 DEL 20/12/91
572 ABBOTT S.p.A.	SIMILAC 24	706/5441 DEL 28/01/87
573 ABBOTT S.p.A.	SUBSTI 600 VANIGLIA	706/5998 DEL 08/05/90
574 ABBOTT S.p.A.	TWO CAL	706/6358 DEL 02/08/91
575 ABBOTT S.p.A.	VITAL AL GUSTO DI VANIGLIA	706/5341 DEL 31/07/86
576 B BRAUN MILANO S.p.A.	NUTRICOMP 2 POLVERE	706/6518 DEL 15/02/92
577 B BRAUN MILANO S.p.A.	NUTRICOMP F GUSTO NEUTRO	706/6371 DEL 16/10/91
578 B BRAUN MILANO S.p.A.	NUTRICOMP GUSTO NEUTRO	706/5949 DEL 23/02/90
579 B BRAUN MILANO S.p.A.	NUTRICOMP PEPTID F	706/6370 DEL 16/10/91
580 BRISTOL ITALIANA S.p.A.	FLEXICAL	706/5264 DEL 19/02/86
581 BRISTOL ITALIANA S.p.A.	FLEXICAL GUSTO VANIGLIA	706/5262 DEL 19/02/86
582 BRISTOL ITALIANA S.p.A.	ISOCAL HCN	706/6190 DEL 15/02/91
583 BRISTOL ITALIANA S.p.A.	LOFENALAC	706/5846 DEL 22/05/89

Impresa	Denominazione prodotto	Autorizzazione
584 BRISTOL ITALIANA S p A	NUTRAMIGEN	706/5613 DEL 24/03/88
585 BRISTOL ITALIANA S p A	OLIO M C T	706/5177 DEL 25/07/85
586 BRISTOL ITALIANA S p A	PORTAGEN	706/5176 DEL 25/07/85
587 BRISTOL ITALIANA S p A	PREGESTIMIL	706/5612 DEL 24/03/88
588 BRISTOL ITALIANA S p A	SUSTAGEN	706/5175 DEL 25/07/85
589 DIELE PRODOTTI DIETETICI S r l	MILUPA APTAMIL H A	706/6198 DEL 15/02/91
590 DIELE PRODOTTI DIETETICI S r l	MILUPA HIST 1	706/4746 DEL 01/03/83
591 DIELE PRODOTTI DIETETICI S r l	MILUPA HIST 2	706/4742 DEL 01/03/83
592 DIELE PRODOTTI DIETETICI S r l	MILUPA HN 25	706/6204 DEL 26/02/91
593 DIELE PRODOTTI DIETETICI S r l	MILUPA HOM 1	706/4783 DEL 11/04/83
594 DIELE PRODOTTI DIETETICI S.r l	MILUPA HOM 2	706/4743 DEL 01/03/83
595 DIELE PRODOTTI DIETETICI S r l	MILUPA LPF PAPPA IPOPROTEICA ALLE CAROTE	706/5194 DEL 17/10/85
596 DIELE PRODOTTI DIETETICI S r l	MILUPA LPF PAPPA IPOPROTEICA ALLE PERE	706/5195 DEL 17/10/85
597 DIELE PRODOTTI DIETETICI S r l	MILUPA LYS 1	706/4740 DEL 01/03/83
598 DIELE PRODOTTI DIETETICI S r l	MILUPA LYS 2	706/4737 DEL 01/03/83
599 DIELE PRODOTTI DIETETICI S r l	MILUPA MSUD 1	706/4749 DEL 01/03/83
600 DIELE PRODOTTI DIETETICI S.r l	MILUPA MSUD 2	706/4739 DEL 01/03/83
601 DIELE PRODOTTI DIETETICI S r.l	MILUPA OS 1	706/4747 DEL 01/03/83
602 DIELE PRODOTTI DIETETICI S r l	MILUPA OS 2	706/4744 DEL 01/03/83
603 DIELE PRODOTTI DIETETICI S.r l	MILUPA PKU 1	706/4738 DEL 01/03/83
604 DIELE PRODOTTI DIETETICI S.r.l.	MILUPA PKU 1 MIX	706/4965 DEL 17/05/84
605 DIELE PRODOTTI DIETETICI S r l	MILUPA PKU 2	706/4741 DEL 01/03/83
606 DIELE PRODOTTI DIETETICI S r l	MILUPA PREGOMIN	706/5992 DEL 08/05/90
607 DIELE PRODOTTI DIETETICI S r l	MILUPA PRE-MILUMIL LIQUIDO	706/5678 DEL 24/06/88
608 DIELE PRODOTTI DIETETICI S.r.l	MILUPA TYR 1	706/4748 DEL 01/03/83
609 DIELE PRODOTTI DIETETICI S r l	MILUPA TYR 2	706/4745 DEL 01/03/83
610 DIELE PRODOTTI DIETETICI S.r.l	MILUPA UCD 1	706/4988 DEL 04/07/84
611 DIELE PRODOTTI DIETETICI S r.l	MILUPA UCD 2	706/4989 DEL 04/07/84
612 Dr A TORRE FARMACEUTICI S.r.l	AMINOLIVER	706/5372 DEL 29/10/86
613 Dr A TORRE FARMACEUTICI S.r.l.	AMINORAM COMPLESSO	706/4986 DEL 04/07/84
614 Dr A TORRE FARMACEUTICI S.r.l	AMINORAM COMPLESSO CACHETS	706/5199 DEL 07/11/85
615 Dr A TORRE FARMACEUTICI S r l	AMINORAM S	706/4987 DEL 04/07/84
616 Dr A TORRE FARMACEUTICI S.r.l.	AMINORAM S CACHETS	706/5197 DEL 07/11/85
617 Dr A TORRE FARMACEUTICI S r l	EQUAMIN	706/5370 DEL 29/10/86
618 Dr A TORRE FARMACEUTICI S r l	ESSAMIN	706/5198 DEL 07/11/85
619 Dr A TORRE FARMACEUTICI S r l.	ISOLEUVAL	706/5373 DEL 29/10/86
620 Dr A TORRE FARMACEUTICI S r l	PROTINA HP	706/4682 DEL 03/08/82
621 Dr A TORRE FARMACEUTICI S r l	PROTINA LP	706/4681 DEL 03/08/82
622 Dr A TORRE FARMACEUTICI S r l	PROTINA MP	706/5473 DEL 17/03/87
623 EUROMED S r l	AMINOGRAN MISCELA DI AMINOACIDI	706/6436 DEL 21/11/91
624 EUROSPITAL S p A	AMINOGRAM MISCELA DI AMINOACIDI	706/4953 DEL 04/05/84
625 FORMENTI S r l	DIETASON IPERPROTEICO VARIETA AL SAPORE DI CARNE PER ALIMENT PER SONDA	706/4858 DEL 10/10/83
626 FORMENTI S.r l	DIETASON IPERPROTEICO VARIETA AL SAPORE VERDURE PER ALIMENT PER SONDA	706/4859 DEL 10/10/83
627 FORMENTI S r l	DIETASON IPOLIPIDICO VARIETA AL SAPORE CARNE PER ALIMENT PER SONDA	706/4860 DEL 10/10/83
628 FORMENTI S r l	DIETASON IPOLIPIDICO VARIETÀ VERDURA PER ALIMENTAZIONE PER SONDA	706/4861 DEL 10/10/83
629 FORMENTI S r l	DIETASON IPOPROTEICO-IPOSODICO VAR VERDURA PER ALIMENTAZIONE PER SONDA	706/4862 DEL 10/10/83
630 FORMENTI S.r l	DIETASON NORMOPROTEICO AL SAPORE DI CARNE PER ALIMENTAZIONE PER SONDA	706/4863 DEL 10/10/83
631 FORMENTI S r.l	DIETASON NORMOPROTEICO VARIETA VERDURA PER ALIMENTAZIONE PER SONDA	706/4857 DEL 10/10/83
632 FORMENTI S r l	VIVONEX HN	706/4889 DEL 21/01/84
633 FORMENTI S r l	VIVONEX STANDARD	706/4888 DEL 21/01/84
634 GENTILI S p A	AGLUTELLA BISCOTTO DIETETICO APROTEICO	706/6503 DEL 03/02/92
635 GENTILI S.p.A	AGLUTELLA PASTA DIETETICA APROTEICA	706/4324 DEL 19/06/80
636 GENTILI S.p A	AGLUTELLA PASTA DIETETICA APROTEICA FORMATO RISO	706/3532 DEL 19/12/76

Impresa	Denominazione prodotto	Autorizzazione
637 GENTILI S p A	AGLUTELLA WAFERS DIETETICI APROTEICI GUSTO VANIGLIA	706/6078 DEL 18/10/90
638 HUMANA ITALIA S p A	DISANAL	706/6027 DEL 12/07/90
639 HUMANA ITALIA S p A	HUMANA 0 POLVERE	706/5997 DEL 08/05/90
640 HUMANA ITALIA S p A	HUMANA HA POLVERE	706/6609 DEL 08/05/90
641 HUMANA ITALIA S p A	HUMANA OB LIQUIDO	706/6221 DEL 19/03/91
642 HUMANA ITALIA S p A	HUMANA OB POLVERE	706/6220 DEL 19/03/91
643 MEDIFOOD S r l	AMETIONIN	706/5086 DEL 07/02/85
644 MEDIFOOD S r l	ASTIDIN	706/5045 DEL 29/11/84
645 MEDIFOOD S r l	ATIROSIN	706/5085 DEL 07/02/85
646 MEDIFOOD S r l	AVALIN	700/5084 DEL 07/02/85
647 MEDIFOOD S r l	DUO CAL	706/5038 DEL 16/11/84
648 MEDIFOOD S r l	GALACTOMIN	706/6168 DEL 15/02/91
649 MEDIFOOD S r l	GALACTOMIN 19	706/3083 DEL 29/12/72
650 MEDIFOOD S r l	MINAFEN	7005BIS/2626 DEL 01/12/69
651 MEDIFOOD S r l	OLIO M C T	706/3715 DEL 17/09/77
652 NESTLÉ S p A	AL 110	706/5990 DEL 08/05/90
653 NESTLÉ S p A	ALFARE	706/5879 DEL 05/09/89
654 NESTLÉ S p A	PRE-NATIVA	706/5913 DEL 13/12/89
655 NESTLÉ S p A	PRE-NIDINA	706/5782 DEL 02/02/89
656 NESTLE S p A	PRE-NIDINA LIQUIDO PRONTO PER L USO	706/5909 DEL 30/11/89
657 NUTRICIA S p A	CAPRILON	706/4469 DEL 10/06/81
658 NUTRICIA S p A	FORTIMEL GUSTO ALBICOCCA	706/6055 DEL 11/08/90
659 NUTRICIA S p A	FORTIMEL GUSTO CACAO	706/5804 DEL 17/02/89
660 NUTRICIA S p A	FORTIMEL GUSTO CAFFE	706/5803 DEL 17/02/89
661 NUTRICIA S p A	FORTIMEL GUSTO FRAGOLA	706/5802 DEL 17/02/89
662 NUTRICIA S p A	FORTIMEL GUSTO FRUTTI DI BOSCO	706/6056 DEL 11/08/90
663 NUTRICIA S p A	FORTIMEL GUSTO VANIGLIA	706/5801 DEL 17/02/89
664 NUTRICIA S p A	NUTRILASE	706/4269 DEL 02/04/80
665 NUTRICIA S p A	NUTRINAUT GUSTO NEUTRO	706/5795 DEL 17/02/89
666 NUTRICIA S p A	NUTRISOJA	706/4267 DEL 02/04/80
667 NUTRICIA S p A	NUTRISOND POLVERE	706/6047 DEL 02/08/90
668 NUTRICIA S p A	PEPTI JUNIOR	706/6490 DEL 24/01/92
669 NUTRICIA S p A	PEPTINAUT GUSTO NEUTRO	706/5792 DEL 02/08/91
670 NUTRICIA S p A	PEPTINAUT VARIANT GUSTO NEUTRO	706/5793 DEL 02/08/91
671 NUTRICIA S p A	PHENYLDON	700 6/4233 DEL 23/01/80
672 PIERREL S p A	DIETO AFENIL	700 6/4150 DEL 15/10/79
673 PIERREL S p A	DIETO GLUCID	706/4389 DEL 15/12/80
674 PIERREL S p A	DIETO LIPID	706/4151 DEL 15/10/79
675 PIERREL S p A	DIETO PROTID	706/4349 DEL 15/10/80
676 PIERREL S p A	NEFRAMIN LIQUIDO	700 6/4187 DEL 03/12/79
677 PIERREL S p A	NEFRAMIN POLVERE	706/4235 DEL 23/01/80
678 PIERREL S p A	SONDAMIN	700 6/4133 DEL 15/10/79
679 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	APROTEN BISCOTTO DIETETICO APROTEICO	706/6506 DEL 15/02/92
680 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	APROTEN FARINA DIETETICA APROTEICA	706/5410 DEL 09/12/86
681 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	APROTEN PANE BISCOTTATO APROTEICO	706/5479 DEL 02/04/87
682 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	APROTEN PASTA DIETETICA	706/5228 DEL 29/11/85
683 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	APROTEN SEMOLINO DIETETICO APROTEICO ISTANTANEO	700 6/3570 DEL 28/01/77
684 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	DIETERBA APROTEN PREPARATO PER PANE FOCACCE PIZZE	706/5530 DEL 14/11/87
685 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	DIETERBA APROTEN PREPARATO PER TORTE	706/5529 DEL 14/11/87
686 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	DIETERBA VIVENA 0 POLVERE	706/5908 DEL 30/11/89
687 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	DIETERBA VIVENA 0 LIQUIDO PRONTO PER L'USO	706/6199 DEL 26/02/91
688 SIFRA S p A	FRESUBIN 750 MCT	706/5851 DEL 21/06/89
689 SIFRA S p A	FRESUBIN LIQUIDO GUSTO CAFFE	706/6008 DEL 08/05/90
690 SIFRA S p A	FRESUBIN LIQUIDO GUSTO CIOCCOLATO	706/6030 DEL 12/07/90
691 SIFRA S p A	FRESUBIN LIQUIDO GUSTO NOCCIOLA	706/6010 DEL 08/05/90
692 SIFRA S p A	FRESUBIN LIQUIDO GUSTO PESCA	706/6009 DEL 08/05/90
693 SIFRA S p A	FRESUBIN LIQUIDO GUSTO VANIGLIA	706/6007 DEL 08/05/90

Impresa	Denominazione prodotto	Autorizzazione
694 SIFRA S.p.A.	FRESUBIN PLUS GUSTO MUESLI	706/6006 DEL 08/05/90
695 SIFRA S.p.A.	SURVIMED OPD GUSTO NEUTRO	706/6005 DEL 08/05/90
696 STAR-STABILIMENTO ALIMENTARE S.p.A.	MELLIN 0	700.6/5360 DEL 09/10/86
697 STAR-STABILIMENTO ALIMENTARE S.p.A.	MELLIN 0 LIQUIDO	700.6/5505 DEL 01/06/87
698 WANDER S.p.A.	CONTROLYTE	706/3648 DEL 26/04/77
699 WANDER S.p.A.	MODIFAST ARANCIA	706/4662 DEL 07/07/82
700 WANDER S.p.A.	MODIFAST CAFFÈ	706/4784 DEL 15/04/83
701 WANDER S.p.A.	MODIFAST OXTAIL	706/4648 DEL 01/06/82
702 WANDER S.p.A.	MODIFAST VANIGLIA	706/4663 DEL 07/07/82
703 WANDER S.p.A.	NUTRODRIP	706/5400 DEL 21/11/86
704 WANDER S.p.A.	NUTRODRIP ENERGY NEUTRO	706/5619 DEL 30/03/88
705 WANDER S.p.A.	NUTRODRIP ENERGY VANIGLIA	706/6192 DEL 15/02/91
706 WANDER S.p.A.	NUTRODRIP FIBRA VANIGLIA	706/6464 DEL 21/12/91
707 WANDER S.p.A.	NUTRODRIP PROTEIN VANIGLIA	706/5948 DEL 23/02/90
708 WANDER S.p.A.	NUTRODRIP STANDARD CACAO	706/5704 DEL 05/08/88
709 WANDER S.p.A.	NUTRODRIP STANDARD NEUTRO	706/5503 DEL 11/06/87
710 WANDER S.p.A.	NUTRODRIP STANDARD VANIGLIA	706/5504 DEL 11/06/87
711 WANDER S.p.A.	PRECISION BR LIMONE	706/4076 DEL 04/07/79
712 WANDER S.p.A.	PRECISION BR POMODORO	706/4077 DEL 04/07/79
713 WANDER S.p.A.	PRECISION BR VANIGLIA	706/5279 DEL 12/03/86
714 WANDER S.p.A.	PRECISION N VANIGLIA	706/4973 DEL 20/12/84

F) ALIMENTI CON SCARSO TENORE DI SODIO COMPRESI I SALI DIETETICI IPOSODICI E ASODICI

Impresa	Denominazione prodotto	Autorizzazione
715 ALSO S.p.A.	SAL DUE IPOSODICO	706/5903 DEL 22/11/89
716 BERSELLI S.p.A.	SALE SELTIN	706/5939 DEL 16/01/90
717 COMPAFIN S.r.l.	SALDIETA IPOSODICO	706/5252 DEL 19/02/86
718 C.I.S. S.p.A.	GEMMA SALE IPOSODICO	706/5924 DEL 13/12/89
719 DIALCOS S.p.A.	DIALKAPPA	706/5884 DEL 05/09/89
720 FORMENTI S.r.l.	DIETASON BRODO ASODICO ALIPIDICO	706/5065 DEL 20/12/84
721 FORMENTI S.r.l.	DIETASON BRODO IPOSODICO	706/5066 DEL 20/12/84
722 FORMENTI S.r.l.	DIETASON SALE SENZA SODIO	706/4929 DEL 08/03/84
723 FORMENTI S.r.l.	IPOSAL SALE IPOSODICO	706/6381 DEL 29/10/91
724 GAZZONI 1907 S.r.l.	SALIF	706/6328 DEL 05/06/91
725 GIULIANI S.p.A.	ALBIOSAL	706/6202 DEL 27/02/91
726 LABORATORIO DELALANDE ISNARDI S.p.A.	SALE DIETETICO ISNARDI	706/6481 DEL 24/01/92
727 MARCO ANTONETTO S.p.A.	SALE SOHN	706/5837 DEL 12/05/89
728 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p.A.	MISURA SALE DIETETICO A RIDOTTO CONTENUTO DI SODIO	706/5418 DEL 17/12/86
729 PRODOTTI NATURALI S.r.l.	DIETALINEA SALE IPOSODICO	706/5947 DEL 23/02/90
730 QUAKER CHIARI E FORTI S.p.A.	GAIO SALE DIETETICO A RIDOTTO CONTENUTO DI SODIO	706/5420 DEL 17/12/86
731 RADIUMFARMA BENESSERE S.r.l.	DIETAPROGRAM SALE DIETETICO	706/6067 DEL 11/10/90
732 SARK S.p.A.	SALE DIETETICO SENZA SODIO A RID. CONT. POTASSSIO	706/6375 DEL 16/10/91
733 SCHIAPPARELLI SALUTE S.p.A.	SAL CONTROL	706/6330 DEL 10/10/91
734 SCHIAPPARELLI SALUTE S.p.A.	SALE IPOSODICO	706/5188 DEL 17/10/85
735 SCHIAPPARELLI SALUTE S.p.A.	SALE IPOSODICO CIPOLLA	706/5226 DEL 21/11/85
736 SCHIAPPARELLI SALUTE S.p.A.	SALE IPOSODICO ERBE AROMATICHE	706/5225 DEL 21/11/85
737 SCHIAPPARELLI SALUTE S.p.A.	SALE IPOSODICO LEGUMI	706/5186 DEL 17/10/85
738 SCHIAPPARELLI SALUTE S.p.A.	SALE IPOSODICO POLLO	706/5187 DEL 17/10/85
739 SIRC S.p.A.	WELL SAL DIETA	706/6563 DEL 27/02/92

G) ALIMENTI SENZA GLUTINE

Impresa	Denominazione prodotto	Autorizzazione
740 DR SCHAR S r l	ALIMENTO DIETETICO SENZA GLUTINE TIPO PASTA	706/5161 DEL 04/07/85
741 DR SCHAR S r l	BISCOTTI ALLE NOCCIOLE SENZA GLUTINE	706/6346 DEL 18/07/91
742 DR SCHAR S r l	BISCOTTI CON CIOCCOLATO SENZA GLUTINE	706/6348 DEL 18/07/91
743 DR SCHAR S r l	BISCOTTI MUESLI SENZA GLUTINE	706/6320 DEL 05/06/91
744 DR SCHAR S r l	BISCOTTI SENZA GLUTINE	706/6347 DEL 18/07/91
745 DR SCHAR S r l	BRIOCHES SENZA GLUTINE	706/5887 DEL 11/09/89
746 DR SCHAR S r l	CIALDE WAFERS SENZA GLUTINE	706/6379 DEL 29/10/91
747 DR SCHAR S r l	FARINA DIET PER DOLCI E CUCINA A BASSO TENORE PROTEICO E SENZA GLUTINE	706/5890 DEL 11/09/89
748 DR SCHAR S r l	FETTE BISCOTTATE SENZA GLUTINE	706/5886 DEL 11/09/89
749 DR SCHAR S r l	GLUTENO FARINA DIETETICA SENZA GLUTINE	706/5885 DEL 11/09/89
750 DR SCHAR S r l	IMPASTO DIETETICO PRODOTTO SENZA GLUTINE	706/6025 DEL 31/05/90
751 DR SCHAR S r l	SAVOIARDI BISCOTTI DIETETICI SENZA GLUTINE	706/5888 DEL 11/09/89
752 DR SCHAR S r l	SNACK WAFERS AL CIOCCOLATO CON NOCCIOLE SENZA GLUTINE	706/6235 DEL 19/03/91
753 DR SCHAR S r l	WAFERS AL CACAO SENZA GLUTINE	706/6234 DEL 19/03/91
754 DR SCHAR S r l	WAFERS AL LIMONE SENZA GLUTINE	706/6380 DEL 29/10/91
755 ERMA S r l	RITE DIET BISCOTTI SALATINI SENZA GLUTINE	700 6/5369 DEL 29/10/86
756 ERMA S r l	RITE DIET BISCOTTI SENZA GLUTINE CON GOCCIE DI CIOCCOLATO	700 6/5364 DEL 29/10/86
757 ERMA S r l	RITE DIET BISCOTTI SENZA GLUTINE CON UVA SULTANINA	700 6/5362 DEL 29/10/86
758 ERMA S r l	RITE DIET BISCOTTI SENZA GLUTINE FORMATO SEMPLICI, LINCOLN, ARABESCO	700 6/5362 DEL 29/10/86
759 ERMA S r l	RITE DIET BISCOTTI SENZA GLUTINE RICOPERTI CIOCCOLATO AL LATTE	700 6/5366 DEL 29/10/86
760 ERMA S r l	RITE DIET BISCOTTI SENZA GLUTINE RIPIENI CREMA CIOCCOLATO	700 6/5368 DEL 29/10/86
761 ERMA S r l	RITE DIET BISCOTTI SENZA GLUTINE RIPIENI DI CREMA G VANIGLIA	700 6/5702 DEL 28/07/88
762 ERMA S r l	RITE DIET CRACKERS SENZA GLUTINE A BASSO CONT PROT.	700 6/5783 DEL 02/02/89
763 ERMA S r l	RITE DIET CRACKERS SENZA GLUTINE CON SOIA	700 6/5685 DEL 11/07/88
764 ERMA S r l	RITE DIET FARINA SENZA GLUTINE FORMATO SEMPLICI, LINCOLN, ARABESCO	700 6/5365 DEL 29/10/86
765 ERMA S r l	RITE DIET MISCELA PRONTA PER PANE SENZA GLUTINE	700 6/5367 DEL 29/10/86
766 ERMA S r l	RITE DIET PANE SENZA GLUTINE A BASSO CONT PROT	700 6/5790 DEL 17/02/89
767 ERMA S r l	RITE DIET TIPO PASTA SENZA GLUTINE	700 6/5682 DEL 11/07/88
768 ERMA S r l	RITE DIET WAFERS SENZA GLUTINE CIOCCOLATO	700 6/5684 DEL 11/07/88
769 ERMA S r l.	RITE DIET WAFERS SENZA GLUTINE VANIGLIA	700 6/5683 DEL 11/07/88
770 GENTILI S p.A	AGLUTELLA W P FARINA DIETETICA	706/5750 DEL 23/11/88
771 GENTILI S p A	AGLUTELLA W P PASTA DIETETICA	706/5119 DEL 03/03/85
772 NUTRICIA S p A	GLUTAFIN MISCELA PER PASTA FROLLA	706/6519 DEL 15/02/92
773 NUTRICIA S p A	GLUTAFIN PANDOLCE CON DATTERI E NOCI	706/6520 DEL 15/02/92
774 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	BISCOTTI SENZA GLUTINE BI-AGLUT	706/5899 DEL 24/10/89
775 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	BI-AGLUT FETTE TOSTATE SENZA GLUTINE	706/5007 DEL 01/08/84
776 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	PASTA POLIAL	706/6200 DEL 26/02/91
777 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	PASTA SENZA GLUTINE BI-AGLUT	706/4508 DEL 12/11/81
778 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S p A	POLIAL BISCOTTO PER DETERMINATE ALLERGIE ALIMENTARI	706/6507 DEL 15/02/92
779 STAR-STABILIMENTO ALIMENTARE S p A	SINEGLUT BISCOTTO SENZA GLUTINE	700 6/4480 DEL 11/07/81
780 STAR-STABILIMENTO ALIMENTARE S p A	SINEGLUT PASTA SENZA GLUTINE APROTEICA	700 6/4333 DEL 06/09/80

H) ALIMENTI ADATTATI AD UN INTENSO SFORZO MUSCOLARE SOPRATTUTTO PER GLI SPORTIVI

Impresa	Denominazione prodotto	Autorizzazione
781 ABBOTT S p A	EXCEED FRED LIQUIDO AL LIMONE	706/6427 DEL 21/11/91
782 ABBOTT S p A	EXCEED FRED LIQUIDO ALL'ARANCIA	706/6428 DEL 21/11/91
783 ABBOTT S.p A	EXCEED FRED POLVERE AL LIMONE	706/6429 DEL 21/11/91
784 ABBOTT S p A	EXCEED FRED POLVERE ALL'ARANCIA	706/6430 DEL 21/11/91

Impresa	Denominazione prodotto	Autorizzazione
785 ABBOTT S p A	EXCEED HCS AL CEDRO	706/6426 DEL 21/11/91
786 ABBOTT S p A	EXCEED HCS AL LIMONE	706/6425 DEL 21/11/91
787 ABBOTT S p A	EXCEED SNS CACAO	706/6431 DEL 21/11/91
788 ABBOTT S p A.	EXCEED SNS FRAGOLA	706/6432 DEL 21/11/91
789 ABBOTT S p A	EXCEED SNS VANIGLIA	706/6433 DEL 21/11/91
790 ALSO S p A	AQUASPORT	706/5588 DEL 05/02/88
791 ALSO S p A	CHANGE	706/5267 DEL 07/03/86
792 ALSO S p A	ENERVIT AQUASPORT LIGHT	706/5959 DEL 13/03/90
793 ALSO S p A	ENERVIT BEVANDA ISOTONICA GUSTO AGRUMI	706/6334 DEL 01/07/91
794 ALSO S p A	ENERVIT BEVANDA ISOTONICA GUSTO ARANCIA	706/6333 DEL 01/07/91
795 ALSO S p A	ENERVIT BEVANDA ISOTONICA GUSTO TROPICALE	706/6335 DEL 01/07/91
796 ALSO S p A	ENERVIT ENERGIA + VITAMINE	7005BIS/3215 DEL 30/10/73
797 ALSO S p A	ENERVIT GARA	700 6/3757 DEL 20/12/77
798 ALSO S p A	ENERVIT GT TAVOLETTE	700 6/3796 DEL 20/12/77
799 ALSO S p A	ENERVIT RECUPERO	700 6/3758 DEL 20/12/77
800 ALSO S p A	ENERVITAM	706/5519 DEL 11/11/87
801 ALSO S p A	ENERVITAM SIMPLEX	706/5986 DEL 08/05/90
802 ALSO S p A	ENERVITAM SIMPLEX CAPSULE	706/6400 DEL 29/10/91
803 ALSO S p A	ENERVITENE FLACONI	706/5832 DEL 12/05/89
804 ALSO S p A	ENERVITENE GRANULARE	706/6399 DEL 29/10/91
805 AVANTGARDE S p A	ISOVIT	706/5345 DEL 31/07/86
806 BAVARIA S.r.l	ORBOLAC	706/4671 DEL 21/07/82
807 BAVARIA S.r l.	ORBOLAC VITAMIN	706/4672 DEL 21/07/82
808 EMMEMME S.a.s.	CALOREMME	706/4075 DEL 04/07/79
809 EMMEMME S.a.s	EMMESAL	706/4280 DEL 02/04/80
810 FASSI SPORT S p A	DRIVE CAPSULE INTEGRATORE DI AMINOACIDI RAMIFICATI	706/6579 DEL 27/02/92
811 FASSI SPORT S p A	FASSI FORMULA 101 GRANULARE	706/5443 DEL 28/01/87
812 FASSI SPORT S p A	FASSI FORMULA 45 GRANULARE PREPARATO PER BEVANDA PROTEICO GLUCIDICA	706/5468 DEL 04/03/87
813 FASSI SPORT S p A	FASSI FORMULA 45 TAVOLETTE	706/5469 DEL 04/03/87
814 FASSI SPORT S.p.A	FASSI FORMULA 60 GRANULARE INTEGRATORE PROTEICO-GLUCIDICO	706/5466 DEL 04/03/87
815 FASSI SPORT S p A	FASSI FORMULA 60 TAVOLETTE	706/5464 DEL 10/03/87
816 FASSI SPORT S p A	FASSI FORMULA 7 MAS GRANULARE INTEGRATORE PROTEICO VITAMINICO-MINERALE	706/5497 DEL 27/05/87
817 FASSI SPORT S p A	FASSI FORMULA 70 TAVOLETTE	706/5467 DEL 04/03/87
818 FASSI SPORT S p A	FASSI FORMULA GRANULARE INTEGRATORE DI AMINOACIDI RAMIFICATI	706/5608 DEL 09/03/88
819 FASSI SPORT S p A	FASSI FORMULA GRANULARE INTEGRATORE ENERGETICO VITAMINICO MINERALE	706/5925 DEL 13/12/89
820 FASSI SPORT S p A	FASSI FORMULA GRANULARE INTEGRATORE PROTEICO	706/5465 DEL 04/03/87
821 FASSI SPORT S p A	FASSI FORMULA GRANULARE INTEGRATORE PROTEICO-AMINOACIDICO	706/6189 DEL 15/02/91
822 FASSI SPORT S p A	FASSI FORMULA GRANULARE PREPARATO PER BEVANDA ISOTONICA	706/5622 DEL 31/03/88
823 FASSI SPORT S p A	FORMAVERA LIQUIDO	706/6188 DEL 15/02/91
824 GAZZONI 1907 S r l.	VIGOPLUS	706/6265 DEL 07/05/91
825 GENTILI S p A	ADHOC AROMA ARANCIO	706/6514 DEL 15/02/92
826 GENTILI S p A	ADHOC AROMA POMPELMO	706/6533 DEL 20/02/92
827 GENTILI S p A	MAX DYN INSTANT GUSTO ARANCIO	706/5827 DEL 27/04/89
828 GENTILI S p A	MAX DYN INSTANT GUSTO LIMONE	706/5825 DEL 27/04/89
829 GENTILI S p A	MAX DYN INSTANT GUSTO TÈ AL LIMONE	706/5826 DEL 27/04/89
830 GENTILI S p A	MAX DYN PRONTO GUSTO AGRUMI	706/5228 DEL 27/04/89
831 GIUSTO FARAVELLI S p A	BEN TON GUSTO THE AL LIMONE	706/5526 DEL 14/01/87
832 GIUSTO FARAVELLI S p A	BEN TON PRONTO	706/6529 DEL 20/02/92
833 GIUSTO FARAVELLI S p A	VITAMAX	706/6564 DEL 27/02/92
834 PARMALAT S p A	SANTAL SPORT ARANCIO	706/6373 DEL 16/10/91
835 PARMALAT S p A	SANTAL SPORT LIMONE	706/6374 DEL 16/10/91

Impresa	Denominazione prodotto	Autorizzazione
836 PARMALAT S.p.A.	SANTAL SPORT POMPELMO	706/6372 DEL 16/10/91
837 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p.A.	MISURA FITGAR BEVANDA ISOTONICA ARANCIA MANDARINO	706/5929 DEL 02/08/91
838 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p.A.	MISURA FITGAR BEVANDA ISOTONICA KIWI	706/5928 DEL 02/08/91
839 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p.A.	MISURA FITGAR BEVANDA ISOTONICA LIMONE	706/5930 DEL 02/08/91
840 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p.A.	MISURA FITGAR BEVANDA ISOTONICA MELA	706/5931 DEL 13/12/89
841 PRODOTTI NATURALI S.r.l.	DIETALINEA INTEGRATORE DI AMINOACIDI RAMIFICATI SU BASE GLUCIDO-PROTEICA	706/5904 DEL 22/11/89
842 QUAKER CHIARI E FORTI S.p.A.	GATORADE-INTEGRATORE DI SALI MINERALI GUSTO AGRUMI	706/6524 DEL 15/02/92
843 QUAKER CHIARI E FORTI S.p.A.	GATORADE-INTEGRATORE DI SALI MINERALI GUSTO ARANCIO	706/5274 DEL 12/03/86
844 QUAKER CHIARI E FORTI S.p.A.	GATORADE-INTEGRATORE DI SALI MINERALI GUSTO LIMONE	706/6275 DEL 12/03/86
845 QUAKER CHIARI E FORTI S.p.A.	GATORADE-INTEGRATORE DI SALI MINERALI GUSTO POMPELMO	706/5868 DEL 20/07/89
846 QUAKER CHIARI E FORTI S.p.A.	GATORADE-INTEGRATORE DI SALI MINERALI IN POLVERE GUSTO ARANCIO	706/5962 DEL 22/03/90
847 QUAKER CHIARI E FORTI S.p.A.	GATORADE-INTEGRATORE DI SALI MINERALI IN POLVERE GUSTO LIMONE	706/5961 DEL 22/03/90
848 QUAKER CHIARI E FORTI S.p.A.	GATORADE-INTEGRATORE DI SALI MINERALI IN POLVERE GUSTO POMPELMO	706/6169 DEL 15/02/91
849 RADIUMFARMA BENESSERE S.r.l.	DIETAPROGRAM IDROSALT	706/6349 DEL 02/08/91
850 R.P. SCHERER S.p.A.	IDROPLUS	706/5696 DEL 23/07/88
851 SARK S.p.A.	SARK BEVANDA DIETETICA SAPORE CACAO	706/4881 DEL 02/04/80
852 SARK S.p.A.	SARK BEVANDA DIETETICA SAPORE THE	706/4631 DEL 20/05/82
853 SCHIAPPARELLI SALUTE S.p.A.	DYNAMOL COLA	706/5765 DEL 23/11/88
854 SCHIAPPARELLI SALUTE S.p.A.	DYNAMOL LIMONE	706/5764 DEL 23/11/88
855 SCHIAPPARELLI SALUTE S.p.A.	LONG ENERGY	706/6576 DEL 27/02/92
856 SCHIAPPARELLI SALUTE S.p.A.	MIODYNE	706/5537 DEL 26/11/87
857 SIRC S.p.A.	ENERDRINK BITTER	706/5821 DEL 27/04/89
858 SIRC S.p.A.	ENERDRINK COLA	706/5820 DEL 27/04/89
859 SIRC S.p.A.	ENERDRINK FRUTTI DI BOSCO	706/5840 DEL 22/05/89
860 STAR-STABILIMENTO ALIMENTARE S.p.A.	DROPY SPORT	700.6/5541 DEL 27/02/92
861 ULTIMATE ITALIA s.a.s.	AMINO PROTEIN 90 GUSTO BANANA	706/6409 DEL 08/11/91
862 ULTIMATE ITALIA S.a.s.	AMINO PROTEIN 90 GUSTO FRAGOLA	706/6408 DEL 08/11/91
863 ULTIMATE ITALIA s.a.s.	AMINO PROTEIN 90 GUSTO VANIGLIA	706/6410 DEL 08/11/91
864 ULTIMATE ITALIA s.a.s.	PROTEIN FORMULA GUSTO BANANA	706/6482 DEL 24/01/92
865 ULTIMATE ITALIA s.a.s.	PROTEIN FORMULA GUSTO CACAO	706/6483 DEL 24/01/92
866 ULTIMATE ITALIA s.a.s.	PROTEIN FORMULA GUSTO FRAGOLA	706/6484 DEL 24/01/92
867 ULTIMATE ITALIA s.a.s.	RAM FUSION	706/6164 DEL 21/01/91
868 WANDER S.p.A.	ISOSTAD LIQUIDO	706/5620 DEL 31/03/88
869 WANDER S.p.A.	ISOSTAD LIQUIDO ARANCIA	706/6018 DEL 31/05/90
870 WANDER S.p.A.	ISOSTAD LIQUIDO LIMONE	706/6017 DEL 31/05/90
871 WANDER S.p.A.	ISOSTAD POLVERE	706/5621 DEL 31/03/88
872 WANDER S.p.A.	ISOSTAD POLVERE ARANCIA	706/6040 DEL 02/08/90
873 WANDER S.p.A.	ISOSTAD POLVERE LIMONE	706/6039 DEL 02/08/90

l) ALIMENTI DESTINATI AD INDIVIDUI AFFETTI DA TURBE DEL METABOLISMO GLUCIDICO (DIABETE)

Impresa	Denominazione prodotto	Autorizzazione
874 DICOFARM S.p.A.	DICOMAN BISCOTTO	706/6209 DEL 06/02/91
875 DICOFARM S.p.A.	DICOMAN CRACKERS	706/6207 DEL 06/02/91
876 DICOFARM S.p.A.	DICOPAST	706/6474 DEL 24/01/92
877 DICOFARM S.p.A.	DIETOFET	706/6572 DEL 15/02/92
878 FARMADES S.p.A.	SNELLING PAST	706/5742 DEL 12/11/88
879 GENTILI S.p.A.	MINUELLA	706/5776 DEL 12/01/89
880 PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p.A.	DIALIBRA PASTA PER DIABETICI	706/6178 DEL 15/02/91

94A1580

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 1° marzo 1994.

Modificazioni alla composizione della commissione dell'Umbria per l'albo dei promotori di servizi finanziari. (Deliberazione n. 7788).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Visto l'art. 5, comma 6, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto l'art. 18 del regolamento concernente l'albo e l'attività dei promotori dei servizi finanziari, approvato con propria delibera n. 5388 del 2 luglio 1991, successivamente modificato con delibere n. 5635 del 3 dicembre 1991, n. 5948 del 28 gennaio 1992, n. 6359 del 22 luglio 1992, e n. 7393 del 22 settembre 1993;

Vista la delibera n. 5535 del 29 ottobre 1991, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale questa Commissione, in esecuzione della norma appena citata, ha proceduto all'insediamento delle commissioni regionali per l'albo dei promotori di servizi finanziari;

Visti gli articoli 3, comma 4, e 5, comma 5, del citato regolamento, approvato con delibera n 5388 del 2 luglio 1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la nota in data 9 febbraio 1994, con la quale il segretario generale della camera di commercio dell'Umbria ha comunicato la sostituzione del segretario della commissione dell'Umbria per l'albo dei promotori di servizi finanziari, dott. Quintilio Serpolla, con il dottor Bruno Biagini;

Visto che tale sostituzione è stata operata a seguito della nomina del dott. Quntilio Serpolla a segretario generale della camera di commercio di Ravenna;

Considerata la necessità, in relazione a quanto premesso, di modificare la propria delibera n. 5535 del 29 ottobre 1991;

Delibera:

Il dott. Quintilio Serpolla, segretario della commissione dell'Umbria per l'albo dei promotori di servizi finanziari, è sostituito con il dott. Bruno Biagini.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, 1° marzo 1994

Il presidente BERLANDA

94A1637

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

DECRETO RETTORALE 26 giugno 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1388, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1989;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1992;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della scuola diretta a fini speciali in informatica e dal consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Camerino, nelle adunanze tenutesi rispettivamente in data 21 aprile 1993 e 12 maggio 1993;

Viste le deliberazioni favorevoli adottate dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico della medesima Università degli studi di Camerino, nelle adunanze tenutesi rispettivamente in data 24 giugno 1993 e 22-24 giugno 1993;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 18 novembre 1993;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la modifica di statuto, proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del citato testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 della citata legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 28 del vigente statuto, relativo alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è aggiunto il seguente secondo comma:

La facoltà conferisce inoltre i seguenti diplomi:

in informatica.

Art. 2.

Gli articoli 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, relativi alla scuola diretta a fini speciali in informatica, sono abrogati.

Dopo l'art. 41, relativo al corso di laurea in scienze geologiche, vengono inseriti i seguenti nuovi articoli con conseguente scorrimento della numerazione dei successivi articoli:

Art. 42 *(Diploma universitario in informatica)*. — Il corso di diploma in informatica ha lo scopo di fornire le conoscenze dei metodi e delle tecniche per lo sviluppo dei sistemi e delle applicazioni informatiche insieme alla cultura di base necessaria al diplomato per adeguarsi all'evoluzione della disciplina.

La durata degli studi è di tre anni.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «diplomato in informatica».

Il corso può essere articolato in orientamenti.

Possono inoltre essere adottate per tutta la durata degli studi o per uno o due anni di corso, modalità di istruzione a distanza con particolare riferimento all'utilizzo di tecnologie didattiche multimediali.

Art. 43 *(Strutture didattiche e organizzative del diploma)*. — L'articolazione del corso di diploma, i piani di studio con i relativi insegnamenti, gli orientamenti professionali, i moduli didattici, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticità degli insegnamenti, i periodi di addestramento, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di laurea e di diploma, sono determinati dal consiglio del corso di diploma.

Il consiglio del corso di diploma è costituito da tutti i titolari degli insegnamenti attivi, nonché da una rappresentanza di quattro studenti.

Il coordinatore didattico del corso di diploma eletto dal consiglio di diploma convoca il consiglio di diploma e lo presiede ed ha nell'ambito del corso di diploma le funzioni proprie dei presidenti dei consigli di corsi di laurea.

Il consiglio di amministrazione dell'Università, nell'ambito della propria autonomia, determinerà la struttura universitaria a cui affidare la gestione amministrativa e funzionale del corso di diploma assegnando le risorse finanziarie ed umane che riterrà opportuno per un puntuale svolgimento di tale attività. Il direttore di tale struttura o un suo delegato faranno parte a titolo consultivo del consiglio di diploma.

Art. 44 *(Docenza)*. — La copertura dei moduli didattici attivati è affidata nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo dello stesso gruppo disciplinare o di gruppo ritenuto dalla facoltà affine, ovvero per affidamento o supplenza a professori di ruolo o ricercatore confermato.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne, il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto.

Art. 45 *(Articolazione degli studi - moduli didattici)*. — Ciascuno di tre anni di corso può essere articolato in due periodi didattici (semestri) ciascuno comprendente almeno dodici settimane di effettiva attività didattica; al termine di ciascun semestre, e prima dell'inizio del successivo anno di corso è prevista una sessione d'esami.

Gli insegnamenti sono organizzati sulla base di unità didattiche, ogni unità didattica comprende un massimo di 60 ore complessive di lezioni, esercitazioni e sperimentazioni. Ogni insegnamento comprende una o due unità didattiche.

Per l'ammissione all'esame di diploma è necessario aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti obbligatori e quelli di ulteriori insegnamenti complementari (di orientamento) per complessive 26 unità didattiche.

Il corso di diploma è organizzato in un biennio propedeutico ed in un ulteriore anno di applicazione. Nel biennio propedeutico sono impartiti insegnamenti per complessive 20 unità didattiche, delle quali 18 sono riservate per corsi obbligatori a tutti gli studenti.

I corsi obbligatori comprendono almeno due corsi di laboratorio e di informatica per complessive 4 unità didattiche. Ciascuno dei corsi è coordinato con un insegnamento dell'area disciplinare dell'informatica. Le prove di esame di ogni laboratorio e quella dell'insegnamento coordinato sono svolte congiuntamente con modalità stabilite dal consiglio del corso di diploma e danno luogo ad un unico voto.

Per un efficace svolgimento delle attività sperimentali verrà assicurato un rapporto non superiore a 100 tra il numero degli studenti che frequentano i corsi di laboratorio ed il numero di docenti di questi corsi.

Le altre 14 unità obbligatorie sono ripartite come segue:

area dell'informatica (tabella *A*), 8 unità;

area della matematica (tabella *B*):

2 unità didattiche di calcolo differenziale ed integrale;

2 unità didattiche di matematica discreta;

1 unità didattica di calcolo numerico;

1 unità didattica di fondamenti di calcolo della probabilità e di statistica matematica.

Le ulteriori due unità didattiche sono riservate a uno o due corsi di insegnamento complementari (di orientamento) e possono anche essere rivolte all'allargamento della base culturale nelle aree della matematica (tabella *B*) e della fisica e dell'elettronica (tabella *C*).

Nell'anno di applicazione sono impartiti gli insegnamenti per complessive sei unità didattiche delle quali 4 sono riservate a corsi obbligatori per tutti gli studenti nell'area informatica.

Le ulteriori due unità didattiche sono riservate a 1 o 2 corsi di insegnamento complementare caratterizzanti l'orientamento.

Inoltre durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovrà dimostrare la conoscenza della lingua inglese, intesa ad acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica e l'autonomia necessaria per svolgere periodi di addestramento all'estero. Le modalità di apprendimento e di accertamento saranno definite annualmente dal consiglio di diploma.

Art. 46 *(Iscrizione ai corsi di diploma)*. — Le iscrizioni ai corsi è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari.

In base alle strutture e attrezzature disponibili, il numero degli iscritti ai corsi del diploma è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di diploma, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica tecnologica.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore al numero dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta effettuata anche o solo con domande a risposta multipla, per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto di diploma di scuola superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Per l'iscrizione al secondo o terzo anno di corso lo studente deve aver superato prima dell'inizio dell'attività didattica del nuovo anno l'esame relativo a quegli insegnamenti dell'anno precedente stabiliti annualmente dal manifesto annuale degli studi.

La frequenza ai corsi di diploma è obbligatoria.

La percentuale di frequenza necessaria per sostenere i relativi esami viene determinata nel manifesto annuale degli studi.

Art. 47 *(Esame di diploma)*. — Per conseguire il diploma lo studente dovrà discutere, di fronte ad una commissione nominata secondo modalità stabilite dal consiglio di corso di diploma, un progetto svolto sotto la guida di un relatore.

Questo progetto puo essere svolto nell'ambito di periodi di addestramento presso aziende pubbliche o private, all'interno delle università o presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali possono essere stipulate apposite convenzioni o programmi comunitari comuni.

Art. 48 *(Regolamento didattico-piano degli studi)*. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi il consiglio di facoltà su proposta del consiglio di diploma stabilisce gli eventuali orientamenti e definisce il piano degli studi nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica di cui all'art. 2.

In particolare il piano degli studi individua la denominazione degli insegnamenti, l'articolazione degli insegnamenti in uno o più moduli, la mutuazione degli insegnamenti con insegnamenti affini di altri diplomi o corsi di laurea.

Infine su proposta del consiglio di diploma il manifesto annuale degli studi stabilisce:

l'eventuale elenco dei corsi di insegnamento il cui superamento dei relativi esami di profitto condiziona il passaggio agli anni di corso superiore al primo;

le eventuali propedeuticità tra i corsi di insegnamento e i relativi esami di profitto;

le modalità per lo svolgimento degli esami di profitto e di diploma.

Art. 49 *(Affinità tra corsi di diploma e corsi di laurea)*. — Ai fini del proseguimento degli studi e del riconoscimento previsto dal comma 3 dell'art. 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono considerati affini: il corso di laurea in informatica, il corso di laurea in fisica, tutti i corsi della laurea in ingegneria.

Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio ai corsi di laurea sopracitati ed a quelli di altre facoltà, i consigli di facoltà adotteranno il criterio generale della loro validità culturale propedeutica o professionale. Conseguentemente le facoltà potranno riconoscere anche parzialmente gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti dei corsi di laurea; le facoltà indicheranno inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi universitari o da un corso di laurea anche di altra facoltà ad un corso di diploma universitario il consiglio di diploma riconoscerà gli insegnamenti superati valutando anche i programmi effettivamente svolti al fine di riconoscerne la loro utilità per il conseguimento del diploma ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Sono comunque riconoscibili ai fini del conseguimento del diploma i seguenti insegnamenti del biennio propedeutico del corso di laurea in informatica:

tutti gli insegnamenti dell'area informatica del biennio propedeutico, due unità corrispondenti all'insegnamento dei fondamenti della matematica discreta e due unità corrispondenti agli insegnamenti del calcolo differenziale e integrale.

Art. 50 *(Norme transitorie)*. — In attesa dell'attivazione del corso di diploma il consiglio di diploma è costituito dagli appartenenti al consiglio della scuola diretta a fini speciali di informatica.

Nel manifesto degli studi, su delibera della facoltà, previo parere del consiglio di diploma verranno indicate le norme per il passaggio dalla scuola diretta a fini speciali in informatica al diploma universitario in informatica.

ALLEGATO 1

Tabella *A* - *Area disciplinare di informatica*:

algoritmi e strutture dati;

architettura degli elaboratori;

basi di dati e sistemi informativi;

fondamenti dell'informatica;

informatica applicata;

informatica generale;

informatica teorica;
ingegneria del software;
intelligenza artificiale;
interazione uomo-macchina;
laboratorio di informatica;
linguaggi di programmazione;
metodi formali dell'informatica;
programmazione;
sistemi di elaborazione;
sistemi operativi.

Tabella *B* - *Area disciplinare di matematica:*

algebra;
algebra computazionale;
analisi matematica;
equazioni differenziali;
analisi numerica;
calcolo delle probabilità;
calcolo delle probabilità e statistica matematica;
calcolo numerico;
geometria;
geometria combinatoria;
logica matematica;
matematica computazionale;
matematica discreta;
metodi di approssimazione;
ricerca operativa.

Tabella *C* - *Area disciplinare della fisica ed elettronica:*

fisica;
fisica generale;
elettronica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Camerino, 26 giugno 1993

Il rettore: GIANNELLA

94A1633

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione di un vice consolato onorario in Pecs (Ungheria)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

È istituito in Pecs (Ungheria) un vice consolato di seconda categoria posto alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia a Budapest con circoscrizione territoriale comprendente le province di Baranya, Somogy e Tolna.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Ragioneria centrale per il visto di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 1994

Il Ministro: ANDREATTA

94A1635

Soppressione dell'agenzia consolare onoraria in Malè (Maldive)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

L'agenzia consolare di seconda categoria in Malè (Maldive) è soppressa.

Il presente decreto, che sarà trasmesso ai competenti organi per il controllo previsto dalla legge, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 1994

Il Ministro: ANDREATTA

94A1636

Modificazione alla circoscrizione territoriale del consolato generale d'Italia in Shanghai

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del consolato generale d'Italia in Shanghai (Repubblica Popolare di Cina) è modificata come segue: le municipalità di Shanghai e le province dello Zhejiang, dello Jiangsu e dell'Anhui.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 1994

p. *Il Ministro:* FINCATO

94A1637

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Regime comune di importazione di taluni prodotti tessili e dell'abbigliamento non contemplati da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni, né da altro regime comunitario specifico. (Comunicato n. 1 del 10 marzo 1994).

Con regolamento del Consiglio dell'Unione Europea del 7 marzo u.s., in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, vengono istituiti contingenti comunitari all'importazione di taluni prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica popolare cinese, della Corea del Nord e delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia e ex Repubblica Jugoslava di Macedonia.

Si riportano negli elenchi allegati i prodotti, sottoposti a tali limiti, originari da ciascuno dei Paesi sopraindicati. Pertanto, le importazioni nell'Unione Europea di tali merci, spedite a partire dal 14 marzo 1994, sono soggette al regime dell'autorizzazione di importazione da rilasciarsi nei limiti quantitativi comunitari indicati a fianco di ciascun prodotto.

Sono libere le importazioni delle merci non comprese negli allegati al presente comunicato spedite dal 14 marzo 1994, mentre resta invariato il regime previsto dal decreto ministeriale 30 ottobre 1990, per le merci comprese nei citati allegati, spedite prima di tale data.

Le relative domande di autorizzazione all'importazione — da redigersi, preferibilmente, sui moduli di «Autorizzazione di importazione», reperibili presso le locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura — dovranno essere inoltrate al Ministero del commercio con l'estero - D.G. import. export. - Div. III - Viale America n. 342 - 00144 Roma.

ALLEGATO 1

Limiti quantitativi annui comunitari

CINA

Categoria	Unità	Quantità
ex 13(1)	1000 pezzi	150
ex 18(1)	tonnellate	98
ex 20(1)	tonnellate	10
ex 24(1)	1000 pezzi	120
ex 39(1)	tonnellate	10
ex 78(1)	tonnellate	3
115	tonnellate	450
117	tonnellate	450
118	tonnellate	950
120	tonnellate	63
ex 136(2)	tonnellate	285
156	tonnellate	760
157	tonnellate	5 400
159	tonnellate	3.020
161	tonnellate	10.777

(1) Le categorie contrassegnate da «ex» comprendono prodotti diversi da quelli in lana o peli fini, cotone o fibre sintetiche artificiali.

(2) Tale categoria comprende unicamente i tessuti ed altri prodotti di seta diversi da quelli greggi, purgati o sbiancati dei codici della NC 5007 20 19, 5007 20 31, 5007 20 39, 5007 20 41, 5007 20 59, 5007 20 61, 5007 20 69, 5007 20 71, 5007 90 30, 5007 90 50, 5007 90 90.

ALLEGATO 2

Limiti quantitativi annui comunitari

COREA DEL NORD

Categoria	Unità	Quantitativo
1	tonnellate	128
2	tonnellate	145
3	tonnellate	49
4	1000 pezzi	285
5	1000 pezzi	119
6	1000 pezzi	144
7	1000 pezzi	93
8	1000 pezzi	133
9	tonnellate	71
12	1000 paia	1290
13	1000 pezzi	1509
14	1000 pezzi	94
15	1000 pezzi	107
16	1000 pezzi	55
17	1000 pezzi	38
18	tonnellate	61
19	1000 pezzi	411
20	tonnellate	141
21	1000 pezzi	2857
24	1000 pezzi	263
26	1000 pezzi	173
27	1000 pezzi	167
28	1000 pezzi	285
29	1000 pezzi	75
31	1000 pezzi	293
36	1000 pezzi	91
37	1000 pezzi	356
39	1000 pezzi	51
59	1000 pezzi	466
61	1000 pezzi	40
68	1000 pezzi	75
69	1000 pezzi	184
70	1000 pezzi	270
73	1000 pezzi	93
74	1000 pezzi	133
75	1000 pezzi	39
76	tonnellate	74
77	tonnellate	9
78	tonnellate	115
83	tonnellate	31
117	tonnellate	51
118	tonnellate	23
142	tonnellate	10
151A	tonnellate	10
151B	tonnellate	10
161	tonnellate	152

ALLEGATO 3

Limiti quantitativi annui comunitari

REPUBBLICHE DI BOSNIA ERZEGOVINA, CROAZIA ED EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA

Categoria	Unità	Quantità
1	tonnellate	6899
2	tonnellate	8544
2a	tonnellate	1931
3	tonnellate	935
5	1000 pezzi	1910
6	1000 pezzi	954
7	1000 pezzi	571
8	1000 pezzi	2568
9	tonnellate	831
15	1000 pezzi	745
16	1000 pezzi	567
67	1000 pezzi	722

94A1677

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 11 marzo 1994

Dollaro USA	1665,56
ECU	1911,73
Marco tedesco	990,23
Franco francese	291,05
Lira sterlina	2495,84
Fiorino olandese	881,11
Franco belga	47,919
Peseta spagnola	12,027
Corona danese	253,55
Lira irlandese	2399,07
Dracma greca	6,802
Escudo portoghese	9,598
Dollaro canadese	1228,29
Yen giapponese	15,847
Franco svizzero	1176,66
Scellino austriaco	140,74
Corona norvegese	228,22
Corona svedese	211,88
Marco finlandese	303,60
Dollaro australiano	1181,71

94A1735

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Svila, con sede in Roma e unità di Visso (Macerata), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 aprile 1992.

Nota integrativa acquisita in data 5 febbraio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Svila, con sede in Roma e unità di Visso (Macerata), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 18 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 10 agosto 1992 con decorrenza 8 agosto 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 dicembre 1992.

Nota integrativa acquisita in data 5 febbraio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Emanuel, con sede in Ostra Vetere (Ancona) e unità di Ostra Vetere (Ancona), per il periodo dal 3 maggio 1993 al 2 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1993 con decorrenza 3 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 30 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Effepi Trend Fashion, con sede in Senigallia (Ancona) e unità di Senigallia (Ancona), per il periodo dal 10 maggio 1993 al 9 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 17 giugno 1993 con decorrenza 10 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 30 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. M.C.M., con sede in Tito Scalo (Potenza) e unità di Tito Scalo (Potenza), per il periodo dal 4 giugno 1992 al 3 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1992 con decorrenza 4 giugno 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 27 agosto 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 4 giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. M.C.M., con sede in Tito Scalo (Potenza) e unità di Tito Scalo (Potenza), per il periodo dal 4 dicembre 1992 al 3 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1993 con decorrenza 4 dicembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 6 marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ind. Al. Co. Industria Alimentare Colavita con sede in Ripalimosani (Campobasso) e sede di Ripalimosani (Campobasso), per il periodo dal 23 novembre 1992 al 20 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1992 con decorrenza 23 novembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

Con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 1° aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Terni Industrie Chimiche, con sede in Narni (Terni) e unità di Nera Montorio (Terni), per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 31 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 1° febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 maggio 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 1° aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Terni Industrie Chimiche, con sede in Narni (Terni) e unità di Nera Montorio (Terni), per il periodo dal 1° agosto 1993 al 30 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 26 aprile 1993 con decorrenza 1° agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 28 maggio 1993;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Coifer, con sede in Perugia, località Fontignano (Perugia), e unità di Perugia, località Fontignano (Perugia), per il periodo dal 31 maggio 1993 al 30 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata 18 giugno 1993 con decorrenza 31 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 31 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 2 dicembre 1992 con effetto dal 16 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti della ditta:

S.r.l. Società delle Fucine, con sede in Terni e unità di Terni per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 20 febbraio 1993 con decorrenza 1° gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 marzo 1993.

Nota integrativa acquisita in data 3 agosto 1993;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 2 dicembre 1992 con effetto dal 16 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Società delle Fucine, con sede in Terni e unità di Terni, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1993 con decorrenza 1° luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 settembre 1993.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 9 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Società Italiana Miniere, con sede in Iglesias (Cagliari) e Miniera di Raibl di Tarvisio (Udine) per il periodo dal 9 febbraio 1993 all'8 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1993 con decorrenza 9 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 31 luglio 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 27 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ibla, con sede in Palermo e unità di Ragusa, per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 31 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 1° febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 gennaio 1993;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 27 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ibla, con sede in Palermo e unità di Ragusa, per il periodo dal 1° agosto 1993 al 30 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 13 maggio 1993 con decorrenza 1° agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 luglio 1993;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Fibre Acriliche, con sede in Cesano Maderno (Milano) e unità di Cesano Maderno (Milano) e Villacidro (Cagliari), per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 31 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1992 con decorrenza 1° febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 20 maggio 1993;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Fibre Acriliche, con sede in Cesano Maderno (Milano) e unità di Cesano Maderno (Milano) e Villacidro (Cagliari), per il periodo dal 1° agosto 1993 al 30 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 27 aprile 1993 con decorrenza 1° agosto 1993

Parere U R L M O acquisito in data 21 settembre 1993,

6) in attuazione della delibera C I P I del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 18 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S r l Enichem Augusta industriale, con sede in Milano e unità di Paderno Dugnano (Milano), per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 settembre 1993

Istanza aziendale presentata il 26 aprile 1993 con decorrenza 1° luglio 1993

Parere U R L M O acquisito in data 21 settembre 1993,

7) in attuazione della delibera C I P I del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S r l Enichem Augusta industriale, con sede in Milano e sede di Milano e uffici vendita e filiali, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 settembre 1993

Istanza aziendale presentata il 26 aprile 1993 con decorrenza 1° luglio 1993

Parere U R L M O acquisito in data 21 settembre 1993,

8) in attuazione della delibera C I P I del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p a Montefibre con sede in Milano e Milano uffici direzionali e sede per il periodo dal 1° maggio 1993 al 30 settembre 1993

Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1993 con decorrenza 1° maggio 1993

Parere U R L M O acquisito in data 20 settembre 1993,

9) in attuazione della delibera C I P I del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p a Montefibre con sede in Milano e unità di Acerra (Napoli) e Porto Marghera (Venezia), per il periodo dal 1° maggio 1993 al 30 settembre 1993

Istanza aziendale presentata il 28 aprile 1993 con decorrenza 1° maggio 1993

Parere U R L M O acquisito in data 23 luglio 1993

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994

1) in attuazione della delibera C I P I del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 4 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S r l IDM con sede in Pesaro e unità di Pesaro per il periodo dal 4 maggio 1993 al 3 novembre 1993

Istanza aziendale presentata il 14 giugno 1993 con decorrenza 4 maggio 1993

Parere U R L M O acquisito in data 30 luglio 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

2) in attuazione della delibera C I P I del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S r l A B T I con sede in Cagliari e unità di Portoscuso (Cagliari), per il periodo dal 1° marzo 1993 al 31 agosto 1993

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1993 con decorrenza 1° marzo 1993

Parere U R L M O acquisito in data 7 giugno 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

3) in attuazione della delibera C I P I del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S p a Nazareno Gabrielli, con sede in Tolentino (Macerata) uffici di Tolentino (Macerata) e unità di Tolentino (Macerata), per il periodo dal 7 giugno 1993 al 6 dicembre 1993

Istanza aziendale presentata il 14 luglio 1993 con decorrenza 7 giugno 1993

Parere U R L M O acquisito in data 19 agosto 1993

Nota integrativa acquisita in data 29 settembre 1993

4) in attuazione della delibera C I P I del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresposione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S r l Nazareno Gabrielli Valigeria con sede in Tolentino (Macerata) e unità di Tolentino (Macerata) per il perido dal 7 giugno 1993 al 6 dicembre 1993

Istanza aziendale presentata il 14 luglio 1993 con decorrenza 7 giugno 1993

Parere U R L M O acquisito in data 19 agosto 1993

Nota integrativa acquisita in data 29 settembre 1993,

5) in attuazione della delibera C I P I del 28 dicembre 1993 che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p a Codemar, con sede in Ancona e unità di Ancona, per il periodo dal 7 giugno 1993 al 22 settembre 1993

Istanza aziendale presentata il 14 luglio 1993 con decorrenza 7 giugno 1993

Parere U R L M O acquisito in data 19 agosto 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento

6) in attuazione della delibera C I P I del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S r l CEAT Cavi industrie, con sede in Torino e unità di Ascoli Piceno, per il periodo dal 6 settembre 1993 al 5 marzo 1994

Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1993 con decorrenza 6 settembre 1993

Parere U R L M O acquisito in data 13 settembre 1993

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994

1) in attuazione della delibera C I P I del 28 dicembre 1993 che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 16 giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S r l SMIL, con sede in Macchia di Ferrandina (Matera) e unità di Pisticci Scalo (Matera), per il periodo dal 16 giugno 1993 al 15 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 17 luglio 1993 con decorrenza 16 giugno 1993

Parere U R L M O acquisito in data 17 agosto 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

2) in attuazione della delibera C I P I del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 5 luglio 1993 con effetto dal 1° luglio 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S r l C P E, con sede in Potenza e unità di Tito Scalo (Potenza), per il periodo dal 1° luglio 1992 al 31 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1992 con decorrenza 1° luglio 1992

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 10 settembre 1992.

Nota integrativa acquisita in data 12 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Smacef, con sede in Tito Scalo (Potenza) e unità di Tito Scalo (Potenza), per il periodo dal 7 giugno 1993 al 6 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1993 con decorrenza 7 giugno 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 27 agosto 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Confezioni Vagnarelli, con sede in Gubbio (Perugia) e unità di Gubbio (Perugia), per il periodo dal 1° giugno 1993 al 30 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1993 con decorrenza 1° giugno 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Temav, con sede in Porto Marghera (Venezia) e unità di Medicina (Bologna), per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 31 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1993 con decorrenza 1° febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 7 settembre 1993;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Temav, con sede in Porto Marghera (Venezia) e unità di Medicina (Bologna), per il periodo dal 1° agosto 1993 al 31 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1993 con decorrenza 1° agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore di un numero massimo di cento lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Enichem elastomeri, con sede in Milano e unità di Ravenna, per il periodo dal 1° maggio 1993 al 30 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 14 aprile 1993 con decorrenza 1° maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 giugno 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 18 novembre 1991, in favore di un numero massimo di cento lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Enichem elastomeri, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 1° maggio 1993 al 30 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 14 aprile 1993 con decorrenza 1° maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 giugno 1993;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma di risrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 5 ottobre 1992 in favore di un numero massimo di cento lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Standa, con sede in Milanofiori-Rozzano (Milano) e unità di Genova, per il periodo dal 5 febbraio 1993 al 14 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 4 febbraio 1993 con decorrenza 5 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 maggio 1993.

Nota integrativa acquisita in data 7 ottobre 1993.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 15 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Eridania zuccherifici nazionali, con sede in Genova e unità di Rignano Garganico (Foggia) per il periodo dal 15 agosto 1993 al 14 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 9 settembre 1993 con decorrenza 15 agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 20 ottobre 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 12 ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Smei, con sede in Lecce e unità di Lecce, per il periodo dal 12 aprile 1993 all'11 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1993 con decorrenza 12 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. I.Me.S. - Industrie Meridionali Serramenti, con sede in Noci (Bari) e unità di Noci (Bari), per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 31 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 10 marzo 1993 con decorrenza 1° febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 20 maggio 1993.

Nota integrativa acquisita in data 16 settembre 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta con effetto dal 1° febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. I.Me.S. - Industrie meridionali serramenti, con sede in Noci (Bari) e unità di Noci (Bari), per il periodo dal 1° agosto 1993 al 31 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1993 con decorrenza 1° agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 dicembre 1993;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Cantieri siderurgici, con sede in Taranto e unità di Taranto, per il periodo dal 1° ottobre 1992 al 31 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 20 novembre 1992 con decorrenza 1° ottobre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 10 marzo 1993;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Cantieri siderurgici, con sede in Taranto e unità di Taranto, per il periodo dal 1° aprile 1993 al 30 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1993 con decorrenza 1° aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 agosto 1993.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dall'11 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. G. & F. Riorda industrie abbigliamento, con sede in Fossano (Cuneo) e unità di Fossano (Cuneo), per il periodo dall'11 maggio 1993 al 10 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1993 con decorrenza 11 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 agosto 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Dea, con sede in Torino e unità di Grugliasco (Torino) e Moncalieri (Torino), per il periodo dal 1° aprile 1993 al 30 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1993 con decorrenza 1° aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 21 luglio 1993;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. S.A.R. - Sistemi assemblaggio robotizzato, con sede in Torino e unità di Moncalieri (Torino), per il periodo dal 1° aprile 1993 al 30 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1993 con decorrenza 1° aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 agosto 1993.

Nota integrativa acquisita in data 15 novembre 1993;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Manifattura Emmepi, con sede in Cerrione (Vercelli) e unità di Cerrione (Vercelli), per il periodo dal 5 aprile 1993 al 6 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1993 con decorrenza 5 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.a.s. Savio Giuseppe & C., con sede in Moncalieri (Torino) e unità di Moncalieri (Torino), per il periodo dal 15 marzo 1993 al 14 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1993 con decorrenza 15 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 6 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. F.lli Poscio, con sede in Villadossola (Novara) e unità di Arona-Villadossola (Novara), per il periodo dal 17 maggio 1993 al 16 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 27 maggio 1993 con decorrenza 17 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 6 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Invex fili isolati speciali, con sede in Quattordio (Alessandria) e unità di Livorno Ferraris (Vercelli) e Quattordio (Alessandria), per il periodo dal 31 maggio 1993 al 30 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 10 giugno 1993 con decorrenza 31 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 6 luglio 1993;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. C.M.T. Costruzioni meccaniche Tortona, con sede in Tortona (Alessandria) e unità di Tortona (Alessandria), per il periodo dal 31 maggio 1993 al 30 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 3 giugno 1993 con decorrenza 31 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 agosto 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 31 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. C.M.T. Costruzioni meccaniche Tortona, con sede in Tortona (Alessandria) e unità di Tortona (Alessandria), per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 30 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 30 ottobre 1993 con decorrenza 1° dicembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 gennaio 1994;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Gor Applicazioni speciali, con sede in Buriasco (Torino) e unità di Buriasco (Torino), per il periodo dal 12 luglio 1993 all'11 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 15 luglio 1993 con decorrenza 12 luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 agosto 1993.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dall'11 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. G.O.M., con sede in Gattico (Novara) e unità di Gattico (Novara), per il periodo dall'11 maggio 1993 al 10 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 17 giugno 1993 con decorrenza 11 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 agosto 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 1° giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Maho Italia ora *Sag Graziano*, con sede in Tortona (Alessandria) e unità di Tortona (Alessandria), per il periodo dal 1° giugno 1993 al 30 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata l'8 maggio 1993 con decorrenza 1° giugno 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 21 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Pafit, con sede in Cameri (Novara) e unità di Cameri (Novara), per il periodo dal 5 aprile 1993 al 4 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 10 maggio 1993 con decorrenza 5 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 luglio 1993;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 5 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Pafit, con sede in Cameri (Novara) e unità di Cameri (Novara), per il periodo dal 5 ottobre 1993 al 4 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 14 ottobre 1993 con decorrenza 5 ottobre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.a.s. Maglificio Cappio Cesare, con sede in Vallemosso (Vercelli) e unità di Vallemosso (Vercelli), per il periodo dal 12 aprile 1993 all'11 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 20 maggio 1993 con decorrenza 12 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 12 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.a.s. Maglificio Cappio Cesare, con sede in Vallemosso (Vercelli) e unità di Vallemosso (Vercelli), per il periodo dal 12 ottobre 1993 all'11 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 3 novembre 1993 con decorrenza 12 ottobre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Tintoria Industriale Chiorino, con sede in Biella (Vercelli) e unità di Biella (Vercelli), per il periodo dal 3 maggio 1993 al 2 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1993 con decorrenza 3 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 31 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Aldo Grassi & C., con sede in Piobesi (Torino) e unità di Piobesi (Torino), per il periodo dal 22 marzo 1993 al 21 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1993 con decorrenza 22 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 luglio 1993.

Nota integrativa acquisita in data 8 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 22 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Aldo Grassi & C., con sede in Piobesi (Torino) e unità di Piobesi (Torino), per il periodo dal 22 settembre 1993 al 21 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 7 ottobre 1993 con decorrenza 22 settembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Elcat, con sede in Rivoli (Torino) e unità di Rivoli-Bairo Canavese (Torino), per il periodo dal 4 gennaio 1993 al 3 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 17 febbraio 1993 con decorrenza 4 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 luglio 1993;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 4 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Elcat, con sede in Rivoli (Torino) e unità di Rivoli-Bairo Canavese (Torino), per il periodo dal 4 luglio 1993 al 3 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 13 luglio 1993 con decorrenza 4 luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 agosto 1993;

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Vanadium Stellram, con sede in Villastellone (Torino) e unità di Villastellone (Torino), per il periodo dal 31 maggio 1993 al 30 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 21 luglio 1993 con decorrenza 31 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 agosto 1993.

13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.a.s. Bocca e Malandrone con sede in Torino e unità di Nichelino (Torino), per il periodo dal 5 aprile 1993 al 4 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1993 con decorrenza 5 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 25 agosto 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Gestind M.B. Manifattura di Bruzolo con sede in Bruzolo (Torino) e unità di Bruzolo (Torino), per il periodo dal 28 giugno 1993 al 27 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 20 luglio 1993 con decorrenza 28 giugno 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 agosto 1993.

15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Tintoria Rotondi con sede in Novara e unità di Novara, per il periodo dal 24 maggio 1993 al 23 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1993 con decorrenza 24 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 agosto 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Nuova I.T.I. - Italiana Lavori (Gruppo Fasano), con sede in Taranto e unità di Taranto, per il periodo dal 21 settembre 1992 al 20 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1992 con decorrenza 21 settembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 marzo 1993.

Nota integrativa acquisita in data 11 maggio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Adriatica Prefabbricati (Gruppo Fasano), con sede in Taranto e unità di Taranto per il periodo dal 21 settembre 1992 al 20 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1992 con decorrenza 21 settembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Adriatica Prefabbricati (Gruppo Fasano), con sede in Taranto e unità di Rutigliano (Bari) per il periodo dal 12 ottobre 1992 all'11 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1992 con decorrenza 12 ottobre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fasano (Gruppo Fasano), con sede in Taranto e unità di Crotone (Catanzaro), Porto Torres (Sassari), Taranto ed ufficio di Taranto, ufficio di Casvano (Napoli), per il periodo dal 21 settembre 1992 al 20 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1992 con decorrenza 21 settembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Saba, con sede in Lucera (Foggia) e unità di Lucera (Foggia), per il periodo dal 5 aprile 1993 al 4 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1993 con decorrenza 5 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 5 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Saba, con sede in Lucera (Foggia) e unità di Lucera (Foggia), per il periodo dal 5 ottobre 1993 al 4 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 18 ottobre 1993 con decorrenza 5 ottobre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 dicembre 1993;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. S.M.L.F., con sede in Taranto e unità di Taranto, per il periodo dal 23 marzo 1993 al 22 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1993 con decorrenza 23 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 5 luglio 1993;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Metalblok, con sede in Taranto e unità di Taranto, per il periodo dal 24 maggio 1993 al 2 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 31 maggio 1993 con decorrenza 3 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 luglio 1993.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 31 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Industrie Pininfarina, con sede in Torino e unità di Grugliasco (Torino) e San Giorgio Canavese (Torino), per il periodo dal 1° settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993 con decorrenza 1° settembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 dicembre 1993:

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del del 1° luglio 1993 con effetto dal 5 ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Tapiform, con sede in Montanaro (Torino) e unità di Montanaro (Torino), per il periodo dal 5 ottobre 1993 al 4 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1993 con decorrenza 5 ottobre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 gennaio 1994;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 13 luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Fibronit, con sede in Casale Monferrato (Alessandria) e unità di Avenza (Massa Carrara), Broni (Pavia), Casale Monferrato (Alessandria) e unità commerciali di Roma, Bari, Catania, per il periodo dal 13 luglio 1993 al 12 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1993 con decorrenza 13 luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 settembre 1993;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 16 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Altissimo già *I.A.O. Industrie Riunite S.p.a.*, con sede in Beinasco (Torino) e unità di Moncalieri (Torino), per il periodo dal 16 settembre 1993 al 15 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata l'11 ottobre 1993 con decorrenza 16 settembre 1993

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 dicembre 1993;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 7 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. G.F.T., con sede in Torino e unità di Torino, Settimo Torinese, Bosconero (Torino), per il periodo dal 7 settembre 1993 al 6 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1993 con decorrenza 7 settembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 21 dicembre 1993;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 31 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ziliani, con sede in Rivoli (Torino) e unità di Rivoli (Torino), per il periodo dal 31 agosto 1993 al 28 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1993 con decorrenza 31 agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 dicembre 1993;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 7 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.a.s. Officine Castellazzo, con sede in Torino e unità di Torino, per il periodo dal 26 novembre 1993 al 6 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 3 dicembre 1993 con decorrenza 7 luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 gennaio 1994.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Sodinter, con sede in Morsano al Tagliamento (Pordenone) e unità di Morsano al Tagliamento (Pordenone), per il periodo dall'11 gennaio 1993 al 10 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1993 con decorrenza 11 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. I.S.I. - Industria Saracinesche Idrauliche, con sede in Pergine Valsugana (Trento) e unità di Pergine Valsugana (Trento), per il periodo dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 5 febbraio 1993 con decorrenza 8 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. I.S.I. - Industria Saracinesche Idrauliche, con sede in Pergine Valsugana (Trento) e unità di Pergine Valsugana (Trento), per il periodo dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993 con decorrenza 8 agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Samatec, con sede in Scurelle Valsugana (Trento) e unità di S. Michele all'Adige (Trento), per il periodo dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1993 con decorrenza 8 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 maggio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Gemona Manifatture, con sede in Gemona (Udine) e unità di Vivaro (Pordenone), per il periodo dal 10 maggio 1993 al 9 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 12 maggio 1993 con decorrenza 10 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 luglio 1993;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.n.c. Omes di E. Silvestri & C., con sede in Reana del Rojale (Udine) e unità di Reana del Rojale (Udine), per il periodo dal 25 gennaio 1993 al 24 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1993 con decorrenza 25 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 6 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 25 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.n.c. Omes di E. Silvestri & C., con sede in Reana del Rojale (Udine) e unità di Reana del Rojale (Udine), per il periodo dal 25 luglio 1993 al 24 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1993 con decorrenza 25 luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 5 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S.p.a. Sala, con sede in Levico Terme (Trento) e unità di Levico Terme (Trento), per il periodo dal 17 maggio 1993 al 16 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 10 giugno 1993 con decorrenza 17 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S.p.a. Acciaierie Sangabriele, con sede in San Giorgio di Nogaro (Udine) e unità di San Giorgio di Nogaro (Udine), per il periodo dal 1° marzo 1993 al 28 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1993 con decorrenza 1° marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fiar Fruit Animal Research, con sede in S. Pietro al Natisone, località Azzida (Udine) e unità di S. Pietro al Natisone, località Azzida (Udine), per il periodo dal 29 marzo 1993 al 25 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1993 con decorrenza 29 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S.p.a. Industria Generale Ceramiche, con sede in Borgo Valsugana (Trento) e unità di Borgo Valsugana (Trento), per il periodo dal 3 maggio 1993 al 2 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1993 con decorrenza 3 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 7 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

94A1610

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1994 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Saiedue - Componenti e finiture per edilizia», che avrà luogo a Bologna dal 23 marzo 1994 al 27 marzo 1994.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1994 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «14ª Fluidtrans Compomac - 14ª Biennale internazionale della tecnica delle trasmissioni, comandi azionamenti - progettazione - componenti idraulici, pneumatici, meccanici, elettrici elettronici ed attrezzature per la progettazione», che avrà luogo a Milano dal 23 marzo 1994 al 26 marzo 1994.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1994 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Ipack-Ima», che avrà luogo a Milano dal 24 marzo 1994 al 29 marzo 1994.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1994 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «19ª Herbora - Salone internazionale dell'erboristeria , dei prodotti e derivati di origine naturale», che avrà luogo a Verona dal 26 marzo 1994 al 28 marzo 1994.

94A1638

MINISTERO DELLA SANITÀ

Approvazione del nuovo statuto della Lega nazionale per la difesa del cane, in Milano

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1994 è stato approvato il nuovo statuto della Lega nazionale per la difesa del cane, ente riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica n. 922 del 13 agosto 1964, con sede legale in Milano, via Catalani n. 73, composto di trentotto articoli, munito del visto e sottoscritto dal direttore generale dei servizi veterinari.

94A1639

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università di Messina sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia e commercio

merceologia dei prodotti alimentari.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

chimica fisica 2ª,
metodi fisici in chimica organica,
istituzioni di analisi superiore;
chimica generale e inorganica;
fisica superiore;
ultrastrutture vegetali;
esercitazioni di analisi chimica applicata,
impianti industriali chimici con elementi di disegno 1ª.

Facoltà di scienze politiche:
storia delle istituzioni politiche;
geografia politica ed economica.

Facoltà di magistero:
lingua e letteratura italiana I^a;
letteratura angloamericana.

Facoltà di giurisprudenza:
storia del diritto romano I^a;
diritto processuale civile.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A1643

BANCA D'ITALIA

Nomina del commissario straordinario e dei componenti il comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Modugno, società cooperativa a responsabilità limitata, in Modugno.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 21 febbraio 1994, ha nominato il dott. Alfonso Taccione commissario straordinario e il dott. Antonio Campobasso, l'avv. Gianfranco Caradonna e il prof. Giulio Vesperini componenti il comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Modugno (Bari), società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Modugno (Bari), in amministrazione straordinaria.

94A1682

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Modugno, società cooperativa a responsabilità limitata, in Modugno, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 22 febbraio 1994 tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Modugno (Bari), società cooperativa a responsablità limitata, con sede in Modugno (Bari), posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro in data 19 febbraio 1994 ai sensi dell'art. 70, lettera *a)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il dott. Antonio Campobasso è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 71, comma 1, del citato decreto legislativo n. 385/1993.

94A1683

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Modificazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, dell'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto con riferimento alle società Montedison S.p.a., Ferruzzi Finanziaria S.p.a., Cofide S.p.a. e Raggio di Sole Finanziaria S.p.a. (Comunicazione n. 94001784 del 3 marzo 1994).

Con comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992 è stato pubblicato, ai sensi del comma 3 della norma in oggetto, l'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto.

L'ammontare sopra individuato deve essere reso periodicamente noto, sempre a tenore della norma citata, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale o al verificarsi di fatti oggettivamente rilevanti.

Alla data odierna si sono verificati significativi mutamenti nell'azionariato delle società Montedison S.p.a., Ferruzzi Finanziaria S.p.a. e Cofide S.p.a. tali da comportare l'individuazione di un diverso ammontare della partecipazione rilevante per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto, ed il conseguente aggiornamento dei dati riportati negli allegati alla citata comunicazione.

Con riferimento alla Raggio di Sole Finanziaria S.p.a, si provvede a rendere noto l'ammontare citato a seguito dell'assemblea della società che ha approvato il bilancio al 30 giugno 1993, tenutasi in data 28 gennaio 1994.

Società con azioni quotate in borsa	% di possesso attuale	% di possesso precedente
Montedison S.p.a. (*)	30,40 Ferruzzi Finanziaria S.p.a.	43,80 (allegato *B*) Serafino Ferruzzi S.r.l.
Ferruzzi Finanziaria S.p.a. (**)	20,05 Serafino Ferruzzi S.r.l.	46,80 (allegato *B*) Serafino Ferruzzi S.r.l.
Cofide S.p.a. (***)	60,40 Carlo De Benedetti	57,53 (allegato *C*) Carlo De Benedetti
Raggio di Sole Finanziaria S.p.a. (*)	48,55 Sunrise Holding S.A. (famiglia Gatti Bonati)	47,77 (allegato *B*) Sunrise Holding S.A.

(*) Società per la quale si rende noto l'ammontare della partecipazione che consente di esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (allegato *B*).

(**) Società per la quale si rende noto l'ammontare della partecipazione di maggioranza relativa nell'assemblea ordinaria (allegato *A*).

(***) Società per le quali si rende noto l'ammontare della partecipazione di controllo detenuta da un unico azionista tramite accordo parasociale (allegato *C*).

I criteri di inserimento delle società nei singoli allegati *A*, *B*, *C* e *D* sono individuati nella citata comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 1992.

94A1642

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele 146
Libreria *dell'UNIVERSITA*
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie 69

◇ **POTENZA**
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G MAURO
Corso Mazzini 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G *Nappi* 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S c a r l
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro 124
L E G - Libreria Economico Giuridica
Via Santa Maria Maggiore 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V *Emanuele*, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E M
Via Capriglione 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s a s
Via S Paolino, 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabbri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300